

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

APPUNTI CRITICI SUGLI INTERESSI DELLA COSA DENARO

di Domenico RUNCO

Sommario: 1. Considerazioni introduttive 2. Gli equivoci terminologici e concettuali in cui incorre la giurisprudenza in materia di interessi 3. L'obbligazione pecuniaria di valuta ed il regime speciale della responsabilità contrattuale per inadempimento 4. Il rilievo pratico delle suddivisioni per categorie degli interessi 5. Gli indirizzi della giurisprudenza di merito e di legittimità 6. Osservazioni critiche 7. L'obbligazione pecuniaria di valuta e la prestazione di consegna della merce denaro 8. La circolazione della cosa denaro e l'obbligo di corrispondere gli interessi nel diritto positivo 9. La mora automatica dell'obbligo di consegna di una cosa al domicilio del creditore, ex art. 1219 cc, 2 comma n. 3 10. La fonte da cui trae origine il diritto agli interessi 11. Il "valore intrinseco" del potere di circolazione della cosa denaro ed il contenuto economico e giuridico degli interessi 12. Gli interessi ed il maggior danno di cui all'art. 1224 cc, 2 comma, gli interessi legali art. 1282 cc e 1284 cc ed il maggior danno di cui all'art. 1224 cc 2 comma 13. Considerazioni riassuntive 14. Il bene valuta e l'obbligazione pecuniaria nella giurisprudenza 15. L'obbligazione pecuniaria: la fonte da cui trae origine il diritto agli interessi 16. L'obbligazione pecuniaria contrattuale di valuta ed il diritto del creditore agli interessi: una obbligazione di valuta. Il maggior danno deducibile dal creditore:

la svalutazione monetaria, una obbligazione di valore 17. Gli interessi convenzionali di mora 18. Il contenuto economico e giuridico degli interessi della valuta nel diritto vivente 19. Le contraddizioni concettuali presenti nella giurisprudenza 20. Spunti esegetici per il superamento delle contraddizioni 21. a) La valuta bene e la valuta strumento; b) L'obbligazione da cui maturano gli interessi; c) La mora ex re di cui all'art. 1219 cc 2 comma, n. 3 e la colpa; d) Il principio nominalistico e le obbligazioni di valore e le origini dottrinarie degli equivoci interpretativi in materia di interessi 22. La valuta di Stato: un bene giuridico per destinazione 23. La valuta euro: un bene giuridico dei consociati europei 24. Il sistema bancario e la distribuzione nel mercato del bene euro 25. Il valore intrinseco e solo potenziale del bene valuta ed i frutti percepibili 26. Il potere di circolazione della valuta, il suo valore nominale e la esigibilità della consegna: e la produzione degli interessi un sistema inderogabile 27. Il potere di circolazione, il suo valore oggettivo: i possibili abusi

Indice delle disposizioni di legge e della giurisprudenza

Indice bibliografico

1. Considerazioni introduttive

Nella cultura giuridica italiana gli interessi della valuta (art. 1277 cc) sono gli "accessori" di una obbligazione pecuniaria "liquida" ed "esigibile" (art. 1282 cc); e sono "**suddivisi**" in più categorie differenziate per "**titolo**" e "**funzione**". Per la **fonte** da cui trae origine il diritto del creditore agli interessi: legale (art. 1282 cc), contrattuale, (art. 1284 cc ed art. 1815 cc), responsabilità contrattuale (art. 1224 cc) e per le **funzioni** che sono: compensativa, convenzionale, corrispettiva e risarcitoria, assolate a seconda del rapporto cui gli interessi accedono. Secondo i fautori di tale esegesi che è ancora accolta dalla giurisprudenza, senza che ad essa siano connessi rilievi pratici significati, gli interessi sono suddivisi in più categorie: **a)** la categoria degli interessi legali, i quali maturano per legge ed hanno la funzione di *compensare* la naturale "fecondità" del denaro; **b)** la categoria degli interessi "convenzionali e/o ultralegali", i quali traggono origine da un "patto" che è "accessorio" alla obbligazione pecuniaria, art. 1284 cc; **c)** ed all'interno della seconda, la categoria degli interessi "corrispettivi", i quali nei rapporti di erogazione del credito sono il prezzo della concessione in uso del denaro ed hanno

una funzione che è "corrispettiva" rispetto alla stessa art. 1815 cc; **d)** la *categoria degli interessi di mora*, i quali maturano a titolo di responsabilità contrattuale, in dipendenza del "ritardo" "colpevole" del debitore nella consegna del denaro, ed hanno funzioni che sono risarcitorie, art. 1224 cc. anche se sono convenuti tra le parti per la fase successiva alla scadenza del termine di consegna del denaro . Sul punto, di recente, Cass. 15/10/2015 n.20868

La suddivisione per categorie degli interessi veniva creata dall'Ascarelli il quale sviluppava nel codice del '42 le tesi già sostenute dal Bolaffio ¹. Queste affermate nella vigenza del Codice Abrogato, il quale disciplinava il regime giuridico dei beni mediante un sistema che era diverso rispetto a quello adottato dal codice vigente, in quanto le cose erano suddivise nei beni mobili o immobili , a seconda della destinazione economica impressa dal titolare, mentre la moneta corrente era considerata un bene mobile solo nei rapporti di concessione e capitalizzazione . La concessione in uso del denaro , che in tale fattispecie era assoggettato al regime dei beni mobili , nei rapporti civili e di consumo -- tali anche se posti in essere dai commercianti ex artt. 5 e 6 Codice Commercio 1882 --- si presumeva gratuita . Invece , la speciale norma di cui all'art. 41 Codice Commercio 1882 -- la cui applicazione era limitata alle obbligazioni pecuniarie commerciali che traevano origine da atti di commercio , art. 3 Codice Commercio 1882 -- disponeva che i *debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto* " ². Il Bolaffio, all'epoca , assumeva che nei rapporti

¹ ASCARELLI Tullio "Obbligazioni pecuniarie" in Commentario del Codice Civile, a cura di Scialoja e Branca, Roma e Bologna, 1959; BOLAFFIO Rocco, "Delle obbligazioni commerciali in generale" in Codice di Commercio Commentato a cura di Bolaffio, Rocco e Vivante, Torino, 1932, pg. 254; LIBERTINI Mario, "Interessi" (in enciclopedia del diritto), Giuffrè, Milano;

² Questa unificava il regime giuridico delle obbligazioni civili e commerciali , prima suddiviso a seconda se il rapporto traeva origine da un atto civile , tra cui gli atti di consumo da chiunque posti in essere art. 5 e 6 Codice Commercio 1882 ; modificava il sistema giuridico dei beni artt. 406 e 416 Codice Abrogato , i quali nel sistema previgente erano suddivisi in mobili ed immobili, a seconda della destinazione impressa dalla legge , dal titolare della relazione con la cosa o dal rapporto giuridico cui essi accedevano; cui era soggetta anche la moneta corrente , la quale era regolata mediante un duplice regime giuridico artt. 418 , 421 e 422 Codice Abrogato, a seconda delle destinazione impressa dalla legge e dal rapporto cui essa veniva in rilievo. Il legislatore del '42 qualificava i beni giuridici immobili (art.812 cc) in base ad elementi fisici , attribuiva la qualità di beni mobili a tutti gli altri beni " *sono mobili tutti gli altri beni* "; superava la suddivisione tra la moneta corrente strumento , obbligazione , e la moneta

di erogazione del credito l'interesse , in tal caso corrispettivo in quanto convenuto mediante un patto formale intercorso tra il concedente ed il concessionario , era " *l'equivalente dell'utilità che il debitore ritrae ... dall'uso protratto del capitale monetario di cui il creditore ha diritto di chiedere anche giudizialmente il pagamento* " . Invece, l'interesse moratorio era " *il risarcimento che il debitore deve al creditore per il ritardo ingiusto (colpevole) a pagare il proprio debito* " . Il diritto agli interessi nel caso traeva origine dalla responsabilità contrattuale per ritardo colpevole, che era tale solo dopo la messa in mora del debitore , nell'adempimento della consegna della cosa denaro , di cui all'art. 1231CodiceAbrogato.

Suddivisione per categorie degli interessi , che a ben vedere , era solo **terminologica** e veniva giustamente criticata dal Libertini , il quale ne disconosceva i pretesi effetti descrittivi , escludendo l'esistenza di una distinzione, tra la prima e la seconda fattispecie , in quanto era sempre il debitore che in ambedue i rapporti ritraeva una utilità dalla disponibilità della cosa denaro , la quale rispettivamente era oggetto dell'obbligo di riconsegna (art. 1815 cc) o di consegna non adempiuta(art. 1282 cc e 1224cc). Utilità la quale dal debitore veniva sempre remunerata al titolare dell'obbligo di consegna , creditore , mediante gli interessi , secondo una relazione corrispettiva che intercorreva tra due valori : utilità / prezzo e/o danno conseguenti alla privazione della cosa . Gli interessi , sia nell'ipotesi della concessione in uso della cosa denaro che nella fattispecie del ritardo nella consegna di essa , erano dovuti dal debitore quale conseguenza della privazione temporanea della cosa denaro , che subiva il creditore e di cui si avvantaggiava il debitore , e come tali , in ambedue le ipotesi , assolvevano funzioni risarcitorie. **Relazione corrispettiva** , la quale nel sistema vigente intercorre sia nelle fattispecie di cui agli art. 1282 cc e 1224 cc 1 comma (epigono

corrente bene giuridico , unificando il regime dei beni mobili e delle obbligazioni , art. 813 cc ult. inc. Qualificava le energie tra i beni mobili e regolava mediante apposita norma alcuni beni per destinazione art. 2555 cc . Conservava la categoria dei beni per destinazione correlandola però al Sistema Corporativo , poi abrogato , art. 811 cc.

dell'art. 1231 Codice Abrogato), che nei rapporti di erogazione del credito (art. 1815 cc). Infatti, gli interessi legali sono dovuti per legge sia nei rapporti di concessione in uso della moneta corrente, fatto salvo il patto contrario , che in ipotesi di ritardo nella consegna , indipendentemente dalla colpa e dalla prova del danno .

La categoria degli interessi convenzionali , essendo legale l'obbligo di corrispondere gli interessi, è priva di rilievo nel codice, in quanto il patto formale con cui questi sono convenuti dalle parti (art. 1284 cc) non è la fonte del diritto alla corresponsione ; ma assolve la funzione di modificare la misura del tasso tecnico legale, qualunque sia il rapporto cui essi accedono. Interessi legali o convenzionali, i quali sono dovuti: dal debitore di una obbligazione pecuniaria di cui all'art. 1282 cc , sia essa di origine legale , contrattuale , ex art. 1224 cc , o afferente un rapporto di concessione in uso ex art. 1815 cc. Ciò esclude , altresì , rilievo giuridico alla c.d. categoria degli interessi corrispettivi, in quanto la relazione corrispettiva -- la quale intercorre tra il vantaggio che è tratto dal debitore ed il pregiudizio che è remunerato dagli interessi al creditore -- è unica sia per gli interessi legali che convenzionali.

Il codice attribuisce un valore alla disponibilità della cosa denaro di cui gode il debitore , nella fase esecutiva della consegna del denaro (art. 1282 cc , 1815 cc) , e remunera la stessa mediante i frutti civili , ancorché potenziali , in quanto sono riferiti dalla legge alle opportunità d'uso irregolare della valuta nel mercato , al potere di circolazione di cui la moneta corrente è dotata (art. 1277cc).

Da ciò l'esigenza esegetica dell'Ascarelli -- il quale come nel sistema previgente disconosceva alla moneta corrente la qualità di bene giuridico , nei rapporti di scambio, poiché essa era uno strumento funzionale alla circolazione delle cose -- di differenziare gli interessi legali dagli interessi convenzionali o corrispettivi , attribuendo ai primi funzioni diverse : compensare la " naturale fecondità" del denaro . Fecondità la quale per come è noto è riferita al mondo animale.

Tesi dell'Autore , cui era facile obiettare come la categoria degli

interessi corrispettivi non fosse diversa dalla categoria degli interessi legali o di mora, in quanto a seguito dell'unificazione del regime giuridico delle obbligazioni e dei beni mobili (art. 813 cc ultimo inciso), era venuta meno la distinzione del regime giuridico applicabile alla valuta bene o strumento. Regime, che per come evidenziato era diverso a seconda della funzione impressa ad essa dal rapporto giuridico cui accedeva (artt. 418, 421 e 422 Codice Abrogato). Gli interessi nel codice maturano a fronte di una medesima fattispecie legale di cui all'art. 1282 cc, in dipendenza della privazione della disponibilità della cosa oggetto di consegna, moneta corrente, di cui il soggetto debitore gode per un dato tempo in luogo del creditore ex artt. 820 ed 821 cc. Nel sistema vigente, il rapporto da cui trae origine l'obbligazione pecuniaria non modifica il regime giuridico della valuta; tanto meno modifica il regime giuridico degli interessi o la funzione da essi assolta. La distinzione per categorie che è perorata dall'Ascarelli è solo **"terminologica"**, essendo **unica** la fattispecie economica e giuridica da cui per il creditore trae origine il diritto agli interessi: la privazione della disponibilità della cosa denaro che, insorto l'obbligo di consegna in capo al debitore, permane nella disponibilità di questi a danno del creditore; sia nei rapporti di erogazione del credito che durante la circolazione della valuta. Infatti, essa si realizza in ambedue le fattispecie nella fase esecutiva della consegna del denaro; la quale è indipendente dal rapporto che ha dato origine all'obbligazione pecuniaria di valuta ed è disciplinata secondo un sistema tipico, unico (art.1282cc).

Il diritto alla corresponsione degli interessi matura a fronte di una identica fattispecie e sempre nella fase esecutiva della consegna del denaro ed rapporti giuridici da cui trae origine l'obbligazione pecuniaria di valuta non diversificano la funzione assolta dagli interessi.

Infatti, sia gli interessi ultralegali che legali **"remunerano"** il mutuante dalla privazione della disponibilità della cosa di cui gode il

mutuatario (art 1815 cc); secondo una relazione **corrispettiva** che intercorre tra **il pregiudizio** economico subito dal concedente, che è privato del potere di circolazione della moneta corrente ; ed il **vantaggio** che da tale potere trae il concessionario . questo risarcito mediante la corresponsione dagli interessi. Tanto si realizza anche nella fattispecie di cui agli art. 1282 cc e 1224 cc 1 comma, quando il creditore viene "**risarcito**" dalla privazione della disponibilità della cosa denaro mediante gli interessi legali , o ultralegali e di mora, in quanto il creditore, anche in tali ipotesi, è privato dalla disponibilità della cosa denaro. Merce denaro , la quale è dotata di un potere d'uso irregolare nel mercato, potere di circolazione , che permane nella disponibilità del debitore .

Quanto alla suddivisione per categorie tra gli interessi c.d. corrispettivi e/o compensativi e di mora questa è solo "**concettuale**" , poiché gli effetti che produce l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria di valuta contrattuale, ex art.1224 cc 1 comma sono identici agli effetti prodotti dalla mancata esecuzione di una prestazione pecuniaria esigibile, ex art. 1282 cc. L'obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi, se l'obbligazione pecuniaria è pagabile al domicilio del creditore, è automatico ed indipendente dalla responsabilità contrattuale per colpa del primo e dalla prova del danno. Il maggior danno subito dal creditore (art. 1224 cc comma 2) è limitato alla svalutazione monetaria che non è coperta dal saggio di interesse. La fattispecie economica e giuridica che è "**remunerata**", "**compensata**" e "**risarcita**", tra essi sinonimi, è unica. Unica è la funzione assolta dagli interessi.^{3 4}

³ Gli interessi legali sono i "c.d. frutti percepibili" dalla disponibilità della cosa denaro e remunerano--- termine sinonimo di compensare, risarcire --- il valore della disponibilità del denaro, essi sono riferiti al potere economico e giuridico di cui è dotata la valuta, alle opportunità che essa offre nel mercato. Remunerano il valore potenziale del denaro e come tali maturano rispetto alla privazione di esso e non già in dipendenza della concessione in uso della disponibilità della cosa moneta , la quale è in se priva di una utilità sia per il concedente che per il concessionario. La valuta è dotata solo di un valore potenziale di circolazione, la cui disponibilità offre al titolare della stessa delle opportunità nel mercato. Chances, con cui questi può soddisfare i suoi bisogni e perseguire i suoi interessi. E ciò senza che assuma un rilievo nel sistema giuridico unico delle obbligazioni che veniva adottato dal legislatore del 42, la destinazione al consumo o all'esercizio professionale di una attività giuridico ai fini della disciplina giuridica della stessa. Fatte salve le disposizioni dettate da leggi

speciali , es. D.P.R. 1033/62 in materia di opere pubbliche che diversificavano il regime degli interessi legali. I frutti percepibili interessi remunerano l'unico valore economico di cui è dotata la moneta il suo potere di circolazione nel mercato. Da esso si avvantaggia il soggetto che ne gode a danno del soggetto che ne è privato. Gli interessi hanno tutti un contenuto ed una funzione risarcitoria , in quanto "remunerano" il valore economico e giuridico "potenziale" del bene denaro, che trae origine nel mercato dalle possibilità d'uso irregolare della cosa , potere di circolazione. Potere che il codice del '42 espressamente riconosce come valore economico , remunera, e stima in modo oggettivo negli interessi di cui agli artt. 1282 cc, 1284 cc, 1224 cc, 1815 cc.

Quanto esposto trova conforto nel diritto romano i cui principi venivano codificati nel Code Napoleon e da esso sono pervenuti nel Codice Civile Abrogato e poi , adeguati ai tempi, venivano disciplinati nel codice del 42. Diritto romano , il quale, ancorché fosse privo della categoria dei "beni immateriali" , riconosceva tra i beni della vita " le energie " umane ed animali come " i frutti industriali" - questi distinti come entità economica e giuridica dalla cosa schiavo o bue che le generava -- i quali e erano considerati una "res" , che veniva ad esistenza nel mondo economico e giuridico solo dopo che le energie erano utilizzate in una unità di tempo. DE ROBERTIS, Le operae, Diritto Romano, in Novissimo Digesto, Utet, Torino, Gli interessi, "Usurae vicem fructuum optinent" (gli interessi occupano il luogo dei frutti), BRETONNE Mario, Frutti Diritto Romano, Novissimo Digesto, Utet, Torino, erano anche essi equiparati ai frutti delle cose, poiché la "disponibilità del denaro" , era un valore economico assimilabile ai frutti se di essa ne godeva un soggetto diverso dal titolare, un diritto autonomo rispetto alla cosa , che veniva ad esistenza solo dopo che della disponibilità della cosa e del suo potere di circolazione godeva un soggetto diverso dal titolare in una unità di tempo , mese nel sistema romano , giorno solare nel sistema vigente art. 821 cc. Le usurae, anche in epoca romana, erano le utilità economiche potenziali che si potevano trarre dalla moneta mediante il suo uso irregolare. Ciò equivale ad affermare che le usurae erano i "frutti percepibili" della moneta, in quanto la stessa pur essendo all'epoca dotata del valore intrinseco del conio: bronzo, argento, oro, era priva di una utilità in sé, e per come affermava Ulpiano era accettata per le cose che con essa si potevano fare ed acquistare , in quanto era dotata di un potere economico di circolazione nel mercato. " origo emendi vendendique a permutationibus coepit , olim enim non ita erat nummus : neque aliud merx , aliud pretium vocabatur : sed unusquisque secundum necessitatem temporum , ac rerum , utilibus inutilia permutabat , quando plerumque evenit , ut , quod alteri superest , alteri desit. Sed quia non semper , nec facile concurrebat , ut , cum tu haberes , quo ego desiderarem , invicem haberem , quod tu accipere velles , electa materia est , cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum , aequalitatis quantitatis subveniret : ai(que) materia forma publica percussa , usum dominiunque non tam ex substantia praebet , quam ex quantitate : nec ultra merx utrumque , sed alterum pretium vocatur " L.1.pr, D, de contr.empt. , 18, 1 Le usurae infatti venivano ad esistenza per effetto della privazione della disponibilità dell'uso irregolare di essa, e non già per effetto della concessione e dell'uso in sé della cosa. Il diritto romano già percepiva che il trasferimento della disponibilità della cosa privava il titolare di essa di una utilità economica che avvantaggiava il mutuatario, pur essendo il denaro concesso in uso irregolare. Le usurae, già all'epoca, assolvevano funzioni "risarcitorie" rispetto alla privazione del valore economico della disponibilità, poiché la cosa in sé era priva di una utilità sia per il mutuante che per il mutuatario; e solo le potenzialità d'uso irregolare avevano un valore economico, da cui sia il primo che il secondo potevano trarre una utilità dalle opportunità d'uso, mediante la consumazione di essa o l'investimento. E ciò trova la sua conferma nel diritto Pretorio che liquidava gli interessi secondo equità come danno patito dal creditore per la privazione della disponibilità della cosa moneta MARINETTI Mario, Interessi (diritto civile) in Novissimo Digesto, Utet, Torino, pag. 859. I frutti percepibili sono una categoria che ancora è presente nel sistema ed è disciplinata nelle norme di portata generale per le obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1282 cc, 1815 cc, e nella norma speciale di cui all'art. 1224 cc 1 comma ed inoltre nell' art. 1148 cc 2 comma, il quale in modo esplicito riconosce al soggetto che è privato della disponibilità di un bene potenzialmente fruttifero di utilità, come il denaro, il diritto ai frutti che il titolare avrebbe potuto percepire "usando la diligenza di un buon padre di famiglia" nel periodo della privazione della disponibilità. La giurisprudenza romana aveva una idea dei frutti più ampia rispetto a quella a noi pervenuta, infatti, equiparava la moneta alle "cose" fungibili che sono dotate di un valore economico e riconosceva alla disponibilità di esse un valore economico. La concessione in uso delle cose tra cui la cosa moneta era gratuita, ma le parti potevano, mediante la stipula di un contratto formale, pattuire la corresponsione di interessi che erano i frutti, le usurae, della privazione della disponibilità che venivano equiparati ai frutti derivanti dalla concessione in uso dei beni economici. L'obbligazione di corrispondere il valore economico d'uso della moneta, gli interessi, era soggetta ad apposito negozio formale "stipulatio" . Le usurae erano il corrispettivo del valore economico potenziale della disponibilità della cosa e non già della cosa

in se, la quale attribuita mediante un atto unilaterale del mutuante doveva essere restituita. La misura di essi, anche all'epoca, era predeterminata nei limiti massimi imposti dall'Autorità, in quanto i titolari della disponibilità potevano abusare di essa speculando sul potere di circolazione della moneta, senza che vi fossero giustificazioni correlate alla destinazione della moneta concessa in uso. Infatti i limiti variavano in relazione alla natura del finanziamento: mutuo e/o "*foenus nauticum*" in quanto i romani erano già consapevoli della polivalenza delle opportunità offerte dalla disponibilità del valore d'uso della moneta se destinata a soddisfare un bisogno o perseguire un interesse e dei rischi connessi. Distinzione che permangono nei sistemi giuridici moderni tra i rapporti di consumo e di commercio dove la misura del valore della disponibilità è diverso; BRASILEO Ugo, *Usura Diritto Romano in Novissimo Digesto*, Utet, Torino, BRETONE Mario i Frutti Diritto Romano, in *Novissimo Digesto*, Utet, Torino; LONGO Giannetto, voce *Mutuo Diritto Romano*, in *Novissimo Digesto*, Utet, Torino, DE MARTINO Francesco, voce *foenus*

⁴La funzione degli interessi legali, quali frutti civili del danaro, è remunerare il valore della sua disponibilità, compensando chi ne è spogliato delle opportunità che la valuta gli avrebbe offerto. Essi maturano per via della privazione di un valore potenziale, e non già in dipendenza della concessione in uso della disponibilità d'una cosa, la moneta appunto, che di per se stessa sarebbe priva di qualsivoglia utilità per entrambe le parti che ne fanno il traffico. La valuta, per meglio precisare, è dotata solo di un valore potenziale di circolazione la cui disponibilità in un certo momento offre al titolare occasione, negli scambi, di soddisfare le proprie necessità, nonché di perseguire interessi particolari, senza che nel sistema vigente la sua destinazione assuma rilievo giuridico, fatta eccezione per alcune disposizioni dettate da leggi speciali (es. D.P.R. 1033/62 in materia di opere pubbliche). Di questo valore può servirsi il soggetto che ha avuta messa a disposizione una somma altrui, ovviamente a discapito del soggetto che ne è privato. Dunque, tutti gli interessi, indipendentemente dalle classificazioni, hanno funzione di ristorare la privazione del potere di circolazione del bene denaro patita dal soggetto titolare (artt. 1224, 1282, 1284, 1815 c.c.).

Già nell'antichità si percepiva come il trasferimento della disponibilità della cosa moneta privasse il titolare di una utilità economica che avvantaggiava il mutuatario, pur essendo il denaro concesso in uso irregolare. Non a caso il diritto romano classico pone senza troppa discussione gli interessi, come tutte le altre "somme che possono periodicamente ricavarsi dal cedere ad altri il godimento di una cosa", quantomeno alla pari dei frutti naturali. Invero i giuristi romani, dal momento che il termine *fructus* aveva nel linguaggio coevo (e forse ha ancora in quello odierno) un valore semantico talmente ampio da indicare il guadagno in generale, avvertono costantemente la necessità di richiamare il senso tecnico della parola per cui propriamente può dirsi "frutto" solo il prodotto fisicamente generato da una cosa madre senza che ne sia alterata sensibilmente la consistenza (con l'unica eccezione del parto d'una schiava). Precisando però, quasi sempre, come ciò non tolga che queste utilità non naturalistiche vadano considerate alla stregua dei frutti naturali, di modo che per dirla con l'Arangio-Ruiz, "non vi è cosa, corporale o incorporale, che non possa essere fruttifera." Gli interessi della moneta (dei fungibili in generale, per accuratezza) possono essere elevati a figura paradigmatica di tutto il genere dei frutti civili e addirittura proprio alcuni luoghi dei *Digesta* non di rado adoperati in polemica, a ben vedere confermano questa nostra ricostruzione, così Pomponio in D,50,16,121, affermando che "*Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione*", nega per davvero che l'usura sia frutto, ma intende semplicemente puntualizzare una sottigliezza terminologica, dal momento che è chiaro che gli interessi non nascono separandosi spontaneamente dalle monete della *sors*, come fanno i germogli di una piantina, ma da un titolo legale o contrattuale. Precisamente in quest'ottica, Pothier trascrive il frammento commentandolo così: "*Tuttavia civilmente anche questi si annoverano fra i Frutti; perché abusivamente la parola Fructus si prende per qualunque utilità che deriva da una cosa qualunque, nel qual senso anche le mercedi derivanti dalla locazione della nave e le pensioni dei predii urbani si prendono per frutti*". Allo stesso modo, il fatto che Gaio parli di "*usurae et fructus*" in Inst. 2, 280, non significa che egli li consideri cose distinte che nel caso possono esser dovute in contemporanea dal debitore fedecommissario. Riconoscendo infatti anche in questo autore la medesima accortezza lessicale adoperata dagli altri, si scorge come intenda riferirsi a fattispecie reciprocamente analoghe dovute in alternativa a seconda dell'oggetto del fedecommissario. Gli interessi, riassumendo, certamente non sono frutti naturali, ma sono assimilati in maniera tanto stretta a questi ultimi che non possono essere considerati separatamente (così Ulpiano in D, 22, 1, 34 : "*Usurae vicem fructuum optinent et merito non debent a fructibus separari*"), ma la loro diversità genetica è talmente evidente per i giuristi, che questi non possono fare a meno di tenere le due figure, "nella stessa assimilazione, contrapposte", dal momento che "*usura non natura pervenit, sed iure percipitur*" (Papiniano, in D, 6, 1, 32).

2.Gli equivoci terminologici e concettuali in cui incorre la giurisprudenza in materia di interessi

La S.C. ha eliminato la categoria degli "**interessi convenzionali**" e superato la distinzione tra gli interessi "**corrispettivi e/o compensativi**" (art. 1815 cc e 1282 cc)⁵ e continua a distinguere solo tra questi e gli "**interessi di mora**", i quali maturano in dipendenza della responsabilità contrattuale da inadempimento (art. 1224 cc 1 comma)⁶. La distinzione tra i primi, infatti, è solo **terminologica**, in quanto la giurisprudenza utilizza il termine compensativo e corrispettivo in modo indistinto per qualificare gli interessi che secondo la suddivisione accederebbero a rapporti giuridici tra essi diversi, ed assolverebbero funzioni diverse (art. 1815 cc). Invece, la distinzione tra gli interessi corrispettivi e/o compensativi e gli interessi di mora è solo **concettuale** non essendo ad essa connessi effetti sostanziali e processuali rilevanti, in quanto la

Secondo un'autorevole dottrina iniziata da Appleton, e condivisa fra gli altri dall'Arangio-Ruiz e dallo Scialoja, la relazione tra frutti civili e naturali doveva essere evidente agli antichi quantomeno nei casi più significativi. Il credito fruttifero in quest'ottica sarebbe "il succedaneo di un antico prestito di bestiame o di sementi, dove si verificava in realtà la produzione di frutti naturali" che andavano in parte attribuiti a chi aveva dato le cose a prestito, trovandosi forse in questo anche la spiegazione dell'altissima ragione degli interessi nell'antichità.

Nota redatta da Eugenio Runco

Bibliografia APPLETON, *Contribution à l'histoire de prêt à intérêt: Le taux du fenus unciarum*, in *Nouvelle revue historique*, 43, 1919, p.467 e sgg.; ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di Diritto Romano*, XIV edizione, Jovene, Napoli, 2006; BONFANTE, *Corso di Diritto Romano*, vol. II, parte I; Roma, 1926; BRASIELLO, voce "*Usura Diritto Romano*" in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino; BRETONI, voce "*Frutti Diritto Romano*", in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino; CERVENCA, voce "*Usura (dir. Rom.)*", nell'*Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano; POTHIER, *Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae (Le Pandette di Giustiniano)*, il testo citato proviene dall'edizione italiana a cura di Antonio Bazzarini, volume IV, pp. 504-505, Venezia, 1842; SANTORO PASSARELLI Francesco, *Dottrine Generali del Diritto Civile*, Jovene, Napoli, 2002; TALAMANCA, *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, 1990.

⁵ Cass. n. 28204/2011; Cass. n. 7627/1997. La giurisprudenza pur mantenendo le differenziazioni "terminologiche" ha superato la distinzione tra le categorie degli interessi legali compensativi e corrispettivi e/o convenzionali utilizzando le terminologie delle categorie in modo "indistinto", per qualificare gli interessi corrispettivi e compensativi, che accederebbero a rapporti giuridici tra essi diversi: concessione in uso e legge.

⁶ La S.C. con Sentenze n. 1350/2013 e n. 12965/2016, esclude che alla distinzione tra interessi compensativi e/o corrispettivi e gli interessi di mora siano connessi effetti sostanziali, in quanto ritiene che questi sono tutti rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia, Legge 108/96; e continuando, la Cassazione in modo esplicito riconosce la natura risarcitoria di tutti gli interessi allorché afferma che "*il debito per interessi, anche quando si è adempiuta l'obbligazione principale*" si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli interessi di mora nonché il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 cc 2 Comma. Cass. S.U. n. 9653/2001, n. 10680/2006, Cass. n. 18438/2016.

giurisprudenza di legittimità da tempo ha **"ridefinito"** la portata dei suoi assunti: **a)** l'obbligazione pecuniaria di **"valuta"** che trae origine da un rapporto contrattuale, inadempita, si **"trasforma"** in una obbligazione di **"valore"** : di cui **gli interessi di mora ristorano "forfettariamente"** ⁷ e/o in via **"presuntiva"** il danno che subisce il creditore (art. 1224 cc 1 comma); **b)** la liquidazione dell'ulteriore danno è soggetta alle regole ordinarie in materia di inadempimento (art. 1224 cc 2 comma) ⁸. La Cassazione: **1)** ha **"espunto"** dal novero degli interessi delle obbligazioni pecuniarie di valuta i **"c.d. interessi compensativi"** che sono liquidati nella responsabilità extracontrattuale quale componente del danno (art. 2056 cc) ⁹; distinguendo gli stessi dagli interessi di mora, nella cui categoria in precedenza venivano collocati, in quanto erano **... "pur sempre collegati all'inadempimento di una obbligazione" di "valore"** (art. 1224 cc); ed assolvevano **"... funzioni risarcitorie"** - Cass. n. 3352/89 ¹⁰. La giurisprudenza di legittimità **ricosce** che il regime delle obbligazioni pecuniarie contrattuali inadempite -- qualificate di **"valore"** dopo l'inadempimento -- è diverso dal regime delle obbligazioni pecuniarie, di **"valore"**, che **"ristorano"** il danno da responsabilità extracontrattuale per equivalente.

2) La S.C. ha infatti, **"rivisto"** l'esegesi dell'art. 1224 cc comma 2, **limitando** il maggior danno di cui al 2 comma alla sola misura della

⁷ Forfettario: calcolo che è stato fissato a forfait.

⁸ Le azioni, di cui al 1 e 2 comma dell'art. 1224 cc, sono tra esse distinte dalla giurisprudenza **"il creditore non può nel giudizio introdurre la domanda di cui al II comma dell'art. 1224 cc, in quanto si fonda su presupposti di fatto e di diritto che sono tra essi diversi"** - Cass. n. 2139/2000; Cass. n. 10805/1996.

⁹ Cass. n. 25729 /2014; Cass. S.U. n. 11065/92; Cass. n. 5423/92; Cass. n. 13508/91. . Gli interessi liquidati nei crediti di valore di origine extracontrattuale in passato venivano qualificati moratori mentre oggi sono di nuovo definiti **"compensativi"** e vengono liquidati come una componente eventuale del danno risarcito per equivalente **"oggi per allora"** artt. 2043 cc e 2056 cc nell'ambito di una obbligazione di **"valore"**.

¹⁰ Secondo le tesi del BIANCA, **Inadempimento delle Obbligazioni**, in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna 1966, l'obbligazione di valore contrattuale ristora il creditore dagli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento ivi compreso il lucro cessante art. 1224 cc 2 comma. Disposizione che non è codificata tra i **"criteri"** di liquidazione del danno per equivalente, art. 2056 cc, poiché il relativo regime (art. 2043 cc) ristora lo stesso secondo **"il valore attuale della lesione"**.

"svalutazione monetaria" ¹¹, che non è coperta dal saggio degli interessi legali e/o convenzionali di cui al 1 comma dell'art. 1224 cc ¹². Il danno risarcito al creditore mediante la rivalutazione monetaria è correlato alla variazione del valore del potere di circolazione, "disponibilità", della cosa valuta nel mercato finanziario, del credito e degli scambi.

A bene vedere la S.C. ha reintrodotta nel sistema il regime giuridico dell' art. 1231 Codice Abrogato, anche se in modo inconsapevole. Disposizione la quale limitava la liquidazione del danno da inadempimento, mancata consegna di una somma di denaro, ai soli interessi legali, oggi (artt. 1282 cc, 1224 cc e 1284 cc). Gli interessi legali dopo la modifica dell'art. 1284 cc sono **inderogabili** sia nei **minimi** che nei **massimi** per effetto della L. 108/96. Questi hanno un saggio di interesse che **varia** a seconda del mutare del valore della disponibilità della valuta nel mercato finanziario, del credito e degli scambi, il quale influenza il costo del denaro nei primi. Gli interessi legali **liquidano** il pregiudizio che subisce il creditore per effetto della mancata consegna della valuta in modo oggettivo, in quanto i criteri di stima del saggio legale sono riferiti al mercato. Il creditore per come è strutturato il sistema, in concreto, non può subire il pregiudizio ulteriore della svalutazione monetaria, poiché la misura variabile degli interessi legali, che è inderogabile, si adegua "ex legge" in presenza di fenomeni inflattivi nel mercato. La S.C. **esclude** effetti sostanziali alla suddivisione per categorie degli interessi anche ai fini del superamento del tasso soglia, in quanto gli interessi di mora sono considerati anche essi rilevanti, L. 108/96 ed art. 1815 cc 2 comma; **eliminando** così tutti gli effetti correlati alla pretesa diversità tra gli interessi "moratori" e gli interessi di cui agli artt. 1282 cc, 1284 cc, 1815 cc, comunque denominati, ¹³.

¹¹ Svalutazione monetaria intesa come perdita del potere d'acquisto, o meglio del potere economico potenziale di circolazione nel mercato della valuta.

¹² Cass. S.U. N. 19499/2008.

¹³ La S.C. ha da tempo ridimensionato gli effetti sostanziali connessi alla pretesa suddivisione degli interessi in categorie tra esse differenziate, a seguito della modifica della normativa sopravvenuta in materia, la quale emendava il regime degli interessi legali

3.L'obbligazione pecuniaria di valuta ed il regime "speciale" della responsabilità contrattuale per inadempimento

La Cassazione tuttavia continua ad affermare il **"concetto"** che l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria la quale trae origine da un rapporto contrattuale "trasforma" l'obbligazione di "valuta" in una obbligazione di "valore". L'assunto non è condivisibile perché gli effetti della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 cc sono regolati dall'art. 1224 cc comma 1. Disposizione la quale, in deroga all'art. 1223 cc, ha la funzione di rendere **"tipico"** il danno da inadempimento. Al creditore il danno è liquidato mediante la corresponsione dei frutti civili interessi (art. 1231 Codice Abrogato). La giurisprudenza di legittimità **pur avendo affermato il principio** che il danno risarcibile nella fattispecie di cui all'art. 1224 cc comma 2 è limitato al pregiudizio che tra esse è prevedibile in modo oggettivo, al momento dell'insorgenza del rapporto obbligatorio (art. 1225 cc): : la svalutazione monetaria, la cui misura non è coperta dagli interessi ; **ancora non avverte** come solo il maggior danno dedotto dal creditore è regolato da una obbligazione di "valore", di cui al comma 2 dell'art. 1224 cc. Questa soggetta alla disciplina ordinaria della responsabilità contrattuale per inadempimento (art. 1218 cc). La S.C. **non percepisce** che la disposizione del comma 2 art. cit. aveva la funzione di ristorare il creditore dal pregiudizio che, solo eventuale, non era coperto dal saggio degli interessi legali, in dipendenza della modifica negativa del valore economico del potere di circolazione della valuta nel mercato. Potere di circolazione, il cui valore economico prima della novella dell'art. 1284 cc, comma 1 (art. 1231 Codice Abrogato) era derogabile nei minimi ed immutabile nella

e convenzionali (art. 1284 cc, D.L.vo 231/2002 Legge 108/96 e Legge 24/01), e delle clausole penali afferenti una obbligazione pecuniaria (Direttiva 2008/48/CE) superando il sistema di determinazione del saggio legale, presunto, sostituito da criteri di quantificazione variabili che sono tratti dal mercato finanziario e del credito, ed in generale per effetto della sostanziale stabilità del potere di circolazione dell'euro rispetto al mercato degli scambi.

sua misura. Pregiudizio che, invece, dopo la modifica della norma , è sempre coperto dagli interessi , in quanto il saggio degli interessi legali è inderogabile ed il potere economico della valuta è rapportato al costo della "disponibilità" del denaro nel mercato (art. 1284 cc)¹⁴. L'art. 1224 cc nel sistema vigente disciplina ormai solo una obbligazione di valuta, in quanto il danno che subisce il creditore è risarcito dai frutti civili del denaro, i quali sono ragguagliati nella misura al costo del potere di circolazione della la valuta nel mercato finanziario e del credito. La S.C. ancora non **ravvisa** che l'art. 1224 cc 1 comma è espressione del principio "**nominalistico**" di cui all'art. 1277 cc, in quanto il creditore, dopo la mancata consegna della somma di denaro, bene mobile fungibile valuta, può ottenerne in via giudiziale la consegna avvalendosi della tutela "**monitoria**" art. 633 c.p.c.¹⁵ . Tutela che invece sarebbe preclusa per il creditore in dipendenza della trasformazione dell'obbligazione pecuniaria di valuta in un debito di valore. La responsabilità contrattuale del debitore per inadempimento di una obbligazione pecuniaria di valuta **non modifica** né la misura numerica della prestazione né la natura giuridica dell'obbligazione (art. 1224 cc 1 comma). Il debitore nelle obbligazioni **portables** è chiamato a corrispondere al creditore gli interessi di mora di cui al cit. art. in modo automatico ex art. 1219 cc 2 comma n.3, senza che questi sia tenuto a promuovere una azione giudiziale di inadempimento per colpa . Gli interessi di mora come gli interessi, di cui all'art. 1282 cc, sono dovuti dal debitore a prescindere dalla sua responsabilità per colpa, dall'esistenza del danno e/o del maggiore danno. Il regime giuridico degli interessi di cui agli artt. 1815 cc, 1224 comma 1 e 1282 cc è unico.

¹⁴ L'esigenza di sottoporre a controllo il valore economico della disponibilità del denaro è strettamente correlata alla natura economica e giuridica del bene mobile denaro che è oggetto della prestazione di consegna dell'obbligazione pecuniaria ; il quale è dotato esclusivamente di un potere di circolazione nel mercato per il suo valore nominale .

¹⁵ Cass. S.U. N. 19499/2008. La S.C. da tempo ha affermato che la valuta è un bene della vita , il quale è dotato di un potere economico e giuridico in se ancorché potenziale e correlato al suo utilizzo irregolare , circolazione nel mercato.

4. Il rilievo pratico delle suddivisioni per categorie degli interessi

La permanenza nella giurisprudenza di una **suddivisione terminologica e concettuale** tra gli interessi compensativi /corrispettivi ed interessi di mora (**Ainoi !**) produce ancora effetti negativi nel sistema giudiziario , in quanto l'esistenza del principio consente ancora ai **Tribunali** di sostenere, in modo incauto, come la normativa "*anti usura*" è riferita solo agli interessi corrispettivi. Gli interessi di mora secondo l'assunto hanno "**contenuto**" e "**funzioni**" che sono "**risarcitorie**" e la normativa anti usura invece è destinata a reprimere gli "**abusi**" correlati al "**costo**" dell'erogazione del credito , il quale sarebbe remunerato solo dagli interessi corrispettivi. Egesi questa che è sostenuta solo dai Tribunali ¹⁶ e si pone in contrasto con gli orientamenti della S.C. e delle Corti di Merito ¹⁷. La Cassazione invece con effetti sostanziali continua a distinguere solo tra gli interessi di mora e le clausole penali le quali sono afferenti all'inadempimento di una obbligazione pecuniaria di valuta ,

¹⁶Per la rilevanza della clausola con cui si convengono interessi di mora e la nullità assoluta di tutti i patti con cui si convengono interessi. Tribunale Udine, 26/9/2014 (rilevanza inter. Moratori e applicazione art. 1815 II comma), Tribunale Cassino, 15/09/2015 (art. 1815 II comma), Tribunale Salerno, Sez. I, 29/05/2015, Tribunale Bari, 19/05/2015, (interessi moratori penale di anticipata estinzione) Tribunale Monza, Sez. III, 27/03/2015, Tribunale Milano, Sez. VI, 20/05/2015, Tribunale Monza, Sez. III, 08/03/2015, Tribunale Padova, 13/01/2015, Tribunale Reggio Emilia, Sez. III, 27/07/2015, Tribunale Trento, 18/03/2016, Tribunale Trento, 18/04/2016.

Per la pretesa irrilevanza degli interessi di mora e/o la nullità relativa della clausola con cui essi si convengono - Tribunale Milano, Sez. 12, 03/12/2014 (in rilevanza interessi di mora in quanto diversi dagli interessi corrispettivi), Tribunale Parma, 25/07/2014 (rilevanza interessi usurari e nullità ex art. 1815 cc 2 comma, Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, 04/12/2014 (somma di interessi in senso tecnico più commissioni spese ecc.), Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, 25/08/2015, Tribunale Ivrea, 26/02/2016 (nullità relativa art. 1815 cc 2 comma), Tribunale Milano, 08/03/2016 (nullità relativa), Tribunale Venezia, Ordinanza, 27/11/2014. Ed materia di clausole penali che sono afferenti all'inadempimento di una obbligazione pecuniaria - Cass. Penale, Sez. II, udienza 25/10/2012-05/02/2013 N. 5683 la quale si pone in contrasto con il principio che gli interessi di mora assolvano la medesima funzione di una clausola penale Cass. N. 8481/2001 .

¹⁷La S.C. ha ormai affermato il diverso principio che gli interessi sono "*tutti rilevanti*" ai fini del superamento del tasso soglia questi a "*qualunque titolo*" siano pattuiti dalle parti del rapporto; e come alla determinazione della loro misura concorrono anche le spese che sono sostenute dal debitore per la erogazione del credito - Sentenze N. 1350/2013 e 12965 /2016. Corte D'Appello di Roma, Sez. II, 07/07/2016, "*Gli interessi di mora rientrano nel perimetro di operatività degli artt. 644 cp e 1815 cc, 2 comma, e determinano, nel caso di patto usurario, la gratuità dell'intero finanziamento*".

nonostante esse siano considerate dalla normativa Comunitaria una delle componenti che concorre alla determinazione del tasso soglia art. 19 Direttiva 2008/48/CE. La giurisprudenza di legittimità e di merito consentono l'applicazione congiunta al medesimo rapporto, nonostante le clausole penali e gli interessi di mora -- che sono ambedue rilevanti ai fini dell'accertamento del tasso tecnico di interesse applicato al rapporto -- assolvano le medesime funzioni, in quanto sono destinate a predeterminare tra le parti il valore economico della privazione della disponibilità della cosa denaro dopo la scadenza del termine di consegna.

I "contratti per adesione" (art. 1341 cc) i quali sono predisposti dagli Argentari per regolare i rapporti di erogazione del credito traggono in "inganno" l'aderente sulla effettiva misura del tasso tecnico applicato al rapporto di erogazione del credito. Questi "frammentano" gli elementi che "concorrono" alla sua determinazione (art. 644 c.p.); ingenerando "confusione" nell'aderente sulla entità effettiva del tasso tecnico applicato al rapporto. Le componenti che concorrono alla determinazione dello stesso infatti sono poste al di fuori della misura del saggio di interesse convenuto e "trasfuso" nel contenuto contrattuale; ivi comprese le clausole penali, tali ex art. 19 Direttiva 2008/48/CE¹⁸. Le clausole penali, se tra le parti è convenuto anche un tasso di interesse di mora, "**elevano**" la misura convenzionale del valore della privazione del denaro, tasso tecnico, e "**duplicano**" la misura del danno; nonostante nel sistema italiano sia fatto espresso "**divieto**" al creditore di pretendere un ulteriore danno se tra le parti è convenuto un tasso di mora, art. 1224 cc 1 comma ultimo inciso.

Contratti per adesione, il cui contenuto è "uniforme" tra gli operatori professionali e per come predisposti consentono agli Argentari di ottenere un prezzo effettivo della concessione in uso del denaro che nel sistema di erogazione del credito al consumo è di gran lunga superiore al tasso tecnico. Saggio di interesse convenuto, il quale

¹⁸ Nota sull'applicabilità diretta delle norme comunitarie – Cass. 29/05/2014 N. 11905.

nell'idea dell'aderente rappresenta la misura degli interesse applicata al rapporto di finanziamento. La stessa è "ingannevole" poiché è solo "apparente" ed in molti casi, dopo aver effettuato dei complessi calcoli finanziari, si rileva superiore al tasso soglia. Tanto impone all'interprete di effettuare un serio tentativo per ricostruire il sistema normativo e giurisprudenziale del bene valuta, delle obbligazioni pecuniarie e degli interessi, in modo tale che sia privo di "contraddizioni" concettuali e terminologiche, le quali nella applicazione giurisdizionale della S.C. sono prive di rilievi sostanziali.

5. Gli indirizzi della giurisprudenza di merito e di legittimità

- 1) Secondo la giurisprudenza dei Tribunali gli interessi **c.d. "corrispettivi"** maturano nella "**fase fisiologica**" del rapporto, nel periodo di "**dilazione**" dell'obbligo di consegna del denaro che è concesso dal mutuante art. 1813 cc, ed hanno la funzione di remunerare la concessione in uso temporaneo della disponibilità.
- 2) Gli interessi di **mora** maturano "**dopo**" **la scadenza del termine di consegna**, nella "**fase patologica**" del rapporto e risarciscono il creditore dalla privazione della disponibilità. La disposizione dell' art. 644 c.p. secondo l'assunto dei Tribunali di merito è riferita ai soli interessi c.d. corrispettivi.
- 3) In alternativa alla pretesa irrilevanza degli interessi di mora, alcuni Tribunali "**limitano**" gli effetti che sono connessi alla natura usuraia del patto con cui i primi sono convenuti, ex art. 1815 cc 2 comma¹⁹, mediante una nullità relativa (art. 1419 cc) preservando l'efficacia del diverso patto con cui si convengono gli interessi c.d. corrispettivi e/o applicano al rapporto gli interessi legali art. 1339 cc. Ciò in modo tale da reintrodurre nel sistema la normativa previgente alla modifica dell'art. 1815, 2 comma. Tale orientamento, come il precedente, prende le mosse dalla pretesa esistenza di una "**diversità funzionale**"

¹⁹ Il superamento del tasso soglia del patto con cui convengono interessi di mora.

tra i c.d. interessi corrispettivi e/o compensativi e gli interessi moratori; poiché i giudici di "*prime cure*" ripropongono il "*leitmotiv*" per cui sussisterebbe una differenza "**ontologica**" tra le categorie. Espressione ripetuta in forma di "**slogan pubblicitario**" ma priva di supporto normativo. La suddivisione tra gli interessi fa sì che la nullità della clausola con cui si conviene una delle tipologie non travolga i patti con cui si convengono interessi di altro tipo ex art. 1419 cc, L. 108/96 e 24/01.

4) La Sez. Penale della S.C. poi afferma come gli interessi di mora e le **clausole penali**, le quali sono correlate all'inadempimento di una obbligazione pecuniaria, hanno tra esse natura e funzioni diverse. Tanto consente al soggetto che eroga il credito di applicare al rapporto in via "*concorrente*" sia le clausole penali che gli interessi di mora senza che le prime siano considerate una delle componenti del saggio tecnico ²⁰.

5) La Banca d'Italia secondo le contestate esegesi procede alla stima del costo del denaro nel mercato del credito ²¹ mediante il rilevamento dei soli "*tassi medi*" che in esso sono praticati per tipologie di rapporti. Il rilevamento sarebbe riferito solo agli interessi c.d. corrispettivi, i quali remunerano la concessione in uso del denaro, con esclusione dei tassi

²⁰ Le difese delle Banche assumono come la normativa antiusura è limitata ai soli "*c.d. interessi corrispettivi*" i quali operano nella fase "*fisiologica*" del rapporto durante il periodo di dilazione dell'obbligo di consegna del denaro che è convenuta tra le parti a fronte di un corrispettivo in interessi. Corrispettivo il quale "*remunera*" il mutuante e/o finanziatore dalla privazione delle disponibilità del denaro. *E continuando*, queste poi sostengono gli *interessi moratori* vengono in rilievo nella fase "*patologica*" del rapporto ed assolvono funzioni diverse, "*risarcitorie*". Fase "*c.d. patologica*" che nelle obbligazioni pecuniarie consta sempre nel protrarsi della disponibilità del denaro in capo ad altri, oltre il termine che convenuto per la consegna o allo spirare del termine della dilazione, es. rate o mutuo. E seguendo un *leitmotiv*, le clausole penali afferenti l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, esulano dalla disciplina degli interessi anche di mora poiché assolvono funzioni diverse. Queste nella prassi sono utilizzate dalle finanziarie le quali lucrano su modesti ritardi del finanziato nella consegna di altrettanto modeste somme di denaro. Principi che si pongono in aperto contrasto con la Legge 108/96, 24/01, art. 1284 cc e l'art. 1224 cc e 19 Direttiva 2008/48/CE la cui disposizione è direttamente applicabile in Italia, anche se il legislatore italiano in modo opportuno per le finanziarie non ne ha trasfuso il contenuto nell'art. 121 TUB.

²¹ SDRAFFA Piero, "The Laws of Returns under Competitive Conditions", The Economic Journal, XXXVI, 1926, pp. 535-550, (tradotto in italiano con il titolo "Le leggi della produttività in regime di concorrenza", in Economia pura, a cura di G. Del Vecchio, Utet, Torino, 1937. L'Autore nel suo scritto, poi ripreso da molti, evidenzia come il mercato non opera mai in un regime reale di libera concorrenza, tanto meno ciò si verifica se il mercato è controllato da un oligopolio di operatori professionali tra essi vincolati da accordi interbancari,

di mora, in quanto questi hanno appunto un "contenuto risarcitorio" e sono diversi per natura e funzione dai primi.

6.Osservazioni critiche

Il principio di cui ai punti **1)** e **2)**, si pone in aperto contrasto con la normativa vigente la quale non suddivide per categorie gli interessi ai fini del superamento del tasso soglia L. 24/01. La legge invece dispone che tutti gli interessi sono rilevanti e che il "calcolo" del tasso tecnico medio convenuto e/o applicato al rapporto di erogazione del credito deve essere effettuato tenendo conto di tutte le remunerazioni che sono convenute e/o applicate dalle parti²²; nelle stesse sono comprese le clausole penali se connesse all'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, **(punto 4)**; poiché sono una delle componenti che concorrono alla determinazione della sua misura, ex art. 19 Direttiva 2008/48/CE.

Nel rapporto contrattuale, inoltre, la presenza delle clausole penali non è compatibile con il patto con cui si convengono gli interessi di mora, atteso il divieto, di cui all'art. 1224 cc 1 comma, ultimo inciso, Cass. 8481/2001. Il superamento del tasso soglia, **(punto 3)**, travolge tutte le convenzioni che sono afferenti la produzione di interessi rendendo l'erogazione gratuita, art. 1815 cc 2 comma. In ogni caso, i principi di cui ai punti **1)**, **2)**, sono privi di rilievo giuridico. Invero, è solo un esercizio verbale sostenere che nelle obbligazioni pecuniarie di valuta esista una differenza tra la fase **c.d. fisiologica** del rapporto, che ha dato origine alla obbligazione pecuniaria e la fase **c.d. patologica** che è quella successiva al termine di scadenza.

L'obbligo di riconsegna nei rapporti di erogazione del credito è

²² La S.C. ai fini del superamento del tasso soglia riconosce il rilievo delle remunerazioni (costi) che concorrono alla determinazione del tasso tecnico ed il rilievo degli interessi a qualunque titolo pattuiti , assumendo come la misura del tasso convenuto : legale , convenzionale o di mora , convenuto , così determinato , se ha natura usuraia rende gratuito il rapporto .

immediato ed insorge in capo al debitore già al momento della consegna del denaro (art. 1813 cc)²³, questo è unico non è dato distinguere tra la fase della "**dilazione**" e la fase che è successiva alla "**scadenza del termine**". L'eventuale inadempimento da parte del debitore dell'obbligo di pagare i ratei di mutuo in cui l'esecuzione della riconsegna è suddivisa produce solo la eventuale decadenza dal beneficio del termine art. 1186 cc. L'inadempimento non determina la risoluzione del rapporto contrattuale, mutuo, che consta in una unica attribuzione patrimoniale, o la trasformazione del rapporto obbligatorio di consegna in una obbligazione di valore (art. 1224 cc n. 1). Tant'è che il creditore, se il mutuo è redatto per atto pubblico e lo stesso è titolo esecutivo dell'obbligo restitutorio, potrà intimare precetto al debitore per le somme mutate, consegnate, e per gli accessori che venivano convenuti e poi proporre azione di espropriazione o, in mancanza di titolo esecutivo, potrà ottenere una ingiunzione di pagamento per la consegna della cosa mutuata, capitale, e per gli interessi. Strumenti di tutela giurisdizionale che sono preclusi per le obbligazioni di valore le quali presuppongono l'accertamento tra le parti, ed in maniera definitiva, della somma numerica che è dovuta, cui consegue la relativa esigibilità. E tra l'altro, al creditore è preclusa l'azione, di cui al 2 comma dell'art. 1224 cc, se il rapporto ha ad oggetto l'erogazione del credito, in quanto la svalutazione monetaria (art. 1224 cc 2 comma), è un "**rischio**" tipico di impresa che l'Argentario deve sopportare.

Gli interessi, comunque essi siano denominati, "**remunerano**" il creditore dalla privazione della disponibilità della cosa nel tempo, sia durante la "**dilazione**" che dopo la scadenza del termine di essa. Le parti pattuendo gli interessi di mora diversificano la misura degli stessi in relazione al tempo di utilizzo del denaro, periodo della dilazione, e dopo lo spirare del termine accordato. Tale attività ha la

²³ Il mutuo si sostanzia in una attribuzione patrimoniale unilaterale di cose fungibili, somme di denaro, che è effettuata dal mutuante in favore del mutuatario e da essa insorge in modo immediato per il mutuatario un obbligo restitutorio, (art. 1813 cc) la cui esecuzione può essere dilazionata nel tempo.

funzione di "*stimare*" tra esse il valore della privazione del denaro in modo diverso nel tempo. E tanto si realizza secondo un sistema tipico ed oggettivo poiché è indipendente dalla responsabilità per colpa del debitore nell'esecuzione della consegna (art. 1231 Codice Abrogato 2 comma).

Il diritto/obbligo alla corresponsione degli interessi di mora matura in favore del creditore a prescindere dalla colpa e dal danno, ex art. 1224 cc comma 1 (**punto 4**).

La presenza delle clausole penali tra le componenti che concorrono alla determinazione della misura del saggio di interesse che è applicato al rapporto -- questa introdotta dalla normativa Comunitaria art. 19 Direttiva 2008/48/CE -- è **incompatibile** con la pretesa distinzione tra interessi corrispettivi, compensativi e di mora; poiché le stesse elevano in modo rilevante la misura del tasso tecnico legale o ultralegale che è convenuto e/o applicato al rapporto ²⁴. Gli interessi a ben vedere così come le clausole penali hanno tutte funzioni che sono risarcitorie ²⁵ rispetto alla privazione della disponibilità del denaro di cui altri gode (artt. 820 ed 821 cc). Quanto agli effetti dell'accertamento dell'usura nel rapporto di erogazione del credito (**punto 3**) questi sono regolati in modo chiaro dal nuovo disposto dell'art. 1815 cc 2 comma, che ne determina la gratuità. Le "*attività*" esercitate dalla Banca d'Italia (**punto 5**) sono prive di rilievo giuridico ai fini della "*qualificazione*" di quali siano gli elementi giuridici che concorrono all'accertamento del superamento del tasso soglia, interessi corrispettivi e/o di mora. La L. 24/01 "**non distingue**" tra gli interessi ai fini dell'accertamento del tasso soglia e la Banca d'Italia non ha poteri legislativi né

²⁴ Il testo dell'art. 19 della Direttiva Europea 2008/48/CE in modo illegittimo non veniva recepito nell'art. 121 TUB. La disposizione comunque è direttamente applicabile nel sistema giuridico italiano. Secondo la norma Comunitaria, le clausole penali afferenti l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria sono rilevanti ai fini della determinazione del tasso degli interessi art. 19 Direttiva e concorrono al calcolo della misura del saggio di interesse applicato al rapporto. Le clausole penali sono equiparate ad un costo che il debitore deve sopportare per l'erogazione del finanziamento al pari degli interessi legali, ultralegali ed ultralegali di mora di cui all'art. 1224 cc. Le stesse invero come gli interessi remunerano il creditore dalla privazione del valore economico e giuridico potenziale di cui è dotato il denaro oggi pari al costo che sopporta il debitore per l'erogazione del credito.

²⁵ LIBERTINI Mario, voce Interessi, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano.

giurisdizionali. Questa è chiamata a "rilevare" il tasso tecnico medio degli interessi i quali sono convenuti nei rapporti di erogazione del credito e tale attività deve essere svolta in "**ottemperanza**" alle disposizioni, di cui all'art. 2 della L. 24/01²⁶. Regole le quali sono dettate dalla norma penale e sono soggette a riserva di legge (art. 3 c.p.). Le stesse non sono "**modificabili**" da pretese "**attività amministrative**" che venivano attribuite alla Banca d'Italia mediante norme di rango inferiore rispetto alla legge. In ogni caso, tutte le attività di "**stima**" del costo di un bene, nel caso denaro, che sono svolte nel mercato, nell'ipotesi del credito, hanno ad oggetto il rilevamento del "**valore medio**" di esso ; cioè: la "**stima**" del costo della disponibilità del denaro. Queste devono essere riferite ai prezzi correnti; senza tenere di conto delle situazioni "**anomale**" rispetto al valore corrente della disponibilità. Fenomeni "**anomali**" di "**ribasso**" del costo, es. tassi agevolati, o "**rialzo**", es. interessi di mora, i quali secondo l'apprezzamento delle parti sono destinati a stimare il valore della privazione della disponibilità della cosa, in modo diverso, nel tempo. I fenomeni "**anomali**" che interessano il valore corrente di mercato di un bene non possono essere assunti quale "**criteri oggettivi di stima dei beni**" ; in quanto essi possono determinare una lievitazione della misura del tasso soglia d'usura, che non è giustificata dalla stabilità dei prezzi dei beni nel mercato degli scambi e del denaro nel mercato finanziario e del credito²⁷.

7.L'obbligazione pecuniaria di valuta e la prestazione di consegna della merce denaro nel diritto positivo.

Il legislatore del '42 riserva alle obbligazioni pecuniarie di valuta -- nell'ambito del regime giuridico unico dei beni mobili e delle

²⁶ Sul punto FILIPPELLI Michele, " L'usura nel diritto civile ", nella presente pubblicazione.

²⁷ SDRAFFA Piero, "The Laws of Returns under Competitive Conditions", The Economic Journal, XXXVI, 1926, pp. 535-550, (tradotto in italiano con il titolo "Le leggi della produttività in regime di concorrenza", in Economia pura, a cura di G. Del Vecchio, Utet, Torino, 1937.

obbligazioni di cui all'art. 813 cc ult. inc. -- una disciplina speciale ²⁸. L'obbligazione ha ad oggetto la consegna di un quantitativo di denaro, valuta di Stato, determinato nella misura numerica secondo il suo valore "**nominale**", e deve essere eseguita con moneta avente corso legale al momento del pagamento, (art. 1277cc) ²⁹. La quantità numerica della prestazione oggetto di attribuzione patrimoniale è **immutabile nel suo valore nominale**; tant'è che la legge impone che venga convertita "**in moneta legale ragguagliata per valore alla prima**" se è riferita ad una moneta la quale non ha più corso legale, in quanto è cessato al momento del pagamento (art. 1277 cc comma 2). Principio cui sono soggette anche le obbligazioni pecuniarie contratte in moneta estera, valuta che ha corso legale nello Stato Estero; fatta salva l'eccezione di cui all'art. 1280 cc. Norma, che ormai è superata dai tempi, in quanto in Italia è venuto meno il corso di monete "**oro**" e nel sistema monetario mondiale è cessata la convertibilità in oro delle banconote ³⁰.

²⁸ ASCARELLI "Obbligazioni pecuniarie" in Commentario del Codice Civile, a cura di Scialoja e Branca, Roma e Bologna; QUADRI "Le obbligazioni pecuniarie" in Trattato di Diritto Privato, P. Rescigno, Utet, Torino, 1984; BOLAFFIO "Delle obbligazioni commerciali in generale" in Codice di Commercio Commentato a cura di Bolaffio, Rocco e Vivante, Torino, 1932, pg. 254; DI STASIO voce "Somma di denaro" in Nuovissimo Digesto, Vol. XVI, Utet, Torino, 1970, pg. 866.

²⁹ Le S.U. della S.C. affermano il principio codificato che in pagamento deve avvenire in denaro, pur consentendo al debitore, se il rifiuto che è opposto da parte del creditore è contrario a buona fede, di adempiere mediante strumenti equipollenti: assegni circolari. - Cass. Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617 - Cass. 19/02/2000, n. 1913; Cass. 16/07/2003, n. 11151.

³⁰ La norma è ormai priva di rilievo giuridico. Il sistema monetario mondiale "esclude" la convertibilità in oro delle valute di Stato, ed in Italia è cessato il corso delle monete oro. L'art. 1280 cc consentiva alle parti dell'obbligazione pecuniaria di scegliere una specie di moneta nazionale o estera coniata in un metallo nobile, oro, argento, ed impone al debitore di effettuare il pagamento "*mediante tante unità di lire o sterline o dollari oro*" art. 1280 comma 1, apponendo la clausola "oro valore". Nella ipotesi che è regolata dal primo comma si è in presenza di una obbligazione di valuta da eseguire mediante uno specifico genere monetario. Il secondo comma, invece, avendo le parti fatto riferimento alla "moneta oro valore" disponeva che l'obbligato era tenuto a corrispondere al creditore una quantità di "*moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta*": (art. 1280 cc comma 2 cc), nell'ipotesi in cui il valore intrinseco della moneta oro si fosse *alterato*, o il debitore non poteva reperire la moneta oro valore; o questa non aveva più corso al momento del pagamento. I Maestri assumevano che questa fosse una obbligazione di valore. L'assunto non è condivisibile, in quanto, nella fattispecie regolata dal 2° comma, non si era in presenza di una obbligazione di valore ma di una speculazione finanziaria legata all'andamento della quotazione della moneta oro. Il creditore rendendo "*immutabile*" la quotazione della moneta oro, al momento dell'insorgenza dell'obbligazione, nella fattispecie di cui al primo comma poteva trarre vantaggio dalle variazioni al "*rialzo*" del valore della moneta oro, in quanto il debitore doveva adempiere l'originaria obbligazione di valuta nella quantità nominale convenuta secondo le ordinarie regole delle obbligazioni pecuniarie di valuta (art. 1280 cc 1° comma). Questi, in ipotesi di modifica al ribasso del valore della moneta oro poteva speculare sul modifica del rapporto di conversione tra la moneta corrente, rispetto al valore costante ed

Il codice disciplina le forme di produzione degli interessi (art. 1282 cc comma 1 e 2), la misura del saggio legale antecedente e successivo alla domanda giudiziale; nonché i requisiti formali³¹ del patto con cui le parti possono elevarne la misura (art. 1284 cc 2 comma); impone il **divieto** al maturare di interessi sugli interessi, art. 1283 cc c.d. anatocismo.

L'obbligazione pecuniaria ha ad oggetto un "**dare**" la consegna di una cosa³². Il soggetto che è "*oblato*" dalla consegna di una quantità di denaro può liberarsi della obbligazione solo mediante la "**traditio**" la "**consegna reale**" della cosa denaro che è "**immutabile**" nel suo valore "**nominale**", anche nelle ipotesi in cui essa è soggetta a "**conversione**" ex art. 1277 cc 2 comma, art. 1278 cc ed art. 1279 cc. Ciò in quanto al momento della consegna alla somma numerica oggetto della prestazione se ne sostituisce un'altra che può essere diversa nella misura ma è equivalente alla prima secondo il rapporto di conversione³³.

Il soggetto oblato della consegna della merce non può liberarsi dall'obbligazione pecuniaria in denaro anche a fronte del "**rifiuto**"

immutabile della moneta oro; conseguendo, al momento del pagamento, una quantità di valuta corrente superiore a quella percepibile se la conversione si fosse realizzata al momento dell'insorgenza dell'obbligazione "oro-valore". Ma se la moneta corrente si apprezzava rispetto alla quotazione che essa aveva rispetto alla moneta oro al momento dell'insorgenza dell'obbligazione, il cambio immutabile della moneta oro, penalizzava il creditore, in quanto diminuiva la misura numerica di valuta corrente dovuta dal debitore, a seguito del suo apprezzamento rispetto all'originario rapporto di conversione tra la moneta oro e la moneta corrente. Se l'obbligazione di cui al comma 2 dell'art. cit. fosse stata un'obbligazione di valore il creditore avrebbe avuto diritto alla rivalutazione del valore nominale in moneta corrente in cui era convertibile la moneta oro al momento dell'insorgenza dell'obbligazione e non già il diritto alla conversione in moneta corrente secondo un rapporto immutabile per la sola moneta oro. Sul punto TRIMARCHI Pietro, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano: che esclude la natura di una obbligazione di valore alla fattispecie di cui all'art. 1280 cc ed in senso contrario BARBERO Domenico, Sistema di diritto privato, Utet, Torino, DI STASIO, voce somme di danaro, in Novissimo Digesto, Utet, Torino. ASACARELLI Tullio, le obbligazioni pecuniarie, in Commentario al Codice civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna - Roma.

³¹ Cass. 11/02/2014 n. 3017.

³² Tale è esegesi che si trae dal diritto positivo, se l'interprete affrontata la trattazione dell'obbligazione pecuniaria e degli interessi mediante una interpretazione sistematica della disciplina sostanziale e della tutela processuale. Ciò, senza procedere ad una preventiva qualificazione giuridica della valuta utilizzando le teorie economiche invalse in materia, che fatte proprie dai Maestri, ripropongono nel codice del '42 una suddivisione del regime giuridico della moneta corrente, per funzioni da essa assolve: bene giuridico, strumento, unità di misura.

³³ Si pensi ad una obbligazione in lire da un milione che oggi è adempiuta in euro il creditore otterrà in euro il corrispondente valore espresso in lire. DI STASIO voce "Somma di danaro" in Nuovissimo Digesto, Vol. XVI, Utet, Torino, 1970, pg. 866. BARBERO Domenico, Sistema di diritto privato, Utet, Torino.

opposto dal creditore ad accettare la stessa. Questi deve eseguire l'**"offerta reale"** della cosa mediante un P.U. ai sensi degli artt. 1209 cc, 73 e 74 att. c.c. e se perdura il rifiuto deve procedere alla **messa a disposizione del creditore** della somma di denaro mediante **"deposito"**, ex art. 1210 cc 1 comma. Solo l'accettazione della quantità di moneta corrente in tale forma depositata o una sentenza che dichiara valido il deposito **"estingue"** l'obbligazione art. 1210 cc 2 comma³⁴.

Il regime giuridico della **"cosa"** denaro è il regime dei **beni mobili di genere** ed il diritto agli interessi è correlato alla **"privazione"** della disponibilità della cosa di cui altri gode in luogo del creditore della consegna. Infatti, il debitore deve **"offrire"** al creditore che ha **"rifiutato"** la consegna della valuta anche gli interessi, i frutti civili della prima che sono maturati nell'arco temporale intercorrente tra la scadenza del termine per la consegna della cosa ed il momento dell'offerta reale di cui all'art. 1212 cc n. 2. L'**"offerta reale"** della cosa denaro **"esonerà"** il debitore dall'obbligo di corrispondere i frutti. Il debitore è liberato solo a fronte della cessazione della **"disponibilità"** delle somme offerte nelle forme di legge. L'obbligo legale di corrispondere gli interessi dalla legge è correlato alla **"privazione"** della **"disponibilità"** della cosa denaro di cui si avvantaggia il debitore a danno del creditore art. 820 cc ed 821 cc. Si tratta per come avvertito di un obbligo **"tipico"**, **"oggettivo"** in quanto prescinde dal comportamento **"diligente"** osservato dal debitore nell'esecuzione dell'obbligo e dal **"rifiuto"** opposto dal creditore³⁵.

La **consegna** è un obbligo di **natura reale**, in quanto la semplice manifestazione della volontà di adempiere da parte del debitore non

³⁴ MENGONI Luigi, Obbligazioni di "risultato" e Obbligazioni di "mezzi", in Riv. Dir. Com., 1945, I, 185 e ss. 280 e ss. e 366 e ss.

MENGONI Luigi, Gli acquisti a non Domino, 3° Edizione Giuffrè, Milano 1975; RENNER, Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale, Un contributo alla critica del diritto civile, Bologna, 1981, p. 124; ROCCO, Principi di diritto commerciale, 1928, I, Giuffrè Milano.

³⁵ MONTEL, voce Frutti in Novissimo Digesto, Utet, Torino; BRETONE, Voce i Frutti Diritto Romano in Novissimo Digesto, Utet, Torino.

esclude il ritardo né viene meno l'obbligo di corrispondere gli interessi maturati dopo la scadenza. Nelle obbligazioni pecuniarie, infatti, l'**"offerta non formale"** della prestazione dovuta (art. 1220 cc) **"esclude la mora del debitore" "solo"** se alla prima è correlata la **"messa a disposizione"** del creditore **"della somma numerica"** di denaro mediante strumenti giuridici che sono considerati **"equipollenti"** al pagamento in denaro, es.: libretto di deposito, assegno circolare, bancario, i quali devono essere intestati al creditore. E tanto equivale ad affermare che gli effetti pregiudizievoli del ritardo per il debitore sono esclusi solo dal pagamento, anche se lo stesso è effettuato mediante strumenti che sono diversi dalla cosa fungibile valuta ³⁶.

L'obbligazione pecuniaria **"di consegna"** della cosa e la fase di **"esecuzione della consegna della cosa"** sono tra esse **"autonome"** in quanto la prima ha contenuto e natura obbligatoria ed ingenera tra le parti l'obbligo; la seconda, che deve essere **"reale"**, segue il regime giuridico che è proprio dei beni mobili fungibili e resta insensibile al comportamento tenuto dalle parti. La fase esecutiva di consegna della cosa ha un regime giuridico ed un rilievo che è **"autonomo"** rispetto all'obbligazione pecuniaria; in quanto la sola intimazione al creditore a ricevere la prestazione, ancorché seria (art. 1220 cc), che non sia seguita dalla **"spoliazione"** perdita **della disponibilità della cosa** da parte del debitore, offerta reale art. 1209 cc, non esclude per il creditore il diritto ai frutti civili ³⁷.

Il creditore per conseguire l'adempimento giudiziale dell'obbligo di consegna può avvalersi di una tutela processuale che è speciale il Decreto di Ingiunzione. E ciò se la misura delle cose da trasferire è

³⁶ CASS. Sez. Un. n. 26697/2007.

³⁷ CATTANEO, Della mora del creditore, in Commentario, Scialoja, Branca, sub. Art. 1206-1217, Bologna, Roma, 1973, p. 61; CATTANEO Mora del creditore, in Digesto Civ. XI, Torino, 1994, p. 433; BIGLIAZZI GERI, Mora del creditore, in E.G. XX, Roma 1990, 1,2; Visentini, Bibliografia Cass. N. 22734/2014; Cass. N. 15352/2006; Cass. N. 13405/2001; Cass. Sez. Civile N. 26617/2007. Principio di buona fede; Cass. 09/10/2012 N. 17146.

³⁷ Cass. N. 8567/96; Cass. N. 14926/2010

"*determinata*" in una quantità numerica ed è "*esigibile*" la relativa consegna. Questa forma di tutela **c.d. monitoria** è comune alle obbligazioni che hanno ad oggetto la consegna di una quantità di cose fungibili determinate nella misura cui è equiparata la valuta o la consegna di una cosa determinata (art. 633 c.p.c.)³⁸. Cose fungibili la cui "*circolazione*" è soggetta appunto alle regole di cui all'art. 1378 cc.

8.La circolazione della cosa denaro e l'obbligo di corrispondere gli interessi nel diritto positivo

Ricapitolando: 1)l'obbligazione pecuniaria è il titolo da cui trae origine l'"*obbligo*" di consegna della merce fungibile valuta, ne determina la misura numerica "*nominale*" della prestazione, i tempi e le modalità dell' adempimento; 2)la consegna e la circolazione della cosa denaro seguono il regime dei beni mobili di genere (artt. 1277 cc, 1378 cc, 1153 cc). Infatti , la disponibilità della cosa **trasla** da una sfera giuridica all'altra mediante l'esecuzione della "*traditio*" così come nel sistema di "**circolazione dei beni mobili fungibili**" (art. 1153 cc e 1378 cc), cui è soggetta anche la valuta (art. 813 cc ult. inc). Il diritto del creditore agli interessi matura nella fase esecutiva della consegna art. 1282 cc e/o riconsegna (art. 1813 cc) la quale eventualmente è soggetta a dilazione (art. 1815 cc), al verificarsi di una fattispecie "**tipica**" espressamente disciplinata dal codice nell'ambito dei frutti civili (artt. 820 ed 821 cc e artt. 1282 cc, 1815 cc e 1224 cc). Parimenti, il soggetto che è oblatore della consegna della cosa denaro quando essa permane nella sua disponibilità, oltre il termine convenuto, è obbligato a remunerare al creditore il pregiudizio sofferto in conseguenza della privazione della disponibilità della cosa, di cui continua a godere in suo luogo (artt. 820 cc ed 821 cc).

³⁸ "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna". Art. 633 c.p.c.

Il diritto agli interessi è "**oggettivo**" in quanto discende dalla legge ed è indipendente dalla responsabilità per colpa e dal danno, (artt. 1244 cc 1 comma, 1282 cc, 1815 cc); essendo il debitore di una obbligazione pecuniaria di valuta contrattuale inadempita obbligato a corrispondere gli interessi, a prescindere dell'esistenza della colpa e della prova ed esistenza del danno (ex art. 1224 1 comma cc)³⁹. E tanto si realizza anche nella ipotesi in cui il creditore rifiuta la stessa senza motivo (art. 1206 cc e ss). Solo il possessore di "*buona fede*" della cosa denaro è "*esonero*" dall'obbligo di corrispondere gli interessi, così come nel regime dei beni mobili, (artt. 2033 e 2036 cc) Gli interessi maturano anche in presenza di una eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cc, con la sola esclusione degli interessi convenuti per la fase che è successiva alla scadenza del termine, interessi di mora. L'*exceptio doli* "**paralizza**" l'obbligo di consegna ma non "**esclude**" il diritto alla prestazione di consegna del denaro il quale permane nella disponibilità del soggetto oblatore.

Il creditore non può conseguire gli interessi di mora in quanto il protrarsi della disponibilità in capo al debitore è conseguenza del suo comportamento "**scorretto**" ma il debitore è chiamato a remunerare al primo il valore della disponibilità di cui gode⁴⁰. Le eccezioni alla mora automatica afferiscono l'obbligazione pecuniaria che è pagabile al domicilio del debitore PA, laddove la messa in mora "**formalizza**" il ritardo colpevole nell'espletamento dell'iter amministrativo di liquidazione, nonché la fattispecie, di cui all'art. 1282 cc 2 comma, la quale è anche essa soggetta a mora di cui all'art. 1219 cc comma 1, in quanto "*i frutti dei frutti*" diventano autonomi rispetto alla cosa madre solo dopo la richiesta. Ed infine la speciale ipotesi dell'art. 1499 cc laddove gli interessi legali o convenzionali maturano in quanto il compratore "*gode*" del bene consegnato e gode anche

³⁹ LIBERTINI Mario, Voce Interessi (in Enciclopedia del diritto), Giuffrè, Milano.

⁴⁰ L'eccezione paralizza il termine di scadenza non esclude il diritto alla consegna a prescindere dal comportamento diligente, non colpevole del debitore, il quale in modo improprio è ritenuto rilevante dalla S.C. nelle obbligazioni pecuniarie di valuta art. 1224 cc comma 1. Cass. 09/12/2013 n. 27437.

della disponibilità della valuta perché la consegna non è ancora esigibile.

Riassumendo , il debitore di una obbligazione pecuniaria di valuta "*portables*" è obbligato a corrispondere al creditore i frutti civili interessi in forza di un "*autonomo*" obbligo/diritto il quale matura per legge (art. 1282 cc e 1224 cc 1 comma) nella fase esecutiva della consegna allo spirare del termine (artt. 1182 e 1219 cc n 3), **indipendentemente** dal "**danno**" e dalla "**responsabilità**" per "**colpa**" del debitore, così come si verifica nella fattispecie della "**mora credendi**".

9.La mora automatica dell' obbligo di consegna di una cosa al domicilio del creditore, ex art. 1219 cc 2 comma n. 3

Le obbligazioni pecuniarie **portables** , pagabili al domicilio del creditore, sono soggette a "**mora automatica**" (art. 1219 cc comma 2, n. 3) la quale non richiede alcun "*atto*" formale del creditore, i suoi effetti si producono in dipendenza: della scadenza del termine per la consegna, di cui all'art. 1182 cc 3 comma; della mancata esecuzione della consegna della cosa mobile denaro, **potenzialmente fruttifera**, al domicilio del creditore. Il "**termine**" e la "**consegna**" sono elementi i quali esulano dalla volontà del creditore di mettere in "*mora*" il debitore; prescindono dal comportamento da esso tenuto e dal rifiuto che è opposto dal creditore a ricevere la prestazione ; non presuppongono l' accertamento di una **responsabilità contrattuale del debitore per colpa nell'adempimento**. La mora automatica (ex art. 1219 cc, comma 2 n. 3, **formalizza** solo: la scadenza del termine e la non esecuzione della **traditio**, la mancata traslazione reale della cosa denaro dalla sfera giuridica del debitore alla sfera giuridica del creditore e per il creditore dalla omessa consegna alla scadenza del termine matura in modo automatico il diritto ai frutti civili interessi. La mora automatica per mancata consegna della cosa è diversa: 1) dalla mora contrattuale per inadempimento, la quale presuppone la

domanda giudiziale del creditore, la prova della colpa e del danno art. 1218 cc⁴¹; 2) dalla mora "automatica" di cui all'art. 1219 cc, 2 comma n. 1, la quale è correlata alla lesione dolosa o colpevole del diritto del terzo responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cc e 2056 cc) da cui trae origine una obbligazione pecuniaria di valore risarcimento del danno per equivalente; 3) dalla mora, di cui all'art. 1219 cc comma 1, che non è automatica ed invece presuppone una manifestazione di volontà del creditore. A questo ultimo regime infatti sono soggette: le obbligazioni pecuniarie della PA **c.d. querables**, pagabili al domicilio del debitore, in quanto al pagamento è propedeutico un iter amministrativo di liquidazione del credito, di cui la mora formalizza il ritardo colpevole⁴²; nonché le obbligazioni pecuniarie che sono i **frutti civili** dei beni economici: gli affitti, le pigioni (art. 1282 cc 2 comma), i quali diventano "autonomi" dalla cosa madre solo a seguito della messa in mora nella consegna⁴³. Ad ogni modo la distinzione tra le fattispecie di mora, di cui ai n. 1 e 3 del 2 comma dell'art. 1219 cc, esclude che la mora automatica delle obbligazioni pecuniarie **portables** sia correlata alla lesione contrattuale di un diritto. Mentre, la distinzione tra la mora automatica di cui al n. 3 del comma 2 dell'art. 1219 cc e l'azione di responsabilità contrattuale esclude che esista una identità tra l'azione di cui al 1 comma dell'art. 1224 cc e l'azione di cui al 2 comma. E parimenti, l'inapplicabilità della mora ex art. 1219 2 comma n. 3 ai frutti civili della cose, esclude che la prima operi come una formalizzazione volontaria da parte del creditore del ritardo colpevole del debitore nella consegna della cosa. **"Alla fine delle fieri"**, il legislatore del '42 per il creditore ha voluto rendere "automatico" ed "oggettivo" il diritto agli interessi e nel contempo mantenere il regime giuridico delle obbligazioni pecuniarie civili, le quali regolavano la **circolazione della cosa** valuta, e ciò

⁴¹ Cass. 05/04/2016, n. 6545; Cass. 09/06/2004, n. 10894.

⁴² La normativa Comunitaria superava la previsione normativa per i crediti pecuniar afferenti la somministrazione di beni e prestazione di un servizio; Dlgs 232/2002.

⁴³ La giurisprudenza ha superato il principio equiparando il regime delle obbligazioni pecuniarie che hanno ad oggetto i frutti civili della cose economiche alle obbligazioni pecuniarie di valuta, assoggettando le stesse alla mora automatica di cui all'art. 1219 2 comma n 3 Cass. 09.12.2014, n 25853.

senza riproporre la norma speciale dell'art. 41 Codice Commercio 1882⁴⁴. Disposizione la quale era riferita alle sole obbligazioni pecuniarie commerciali art. 3 Codice Commercio 1882 e faceva decorrere il diritto agli interessi dall'esigibilità dell'obbligazione e non già dalla mancata esecuzione della consegna. Il legislatore del '42 infatti fa maturare il diritto agli interessi dal credito, dalla prestazione pecuniaria e non già all'obbligazione, "*i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente*" (art. 1282 cc). La disposizione si riferisce al titolare del diritto alla consegna della cosa denaro, al soggetto che ha diritto agli interessi se la prestazione è determinata in una somma numerica ed è esigibile e non già all'obbligazione pecuniaria. L'obbligazione pecuniaria è il titolo da cui trae origine l'obbligo di consegna; il diritto agli interessi è correlato alla "consegna" che trasferisce o non trasferisce la disponibilità della cosa.

10. La fonte da cui trae origine il diritto agli interessi

La "**fonte**" da cui trae origine il diritto agli interessi è la legge, la quale dalla mancata "consegna" di una somma determinata di denaro fa insorgere il relativo obbligo in capo al debitore sia nella fase esecutiva della dilazione (art. 1815 cc) sia alla scadenza del termine per essa convenuto (art. 1282 cc)⁴⁵.

⁴⁴ "*I debiti commerciali*" liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto".

⁴⁵ Il creditore della prestazione di consegna è privato della disponibilità della valuta che "offre" alla sfera giuridica del titolare un valore economico e giuridico potenziale. Valore che è correlato ad elementi oggettivi i quali sono ricavabili dal mercato della finanza e del credito e ad elementi soggettivi che sono afferenti la sfera giuridica del creditore, il quale ne può disporre, a seconda delle sue mutevoli esigenze. Specificatamente: il valore economico potenziale della disponibilità in termini oggettivi consta nelle opportunità di utilizzo del denaro nel mercato finanziario, del credito. La componente soggettiva di tale valore invece è correlata alle infinite opportunità, spesso momentanee, che offre l'impiego della cosa denaro ed è insuscettibile di apprezzamento "ex ante". A tale valore fa da "pandant" il bisogno soggettivo del debitore della liquidità.

Gli interessi; remunerano il valore "oggettivo" di tale privazione, il quale consta nel valore della disponibilità della valuta nel mercato finanziario e del credito; ed hanno tutti funzioni risarcitorie; sia nella fattispecie di cui agli artt. 1282 cc, 1284 cc, 1815 cc, che in quella di cui all'art. 1224 cc 1 comma, poiché ristorano il creditore dalla perdita delle opportunità che la valuta offre

La funzione assoluta dagli interessi è unica : **remunerare** il creditore dalla "privazione" della "disponibilità" della cosa denaro, di cui altri gode in suo luogo ⁴⁶, il diritto agli interessi matura come nelle ipotesi in cui un soggetto dispone di un bene della vita **potenzialmente fruttifero** in luogo del titolare (art. 1148 cc), secondo un sistema "tipico" che è proprio dei diritti reali . Tanto per come evidenziato esclude ogni rilievo giuridico alla pretesa suddivisione che esisterebbe tra la fase "fisiologica" della dilazione/concessione in uso, dalla fase "patologica" della mancata consegna. Infatti, in entrambi i casi, il diritto/obbligo agli interessi matura per legge sempre per effetto della mancata consegna della cosa che si protrae nel tempo e da cui un soggetto diverso trae beneficio a danno del titolare (art. 821 cc). Il patto (art. 1284 cc 2 comma) con cui si conviene un tasso tecnico di interesse ultralegale non è la fonte del diritto agli interessi, e ciò anche nei rapporti di erogazione del credito (art. 1815 cc). Lo stesso assolve solo la funzione di modificare la misura del saggio di interesse. La categoria autonoma degli interessi convenzionali avrebbe avuto ragione di essere nel sistema previgente dove la concessione in uso delle cose era gratuita , fatto salvo il patto contrario. Gli interessi legali e corrispettivi appartengono ad una unica categoria ad essa appartengono anche gli interessi legali, convenzionali e di mora di cui all'art. 1224 cc n. 1, in quanto l'obbligo

Valore della disponibilità che in quanto riferito ad una privazione deve essere delimitato secondo criteri oggettivi che siano estranei alle parti : una unità di misura temporale: i giorni che dura la privazione , e da un momento iniziale anche esso oggettivo da cui decorre la privazione : l'insorgenza dell'obbligo di consegna artt. 1815 cc, 1282 cc: . Il danno che è remunerato dagli interessi nella fattispecie, di cui all'art. 1224 cc 1 comma, è anche esso "oggettivo", "tipico " e "prescinde dalla colpa" e dall'esistenza del primo, ed è sempre correlato alla privazione della disponibilità del denaro. Lo stesso è liquidato mediante gli interessi della valuta secondo un sistema "tipico" che è comune a tutte le obbligazioni pecuniarie . La limitazione del danno ai soli frutti civili : legali , ultralegali e di mora trae la sua giustificazione nelle "infinite" opportunità d'uso che offre la valuta. Le quali hanno natura "soggettiva" , sono in continua evoluzione e non sono " prevedibili " "ex ante" tra i soggetti del rapporto obbligatorio al momento dell'insorgenza dell'obbligazione pecuniaria di consegna . La natura oggettiva del valore della privazione remunerata dagli interessi è dettata dall'esigenza pubblica di escludere dalla fattispecie la componente "soggettiva" del valore della disponibilità denaro ; in quanto è " imprevedibile " e può nel mercato può dare luogo a fenomeni "sperequativi" tra i privati. Ciò è contrario ai principi generali di "solidarietà" cui devono essere improntati i rapporti giuridici art. 2 e 3 Cost . Solo il bisogno della liquidità da parte del debitore è un elemento soggettivo giuridicamente rilevante in materia di obbligazioni pecuniarie ed interessi art. 644 c.p.

alla corresponsione è indipendente dalla responsabilità contrattuale per colpa ed indipendente dall'esistenza del danno. Il diritto agli interessi, come abbiamo visto, trae origine dalla "disponibilità" della cosa denaro e dal suo potere di circolazione nel mercato. Esso remunera il dante causa, mutuante, o l'avente causa della consegna dalla privazione della disponibilità della somma, non nasce da una "obbligazione accessoria per integrare l'adempimento"⁴⁷.

11.II "valore intrinseco" del potere di circolazione della cosa denaro ed il contenuto economico e giuridico degli interessi

Il diritto agli interessi infatti è correlato alla privazione del "valore" "intrinseco" della disponibilità della valuta che è solo "potenziale" ed utilizzando la terminologia della suddivisione che si contesta "remunera" "compensa" "risarcisce", termini per altro sinonimi, il creditore della prestazione di consegna, dalla "privazione" della disponibilità della cosa di cui nel tempo gode il debitore, che si avvantaggia da essa a danno del creditore (artt. 820 ed 821 cc). Gli interessi in quanto sono riferiti al valore potenziale d'uso della valuta (c.d. potere di circolazione) sono i "**frutti civili percepibili**" dalla cosa denaro (art. 1148 cc) ed hanno **tutti funzioni risarcitorie** rispetto alla perdita delle opportunità che la valuta offre in generale al titolare della relazione con la cosa⁴⁸. Essi hanno un contenuto, economico e giuridico, che è diverso dal contenuto che hanno i frutti civili i quali maturano in favore del titolare della cosa economica, in dipendenza della concessione ad altri dell'uso regolare di cui gode in

⁴⁷ BARBERO Domenico, Sistema di diritto privato, Utet, Torino, p.600 Cass. 16/11/2007, n. 23746, in materia di "autonomia" del diritto agli interessi rispetto all'obbligazione pecuniaria.

⁴⁸ La S.C. già riconosce la natura risarcitoria degli interessi quando "esclude che nelle obbligazioni di valuta "... il debito per interessi, anche quando si è adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 cc, comma 2 - Cass. Sez. U. n. 9653 del 17/07/2001, n. 10680/2006, Cass. 01/08/2013 n. 18438 ...". Il debitore dei "frutti percepibili" interessi i quali hanno un contenuto economico e giuridico risarcitorio non può essere chiamato a "ristorare" "il danno del danno" già liquidato dagli interessi. Principio da cui trae origine il divieto di cui all'art. 1283 cc che è posto dal legislatore solo per i frutti della valuta che per loro natura sono potenziali e riferiti al valore del potere di circolazione della valuta nel mercato che è un valore economico "immateriale". SANTORO PASSARELLI, Dottrine Generali del Diritto Civile, Napoli, 2002.

suo luogo ; in quanto **remunerano** le **infinite** opportunità d'uso irregolare che offre alla sfera giuridica del titolare il valore potenziale della disponibilità del denaro, **il c.d. "potere di circolazione"** , di cui essa è dotata nel mercato finanziario, del credito e degli scambi"⁴⁹. E tanto si verifica anche nei rapporti di scambio quando la merce denaro è il controvalore di un bene che è già stato consegnato ed il potere di circolazione permane nella disponibilità del compratore art. 1499 cc.

La determinazione della misura di tale valore nel sistema vigente è

⁴⁹ Cass. Sez Un. 16.07.2008, n. 19499.

⁵⁰ La norma è l'epigono dell' art. 1509 Codice Abrogato , il quale regolava la fattispecie in un sistema delle obbligazioni pecuniarie suddiviso in obbligazioni pecuniarie commerciali -- queste erano automaticamente produttive di interessi alla scadenza (art. 41 Codice Commercio 1882), in quanto la disponibilità della merce denaro era destinata alle attività di scambio -- ed obbligazioni pecuniarie civili dove gli interessi maturavano in forza di un autonomo patto o dopo la messa in mora del soggetto oblatore della consegna (art. 1231 Codice Abrogato) ; la concessione in uso della merce denaro era considerata gratuita e gli interessi dovevano essere espressamente convenuti dalle parti mediante apposito patto , la mancata consegna doveva essere formalizzata da un atto del creditore mediante la costituzione in mora del debitore --. Le obbligazioni pecuniarie nel Codice Abrogato erano dunque soggette ad un diverso sistema di tutela giuridica , il quale , tra l'altro , differenziava gli *atti di consumo* dagli *atti di commercio*, art. 5 , 6 del Codice di Commercio del 1882 ed art. 3 Codice Commercio 1882 . Nel sistema previgente la fattispecie di cui all'art. 1509 Codice Abrogato "derogava al regime giuridico della gratuità della concessione in uso della disponibilità del denaro e/o dalla mancata consegna della disponibilità della merce denaro che doveva essere preceduta dalla costituzione in mora, nella ipotesi speciale in cui il "controvalore" del quale il denaro era il prezzo ed il bene venduto e consegnato al compratore, era produttivo di frutti o altre utilità per il debitore. Lo stesso era un bene che non era destinato al "*consumo*" e come tale non era produttivo di alcuna utilità per il compratore che fosse diversa dalla soddisfazione di un bisogno: atto di consumo. Le utilità che il compratore traeva dalla disponibilità del bene acquistato , nel sistema previgente; giustificavano la deroga alla gratuità della disponibilità della cosa denaro e la produzione di interessi sul controvalore in denaro per ragioni di equilibrio contrattuale. Tanto equivaleva riconoscere che il "controvalore" in valuta del bene venduto e consegnato , anche nei rapporti di scambio, era dotato di un "valore intrinseco" , ancorché potenziale, di cui nell'ipotesi era privato il venditore e di cui si avvantaggiava il compratore. Questo traeva frutti o utilità dal bene acquistato e consegnato, nonché dalla disponibilità della valuta. Se lo scambio non aveva ad oggetto un atto di consumo sussisteva l'esigenza codificata in una norma speciale di garantire un equilibrio contrattuale rendendo automatica la produzione di frutti civili interessi sulla cosa valuta, anche se ancora non era insorto l'obbligo di consegna. Il tutto fatto salvo il patto contrario : le parti avevano stimato il valore della privazione, ritardo nel pagamento, nel prezzo. Nel sistema del ` 42, essendo venuta meno la gratuità della concessione in uso della valuta o della mancata consegna della stessa, la norma ha ragione di essere solo in quanto il denaro ha un valore intrinseco, anche nei rapporti di scambio , e di esso in un dato tempo ne gode il debitore in luogo del creditore , in quanto se la tradizione della prestazione fosse contestuale questi ne avrebbe l'immediata disponibilità. Ciò determina una situazione identica a quella di cui agli artt. 820 cc ed 821 cc. Sul punto non convincono le tesi del Bianca , il quale assume che la misura degli interessi è convenuta dalle parti nel prezzo, giacché la natura legale dell'obbligo di corrispondere gli stessi, presuppone invece un espresso patto contrario cui si riferisce la norma. Solo in presenza di esso è escluso il diritto agli interessi . Quanto alla natura produttiva del bene scambiato essa è ininfluente in quanto venuta meno con effetti sostanziali la distinzione tra atto di commercio ed atto di consumo il compratore trae comunque una utilità dallo scambio.

solo "oggettiva" in quanto è correlata ai "costi" d'acquisto della valuta rispettivamente nel mercato della finanza e del credito e varia a seconda dell'andamento degli stessi (ex art. 1284 cc)⁵¹. Gli interessi legali sono raggugliati al valore di emissione della valuta nel mercato finanziario al costo della sua concessione in uso alle Banche. Tale valore è comune a tutti i soggetti cui l'utilizzo della valuta è imposto e remunera il pregiudizio che subisce il creditore dalla privazione di cui si avvantaggia il debitore. Il rapporto che intercorre tra il danno che subisce il creditore, per effetto del protrarsi della privazione della disponibilità della valuta, ed il vantaggio che trae il debitore dalla permanenza della stessa nella sua sfera giuridica, delimita il contenuto economico e giuridico degli interessi. Infatti, lo stesso muta dopo la domanda giudiziale, in quanto si modifica la misura del pregiudizio che subisce il creditore dalla privazione ed il vantaggio che ne trae il debitore. Questo è pari al valore della disponibilità nel mercato del credito per tutte e due i soggetti dell'obbligazione. La misura di tale pregiudizio può essere elevata dai consociati solo nell'ambito dei limiti minimi e massimi che sono inderogabili (art. 1284 cc e L. 108/96). Riassumendo: il valore del potere di circolazione di cui è dotata la cosa denaro è stimato nel "costo" che ha il denaro nel mercato finanziario; è imposto dall'Autorità Emittente; è "variabile" in quanto aumenta in presenza di fenomeni inflattivi. Dopo la novella dell'art. 1284 cc il costo del potere di circolazione, o meglio del valore economico del potere di circolazione, atteso il contenuto risarcitorio del diritto agli interessi, si modifica in base al rapporto pregiudizio/vantaggio che intercorre tra la posizione del creditore e del debitore e gli interessi legali successivi alla domanda giudiziale sono raggugliati (art. 1284 cc) al costo del denaro nel mercato del credito. Il saggio di interesse è maggiorato di sette punti percentuali, corrispondenti ai normali costi e profitti correlati alla attività di distribuzione del denaro nel mercato del credito, secondo la stima del

⁵¹ La stessa non è stimata a forfait. Non è presunta.

Sistema Comunitario (D.Lgs. 231/2002). Le parti del rapporto obbligatorio infatti devono ricorrere al mercato del credito dopo la domanda giudiziale: il creditore per sopperire alla privazione della disponibilità della valuta di cui gode in suo luogo il debitore, questi per adempiere alla consegna⁵². Gli interessi comunque siano denominati **ristorano** un "danno" che è "correlato" alla "privazione" del potere di circolazione del denaro, cosa fruttifera di cui altri gode (artt. 1209 e 1212 cc, all'art. 1282, 1284 e 1224 cc 1 comma, e 1815 cc)⁵³. A tale conclusione si perviene anche in considerazione della "ratio" dell' art. 1283 cc il quale esclude la produzione su frutti percepibili di altri frutti percepibili, in quanto ciò equivarrebbe ad ammettere la possibilità di liquidare il "danno del danno" Il divieto è giustificato, appunto, dalla particolare funzione risarcitoria che assolvono i frutti percepibili⁵⁴.

12. Gli interessi ed il maggior danno di cui all'art. 1224 cc 2 comma, gli interessi legali art. 1282 cc e 1284 cc ed il maggior danno di cui all'art. 1224 cc 2 comma .

Il maggior "danno" che è disciplinato dall'art. 1224 cc 2 comma, essendo anche esso correlato al potere di circolazione del denaro nel mercato, è "limitato" alla "sola perdita delle potenzialità d'uso del valore del denaro" per effetto della svalutazione monetaria⁵⁵ che (

⁵² D.P.R. del 62 n 1063, in materia di LL.PP.

⁵³ I consociati possono differenziare la misura del saggio di interesse nell'ambito dei limiti imposti dalla legge 108/96, diversificando la misura tra l'arco temporale in cui il creditore della riconsegna della cosa, mutuante, concede una dilazione al debitore, c.d. fase fisiologica del rapporto, ed protrarsi di esso dopo la scadenza del termine di dilazione c.d. fase patologica, interessi di mora. Gli interessi sono "tipici" ed hanno "contenuto" "risarcitorio" e sono tra essi "concorrenti": interessi legali, ultralegali e di mora, sono tra essi applicabili "in via alternativa" e diversi nella misura, a seconda del valore della privazione della disponibilità, nel sistema previgente presunta, unica e legale, art. 1231 Codice Civile Abrogato.

⁵⁴ Sul punto confronta MARINELLI Domenico nella presente pubblicazione.

⁵⁵ La S.C. e la S.U, con Sentenza 16.07.2008 n 19499 nella sostanza delle cose riconduce nei giusti termini l'esegesi della norma e "delimita l'area del maggior danno risarcibile", ricostruendo la fattispecie di cui all'art. 1224 cc mediante una interpretazione della volontà del legislatore del 42 di cui richiama le Relazioni di accompagnamento al codice. Questa "precisa" come il maggiore danno cui si riferisce la norma è solo il danno da svalutazione monetaria, il quale è correlato alla perdita del valore d'uso della valuta, danno oggettivo prevedibile ex ante. E

attenzione) è il solo danno oggettivamente prevedibile ex art. 1225 cc al momento dell'insorgenza dell'obbligazione di consegna. Questa è intesa appunto quale perdita del potere d'acquisto, diminuzione del potere di circolazione, successivo allo spirare del termine. E ciò fatta salva l'ipotesi di insolvenza fraudolenta che è fonte di una autonoma responsabilità per il debitore. La fattispecie disciplina un "*credito di valore*" volto a ripristinare "*ora per allora*" la misura di un diritto leso dalla diminuzione del potere di circolazione della merce denaro che non è coperto dai frutti percepibili di cui al I comma dell'art. 1224 cc.⁵⁶

Il creditore insoddisfatto nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria di valuta per conseguire il c.d. "*danno ulteriore*" dovrà dedurre la responsabilità contrattuale del debitore per colpa (art. 1218 cc) e provare il danno ex art. 1223 cc. La disposizione del comma 2 dell'art. 1224 cc a ben vedere è superata dalla novella dell'art. 1284 cc, in quanto in "*concreto*" la normativa che è sopravvenuta fa sì che la misura del pregiudizio patito dal creditore "*corrisponda*" sempre al "*valore della disponibilità*", remunerata dagli interessi, la cui misura si modifica in presenza di fenomeni inflattivi nel mercato. Infatti, a seguito della modifica dell'art. 1284 cc la misura numerica del tasso legale nel suo minimo è inderogabile e "*varia*" in relazione al valore della disponibilità della valuta, costo del denaro, nel mercato finanziario; il quale si modifica al rialzo al verificarsi di fenomeni inflazionistici nel mercato degli scambi. Per come è strutturato il sistema, il tasso legale antecedente e successivo alla domanda giudiziale copre il deprezzamento del bene valuta, in quanto le parti non possono convenire o applicare un tasso di interesse inferiore a quello legale. La disposizione che emendava

continuando, gli interessi moratori preservano le ragioni dell'imprenditore dalla perdita del potere d'acquisto della moneta, Cass. 06.02.2009 n 3042, in quanto convengono tra le parti il valore d'uso del denaro dopo la scadenza ed escludono l'esistenza di un ulteriore danno.

⁵⁶ Fattispecie questa, che è diversa da quella regolata dall'art. 1280 cc, poiché è riferita al potere di circolazione nel mercato della moneta e non già al cambio immutabile della moneta oro. Il danno infatti è liquidato secondo criteri oggettivi che sono correlati al modificarsi del valore del potere di circolazione nel mercato finanziario, del credito e degli scambi.

l'art. 1231 cc Codice Abrogato ⁵⁷ può considerarsi superata dalla normativa vigente , in quanto il creditore della prestazione di valuta, in concreto, non potrà mai pretendere un danno/ frutto percepibile dalla cosa denaro e la svalutazione monetaria deducendo che essa sia superiore alla misura del tasso tecnico degli interessi. Esemplicando: se la misura degli interessi ultralegali convenuti dalle parti nel tempo diventa minore rispetto alla misura degli interessi legali, questi sostituiscono i primi essendo la misura di questi inderogabile nei minimi per effetto della natura imperativa della normativa (art. 1284 cc); e poiché la misura degli interessi legali è variabile e "fluttua" secondo il fluttuare del costo del denaro nel

⁵⁷ Il danno da privazione della disponibilità del bene valuta (del titolo al portatore valuta) che subisce il creditore nella fase esecutiva della consegna è un pregiudizio tipico che è stimato nei frutti percepibili della cosa denaro secondo la fattispecie legale da cui essi maturano.

Il pregiudizio è riferito agli interessi legali o interessi ultralegali o di mora anche questi pattuiti dalle parti per il periodo successivo alla scadenza del termine di consegna , infatti al debitore non è data la possibilità di provarne l'inesistenza del pregiudizio o dimostrare che lo stesso sia inferiore alla misura degli interessi legittimamente convenuti dalle parti . Le parti dell'obbligazione di valuta se hanno determinato il costo del valore d'uso del denaro per la fase di esecuzione del rapporto ed anche per la fase del ritardo nella consegna devono sopportare il rischio delle variazioni positive e/o negative della valuta. Il tutto si realizza nell'ambito delle obbligazioni di valuta e degli interessi. Gli interessi nella misura legale o convenzionale voluta dalle parti remunerano il valore economico e giuridico della disponibilità del denaro di cui è privata la sfera giuridica del creditore --- sia nella fase c. d fase fisiologica del rapporto che nella fase successiva c.d. patologica --- e di cui gode la sfera giuridica del debitore a prescindere della sua esistenza. Lo stesso oggi non è più un danno " presunto nella misura " in quanto il saggio degli interessi legali è stimato nel costo del denaro nel mercato della finanza e del credito

Il maggiore valore d'uso del *potere di circolazione* denaro: il pregiudizio derivante al creditore dalla privazione della disponibilità del valore della cosa denaro che è liquidato in modo oggettivo mediante i frutti percepibili dal suo potere di circolazione , prima della novella dell'art. 1284 cc , poteva essere provato dal creditore solo in mancanza di una previsione contrattuale con cui si pattuiva la misura convenzionale degli interessi di mora, questi convenuti per il periodo successivo alla scadenza del termine, ed in assenza ,in alternativa, di una "clausola penale" che fosse afferente al ritardo nella consegna della cosa denaro. Secondo la "ratio" dell'art. 1224 cc. il danno ulteriore doveva constare sempre nel maggior valore del potere di circolazione di cui era privato il creditore nella fase esecutiva della consegna, in quanto il valore economico del denaro "aumentava " nel mercato della finanza e del credito in presenza fenomeni "inflativi" che svalutano nel tempo il "potere d'acquisto" del denaro nel mercato degli scambi riducendo il valore potenziale d'uso della valuta. Il maggiore danno di cui all'art. 1224 cc dal Legislatore del '42 in modo esclusivo veniva riferito alle variazioni "negative" del valore potenziale d'uso della valuta nel mercato degli scambi; che modificando il potere di circolazione del bene denaro elevano nella misura il valore della disponibilità nel mercato della finanza e del credito. Così per come emerge dalla Relazione di accompagnamento al codice.. Tant'è che la S.C. oggi remunera il maggior danno solo nella differenza negativa eventuale che intercorre tra la misura degli interessi legali o convenzionali e la svalutazione monetaria della valuta nel mercato degli scambi , i cui effetti negativi devono essere dedotti e provati dal creditore . Il creditore in "concreto" doveva dimostrare di aver subito per effetto della perdita del potere di circolazione della valuta nel mercato degli scambi una diminuzione del potere d'acquisto del denaro in dipendenza del comportamento colpevole del debitore .(artt. 1218 cc e 1223 cc) e che lo stesso non fosse coperto nella misura dagli interessi liquidati per la privazione del valore del potere di circolazione della moneta corrente.

mercato finanziario, il tasso tecnico degli interessi copre la svalutazione monetaria, essendo il costo del denaro influenzato dai fenomeni inflattivi. Gli interessi legali successivi alla domanda giudiziale che sono ragguagliati al costo del denaro nel mercato del credito variano anche questi in relazione al variare dei primi ed adeguano anche essi la misura del valore del denaro.

13.Considerazioni riassuntive

1)L'obbligazione pecuniaria di valuta, per come già avvertito dal lettore, non è la "*fonte*", il titolo, da cui nasce il diritto agli interessi come nella disciplina speciale del Codice di Commercio del 1882 (art. 41). L'obbligazione pecuniaria è il "*titolo*" in forza del quale il creditore agisce nei confronti del debitore per conseguire la "*consegna*" della merce denaro; esso si "*estingue*" solo mediante la "*consegna*" della "*somma numerica*" determinata nella misura ivi recata art. 1277 cc, che deve essere maggiorata dai frutti che sono maturati dopo la scadenza del termine di consegna.

2)Gli interessi legali, ultralegali di cui all'art. 1282 cc, 1284cc e 1224cc 1 comma, erano e sono "*riferiti*" alla "*prestazione*" in denaro, o meglio alla mancata esecuzione dell'obbligo di consegna del bene valuta, la cui disponibilità "*offre*" al titolare delle opportunità economiche e giuridiche nel mercato finanziario del credito e degli scambi attribuendo ad essa un "*valore intrinseco*". Gli interessi ristorano tale valore e maturano, in tutte le obbligazioni pecuniarie di valuta, se il credito, o meglio l'obbligo di consegna della valuta, è "*liquido ed esigibile*" art. 1282 cc, art 1219 cc n 3, art. 1224 cc, 1 comma e art. 1815 cc. Gli stessi sono dovuti senza tenere conto del ritardo colpevole dell'oblato. Queste ultime fattispecie sono tra esse solo apparentemente diverse in quanto è sempre la mancata esecuzione della prestazione di consegna della cosa, che fa maturare il diritto ai frutti civili. Tale diritto/obbligo è autonomo ed accessorio rispetto all'obbligazione pecuniaria, in quanto è correlato alla fase esecutiva della circolazione,

traslazione reale della cosa. E ciò fatta salva la speciale norma di cui all'art. 1499 cc laddove il diritto agli interessi matura prima dell'insorgenza dell'obbligo di consegna in quanto la valuta, nel caso, è il "controvalore" di un bene fruttifero o produttivo di altre utilità. Quest'ultima espressione è ellittica, in assenza di una distinzione tra la soddisfazione di un bisogno ed il perseguimento di un interesse ; essa nel sistema vigente comprende tutte le cose che sono oggetto di scambio ⁵⁸. Il regime vigente è analogo al regime degli interessi che maturavano nelle obbligazioni pecuniarie civili inadempite (art. 1231 cc, Codice Civile Abrogato) ⁵⁹, con la sola variante che oggi i frutti civili della valuta, maturano in modo "automatico" per effetto della mancata consegna di una "quantità numerica" di denaro o in dipendenza della consegna con obbligo di restituzione immediata e per il tempo che al debitore è concessa una dilazione (art. 1813 cc 1815 cc).

3) I frutti civili del denaro sono "diversi" dai frutti naturali ed economici, in quanto hanno contenuto e funzione "risarcitoria" rispetto ad un valore economico e giuridico "immateriale" e solo potenziale (potere di circolazione nel mercato) e maturano secondo una fattispecie che è tipica per effetto del protrarsi della disponibilità della valuta nella "sfera giuridica del debitore" della prestazione di consegna, che è formalizzata mediante un regime della "mora" proprio delle cose (art. 1219 cc n 3). Questa ultima è diversa dalla mora afferente le fattispecie di responsabilità extracontrattuale (art.1219 cc 2 comma n 1) ed ha presupposti differenti dalla azione di

⁵⁸ Sul punto si richiamano le osservazioni già effettuate in ordine alle tesi del BIANCA "La vendita e la Permuta" in Trattato del Diritto Commerciale, Vassalli Vol. VII, 1°, Utet Torino, 1972, le quali recepite dalla giurisprudenza non convincono. . . Quanto alle tesi dell'ASCARELLI, opera cit. il quale assumeva che la valuta nei rapporti di scambio non ha un valore intrinseco sostenendo che essa è destinata a favorire gli stessi ; essa è superata dalle S.U. della S.C. ; e dopo l'adozione del codice del '42 è priva di riferimenti normativi , in quanto il legislatore unificava il regime giuridico dei beni mobili e delle obbligazioni art. 813 cc ultimo inciso , superando la dicotomia tra bene valuta e valuta strumento dell'obbligazione, artt. 18, 421 e 422 Codice Abrogato, è frutto di retaggi culturale di cui si tratterà diffusamente nella parte finale dello scritto.

⁵⁹ Art. 1231 Codice Abrogato "... in mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, i danni derivanti da ritardo nell'eseguirle, consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società. Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita ...".

responsabilità contrattuale fondata sulla colpa. La mora automatica si distingue altresì dalla mora di cui all'art. 1219 cc 1 comma, cui accedono le obbligazioni pecuniarie di valuta *querables* e quelle di cui al 2 comma dell'art. 1282 cc.

4) Il diritto alla corresponsione degli interessi trae sempre origine da una relazione economica e giuridica "*corrispettiva*", intercorrente tra il vantaggio di cui gode il soggetto che è oblatore dalla consegna ed il danno che subisce il creditore di essa, il quale è privato della disponibilità, "*potere*" di circolazione del denaro (artt. 820 cc ed 821 cc). Possiamo dunque qualificare gli interessi come frutti "*percepibili*" in quanto maturano in relazione al valore potenziale della disponibilità della somma ed alle opportunità che ad essa sono correlate in termini di bisogni ed impiego. Esempificando, gli interessi sono dovuti dal debitore: nell'ipotesi in cui la consegna è rifiutata dal creditore (artt. 1206 e 1212 cc); non viene effettuata dal soggetto che ne è oblatore (artt. 1282 e 1224 cc) e nel caso in cui i soggetti dell'obbligazione principale hanno convenuto una dilazione (art. 1813 e 1815 cc). Tanto emerge da una stretta esegesi del sistema giuridico vigente.

14. Il bene valuta e l'obbligazione pecuniaria nella giurisprudenza

Quanto esposto trova conferma nel "*diritto vivente*", le S.U. della Cassazione infatti di recente hanno qualificato la valuta corrente come un "*bene della vita*" in se dotato di valore "*intrinseco*" ancorché "*potenziale*"⁶⁰. Le S.U. hanno preso atto del mutamento del contesto economico e sociale e del quadro normativo correlato alla valuta ed hanno affermato il principio generale che l'euro è un "*bene giuridico*" è privo di una "*utilità in se*", ma è dotato di un "*valore potenziale*" **di circolazione**, che offre al titolare del denaro l'opportunità di appagare ogni bisogno e perseguire ogni interesse nel

⁶⁰ Sul punto confr. Cass. Sez. Un. n. 19499/2008, la quale riconosce all'euro un "*potere*" potenziale che è correlato alla sua circolazione nel mercato, in quanto offre al titolare la possibilità di soddisfare i suoi bisogni e perseguire i suoi interessi.

mercato (Cass. Sez. Un. n. . 19499/2008) Lo stesso è immateriale in quanto è correlato alla disponibilità della cosa, è **tipico** ed è soggetto (art. 1284 cc) a **controllo** (L.108/96) . Il valore dell'euro, pari al costo della sua disponibilità nel mercato, è regolato da una normativa inderogabile dai consociati. La normativa in materia di usura sopravvenuta al codice del 42, infatti è stata ritenuta applicabile anche ai rapporti di erogazione del credito i quali ancora non erano esauriti (Cass. 17/11/2000 n. 14899; Cass. n. 15621 del 12/07/2007). Il valore potenziale del denaro non è più rimesso alla libera disponibilità delle parti, è oggettivo essendo tratto dal mercato finanziario e del credito ⁶¹. La legge determina il limite minimo e massimo del valore della disponibilità, liquidità (L. 108/96). Riassumendo il bene denaro **per il suo valore nominale** è dotato di un valore di circolazione incorporato nella "**moneta**", di cui è **imposta l'accettazione e circola** mediante la "**traditio**".

15.L' obbligazione pecuniaria la fonte da cui trae origine il diritto agli interessi

La S.C. afferma poi il principio che *"tutti gli interessi hanno un fondamento che è autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono"*. Dall'obbligazione pecuniaria *"trae origine una obbligazione legale e/o convenzionale che è accessoria alla obbligazione pecuniaria"*; ed anche *"gli interessi moratori possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne individui la fonte e la misura,- Cass.19.02.2000, n. 1913 e 16.07.2003, n. 11151*. Il contrasto tra il primo ed il secondo assunto è evidente. Invero, se il diritto agli interessi trae origine dall'obbligazione pecuniaria esigibile inadempita : il creditore che è insoddisfatto non è sarebbe tenuto a dispiegare una autonoma domanda per conseguire gli interessi poiché titolare di un credito di valore . Per il creditore sarebbe

⁶¹ SDRAFFA Piero, "The Laws of Returns under Competitive Conditions", The Economic Journal, XXXVI, 1926, pp. 535-550, (tradotto in italiano con il titolo "Le leggi della produttività in regime di concorrenza", in Economia pura, a cura di G. .Del Vecchio, Utet, Torino, 1937.

sufficiente dedurre in giudizio l'inadempimento ed il soggetto che oblatore sarebbe tenuto a risarcire il danno che ne è conseguenza diretta, a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1224 cc), tra cui gli interessi, i quali sono accessori dell'obbligazione inadempita. Il principio dovrebbe valere sia per la domanda di cui al 1 che per la domanda di cui al 2 comma dell'art. 1224 cc, in quanto in tutte e due le fattispecie il diritto agli interessi ed al maggior danno, trarrebbe origine dalla responsabilità contrattuale. Invece secondo la S.C. sulle fattispecie di cui al 1 e 2 comma si fondano due azioni distinte e se dal creditore è proposta la domanda di cui al 1 comma questi *"... non può nel giudizio introdurre la domanda di cui al 2 comma art. 1224 cc, in quanto si fonda su presupposti di fatto e di diritto che sono tra essi diversi ..."* - Cass. 2139/2000; Cass. n. 10805/1996. La Cassazione distingue tra l'obbligazione pecuniaria e l'obbligo di corrispondere gli interessi ma continua a sostenere che gli interessi traggono origine da una obbligazione accessoria alla prima e non già dalla mancata *"traditio"*, fase esecutiva del rapporto obbligatorio, così come invece imporrebbe la qualificazione giuridica della valuta come bene giuridico fungibile e fruttifero. La giurisprudenza di legittimità avverte l'esistenza di una differenza sostanziale tra l'obbligazione pecuniaria e l'obbligo autonomo di corrispondere gli interessi, ma ancora non percepisce come la prima **origina la relazione tra la cosa ed il creditore**. La stessa, come nella vendita di cose fungibili (art. 1378 cc) **ingenera l'obbligo di consegna della cosa**, che è determinata, **disciplina i tempi di consegna** e la **dilazione dell'esecuzione, la misura del tasso ultralegale**. La seconda, da cui matura il diritto agli interessi intesi come frutti civili **"percepibili"** dal denaro, invece trae origine dalla fase esecutiva per effetto della privazione del valore economico e giuridico della disponibilità del denaro. Il comma 1 dell'art. 1224 cc disciplina una fattispecie che **esula** dalla responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc e **regola** in modo **speciale** la mancata consegna della cosa fruttifera valuta.

I frutti civili interessi " maturano " per effetto della mancata esecuzione della prestazione di consegna della cosa fruttifera denaro che permane nella disponibilità del debitore . Ciò si verifica in dipendenza della mancata " *traditio* " alla scadenza del termine" (art. 1282 cc) o durante la dilazione dell'esecuzione che è concessa dal creditore della prestazione" (art. 1815 cc).

16.L'obbligazione pecuniaria contrattuale di valuta ed il diritto del creditore agli interessi.:una obbligazione di valuta. Il maggior danno deducibile dal creditore: la svalutazione monetaria, una obbligazione di valore.

Le azioni di cui all'art. 1224 cc 1 e 2 comma, per come avvertito dalla S.C. , sono tra esse "*distinte*" ed "*autonome*" ancorché connesse: **la prima** è soggetta alle regole speciali delle obbligazioni pecuniarie di cui agli artt. 1277 cc, 1183 cc, 1219 cc comma 2 n. 3, e degli interessi della valuta (art. 1282 cc) , compresa l'azione autonoma che è finalizzata a conseguire la liquidazione degli interessi di mora afferenti ad una obbligazione pecuniaria di "*valuta*" di cui non è intervenuta "*la consegna*" alla scadenza del termine; **la seconda** è relativa ad una obbligazione di "*valore*" e tende a preservare nel tempo il valore concreto, potere di circolazione nel mercato, della cosa oggetto di consegna, la stessa è regolata nell'ambito della responsabilità contrattuale (art. 1218 cc e ss), per come emerge dalla Relazione di accompagnamento al codice ⁶².

⁶² Il I comma dell'art. 1224 cc come l'art. 1231 del Codice Abrogato, liquida il danno da inadempimento di un'obbligazione pecuniaria di valuta mediante gli interessi: legali, ultralegali, i frutti civili percepibili dalla disponibilità della cosa denaro che maturano tutti in dipendenza della privazione di un valore che è potenziale ed immateriale il quale è correlato alla "*liquidità*" , e ciò a prescindere dall'esistenza del danno. Domanda di cui al I comma dell'art. 1224 cc, che ha ad oggetto l'adempimento di un'obbligazione di " valuta " e se autonomamente richiesti anche della obbligazione accessoria ed autonoma di " valuta " degli interessi: legali, ultralegali e ultralegali di mora, . Il tutto a prescindere dalla responsabilità del debitore e dall'esistenza del danno; Cass. 19/02/2000, n. 1913 e 16/07/2003 n. 11151. Obbligazione di valuta il cui adempimento può essere tutelato in via " monitoria" , art. 633 cpc.

Il II comma dell'art. 1224 cc consente al creditore di conseguire il risarcimento del maggior danno secondo i criteri ordinari, art. 1218 cc, 1223 cc, 1225 cc, deducendo la colpa del debitore e comprovando l'esistenza di un danno che è ulteriore ed è dato dalla differenza tra gli interessi liquidati e l'incidenza negativa della svalutazione monetaria o il dolo che è fonte di

Solo la fattispecie regolata dal comma 2 art. 1224 cc è soggetta al regime della responsabilità contrattuale ed è una obbligazione di valore che trae origine dall'inadempimento di cui segue la disciplina generale anche ai fini della mora poiché presuppone la domanda giudiziale ex art. 1218 cc. Se il creditore nella fattispecie che è disciplinata dall'art. 1224 cc 1 comma fosse titolare di un credito di "valore" non potrebbe accedere alla tutela "monitoria" poiché la somma che è ingiunta dopo l'inadempimento non sarebbe più certa e determinata sino all'accertamento della entità numerica del danno e questi non potrebbe conseguire neanche gli interessi i quali nei crediti di valore sono una componente del danno liquidato. Se fosse vero il concetto ancora invalso nella giurisprudenza che il ritardo "colpevole" formalizzato dalla mora di cui all'art. 1219 2 comma n. 3 trasformerebbe l'obbligazione di valuta in una obbligazione di valore -- prescindendo dalla diversa domanda giudiziale per inadempimento colpevole art. 1224 cc 2 comma. -- il creditore non potrebbe accedere

una autonoma responsabilità. Questa segue le ordinarie regole in materia di inadempimento, art. 1218 cc e ss. e presuppone per il creditore la prova del danno. Cass. n. 6757/01, Cass. n. 7772/96.

Disposizione questa che trae la sua giustificazione nella misura immutabile degli interessi legali e nella mancata differenziazione del valore della disponibilità. La prima fattispecie regola l'inadempimento di una obbligazione di "valuta" immutabile nella sua misura numerica art. 1277 cc, ed alla in esecuzione della sua prestazione di consegna della cosa valuta è correlato l'obbligo di corrispondere gli interessi, frutti civili percepibili, che maturano in quanto altri gode in luogo del titolare della disponibilità della cosa. La seconda, disciplina un credito di valore il quale è limitato al danno oggettivamente prevedibile, art. 1225 cc, e consta negli effetti negativi della privazione che non sono coperti dal sistema tipico di liquidazione del danno di un'obbligazione di valuta di cui al I comma.

Infatti, la S.C. a S.U con Sentenza 16.07.2008, n. 19499, assume come "il maggiore danno di cui al II comma art. cit., si riferisce solo al danno da svalutazione monetaria che è correlato alla perdita del valore d'uso della valuta ..", riconducendo l'esegesi della norma nei corretti termini di efficacia. E continuando, *gli interessi moratori preservano le ragioni dell'imprenditore dalla perdita del potere d'acquisto della moneta - in quanto convengono tra le parti il valore d'uso del denaro dopo la scadenza ed escludono l'esistenza di un ulteriore danno.* Cass. 06.02.2009, n. 3042- Gli interessi di mora assolvono le medesime funzioni assegnate dalla legge agli interessi legali ed ultralegali, art. 1282 cc, 1284 cc, e prescindono dal danno e dalla responsabilità per colpa. Il creditore non può pretendere la "rivalutazione monetaria" se ha convenuto il valore d'uso del denaro dopo la scadenza, interessi di mora. Questi non può pretendere la prima se questa è coperta nella misura dagli interessi legali o ultralegali, in quanto come tutti è chiamato a sopportare il "rischio" delle variazioni di prezzo dei beni che sono oggetto di scambio, nel caso valore della disponibilità che è remunerato dagli interessi. Solo se il valore potenziale d'uso di cui è dotato il denaro, interessi legali, ultralegali, dopo la scadenza non coprono la variazione negativa del primo, questi, mediante le ordinarie regole della responsabilità contrattuale, può provare il maggior danno da svalutazione monetaria. Lo stesso comunque può pretendere gli interessi legali o convenzionali pattuiti a prescindere dall'esistenza del danno ulteriore, in quanto frutti civili percepibili dalla disponibilità del denaro.

alla tutela "monitoria" in tutte le obbligazioni pecuniarie di valuta "portables" le quali sono soggette a "mora automatica" . La tutela *monitoria* dalla giurisprudenza invece non è preclusa al creditore nell'ipotesi di cui al 1 comma art. cit. in quanto la mora di cui all'art. 1219 cc 2 comma n. 3 e l'obbligo di corrispondere gli interessi è oggettivo ed indipendente dalla colpa e dal danno, infatti **la mora automatica è regolata nell'ambito delle obbligazioni che hanno ad oggetto la consegna delle cose al domicilio del creditore.** La stessa alla scadenza del termine di consegna **formalizza in modo oggettivo la privazione della disponibilità della cosa di cui altri gode.** E' dalla fase esecutiva della consegna o riconsegna che trae origine l'obbligo autonomo rispetto l'obbligazione pecuniaria di corrispondere gli interessi senza tenere conto della colpa dell'obbligato o dal rifiuto opposto dal creditore. La mora automatica cui sono soggette le obbligazioni pecuniarie "**portables**" infatti coincide con la scadenza del termine, in quanto il creditore è chiamato "solo" a "ricevere" il pagamento, la consegna della cosa (art. 1219 cc n. 3 e 1182 cc comma 3). Tant'è che il creditore insoddisfatto nella consegna del denaro alla scadenza del termine può ottenere una ingiunzione di pagamento (consegna) per il suo credito di valuta e per il suo credito autonomo ed accessorio ai frutti percepibili dalla cosa, nonostante il debitore sia in "ritardo" nella consegna del denaro per effetto della mora (art. 1219 cc 2 comma n. 3).

Infatti, la giurisprudenza disattende il suo diverso assunto e preclude al creditore la tutela "monitoria" della obbligazione pecuniaria (art. 633 cpc), " *per il maggior danno, in quanto il relativo credito deve essere provato ed accertato nelle forme ordinarie.*" L'obbligazione di valore, di cui al comma 2 dell'art. 1224 cc, presuppone la domanda giudiziale essendo soggetta al regime dell'inadempimento contrattuale . Essa non è soggetta alla "*mora ex re*" , di cui all'art. 1219 cc n.1, e gli interessi sul relativo credito decorrono solo dalla domanda giudiziale .

Il creditore, in tale ipotesi, se vuole ottenere la rivalutazione monetaria della valuta oggetto di consegna deve dedurre la responsabilità contrattuale per inadempimento colpevole del debitore secondo le regole ordinarie (art. 1218 cc e ss). E' chiamato a dimostrare la natura "colpevole" del ritardo ed il danno, deducendo come la misura dei frutti civili percepibili liquidati nel procedimento di ingiunzione non copre , dopo la scadenza del termine di consegna , la svalutazione monetaria della valuta .

Quanto alla responsabilità per "colpa" di cui all'art. 1224 cc 2 comma il debitore può esonerarsi da essa solo eccependo e provando l'inesistenza dell'obbligo di consegna della somma determinata .

Questi per come già evidenziato può altresì paralizzare la domanda di adempimento mediante la "exceptio doli" di cui agli artt. 1175 cc 1375 cc ed art. 1460 cc, deducendo nella fattispecie un comportamento "scorretto" tenuto dal creditore.

L'eccezione **paralizza** il diritto alla svalutazione monetaria in quanto il creditore non può **pretendere** che il debitore ristori gli effetti negativi correlati al protrarsi della disponibilità della cosa che sono conseguenza del suo comportamento. L'eccezione per le medesime ragioni **paralizza il diritto ai frutti civili di mora** che maturano dopo la scadenza del termine di consegna , in quanto il creditore non può **pretendere** che il debitore remunerati il protrarsi della disponibilità della cosa che è conseguenza del suo comportamento.

Il creditore ha comunque diritto ai frutti percepibili legali o convenzionali convenuti per la dilazione, e gli interessi legali che sono successivi alla scadenza del termine o alla domanda giudiziale, in quanto il debitore continua a godere del potere di circolazione di cui è dotata la cosa denaro, così come nell'ipotesi della offerta formale della prestazione che è rifiutata dal creditore.

17.Gli interessi convenzionali di mora

Gli interessi convenzionali di mora sono anche essi i frutti percepibili dalla disponibilità del denaro che permane nella sfera giuridica del debitore il quale ne omette la consegna o riconsegna. Se fosse vera la tesi che gli interessi di mora (art. 1224 cc 1 comma) sono dei criteri di liquidazione forfettaria del danno, i quali operano nell'ambito di una obbligazione di "valore" che trae origine dalla responsabilità contrattuale (art. 1218 cc e ss) , il diritto per il creditore agli interessi maturerebbe a prescindere da una specifica ed autonoma domanda così come avviene nell'ipotesi dell' art. 2056 cc (Cass. n. 977/99 e n. 3072/95) questa soggetta alla diversa "mora ex re" di cui all'art. 1219 2 comma n. 1. I frutti percepibili di mora di cui all'art. cit. non sono diversi dai frutti civili legali e convenzionali (art. 1282 cc 1284 cc), in quanto maturano nel medesimo rapporto obbligatorio in via alternativa e concorrente e senza che il creditore sia tenuto a provare il danno e la responsabilità per colpa del debitore. Questi si differenziano tra essi solo per la misura del saggio di interesse che è applicabile al rapporto: legale, convenzionale e di mora; rispettivamente: le parti non avevano convenuto interessi, avevano convenuto un saggio convenzionale per la dilazione dell'esecuzione, avevano convenuto la misura dei frutti percepibili per il periodo successivo alla scadenza del termine 63.

L'azione da inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1224 cc 2 comma, che è soggetta alle regole ordinarie della responsabilità contrattuale, invece è proponibile solo se tra le parti del rapporto obbligatorio non veniva convenuta la misura degli interessi , anche per la fase successiva del ritardo nella consegna , quantificata nei frutti civili di mora di cui all' art. 1224 cc 1 comma ult. inc.

⁶³ Infatti, la "exceptio doli" , di cui all' art. 1460 cc, -- la quale nei rapporti a prestazioni corrispettive rende " momentaneamente " inesigibile la prestazione pecuniaria, di cui all' art. 1282 cc, -- non esclude l'obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi legali o convenzionali pattuiti, ma preclude per il creditore maturare di quelli che sono convenuti per la fase successiva alla scadenza, di mora, in quanto il ritardo nell'esecuzione è determinato dal comportamento inadempiente contro buona fede del creditore. Il Giudice anche in questo caso è chiamato a valutare il comportamento del creditore della consegna del denaro la cui scorrettezza giustifica la situazione il protrarsi del ritardo nella consegna. Comportamento che è sempre estraneo alla sfera giuridica del debitore . Sul punto CANTILLO M. "Le obbligazioni" in Giurisprudenza Sistematica Diritto Civile e Commerciale, UTET, Torino, 1992. Sul punto Cass. 09/12/2013, n. 27437.

La disposizione si giustifica in quanto le parti dopo la scadenza del termine di consegna hanno già predeterminato il valore della disponibilità della cosa denaro come nell' ipotesi in cui queste convengono tra esse una clausola penale per l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria. Clausola , la quale è anche essa rilevante ai fini della determinazione del tasso tecnico di interesse (art. 19 Direttiva 2008/48/CE). Ciò conferma la tesi che gli interessi assolvono tutti funzioni risarcitorie e che il danno risarcibile consta solo nei frutti percepibili dalla cosa denaro, di cui è privato il creditore, il quale non può disporre del suo valore potenziale: il potere di circolazione.

18. Il contenuto economico e giuridico degli interessi della valuta nel diritto vivente

La Cassazione, a ben vedere, già riconosce la natura risarcitoria dei frutti percepibili interessi: legali, convenzionali, di mora, in quanto **"esclude"** che nelle obbligazioni di valuta *"... il debito per interessi, anche quando si è adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 cc, comma 2 – Cass. Sez. U. n. 9653 del 17/07/2001, n. 10680/2006, Cass. 01/08/2013 n. 18438 ..."* Questi produrrebbero altri frutti se fossero i normali frutti civili che si traggono dall'uso regolare di un bene economico , dopo che sono divenuti autonomi rispetto alla cosa madre . Invece , il debitore dei *"frutti percepibili"* interessi i quali hanno natura e funzione risarcitoria , rispetto alla privazione del potere di circolazione, uso irregolare , di cui è dotata la valuta , non può essere chiamato a *"ristorare"* *" il danno del danno"* il quale è già liquidato al creditore mediante gli stessi. Il

divieto di cui all'art. 1283 cc infatti è posto solo per i frutti della valuta i quali hanno appunto un contenuto *"risarcitorio"*. L'assunto della S.C. è decisivo : gli interessi sono i frutti percepibili

dal bene mobile denaro assolvendo funzioni risarcitorie che ne giustificano la collocazione nell'ambito della liquidazione del danno da inadempimento art. 1224 cc. La determinazione del valore remunerato dagli interessi è rimessa alla legge, come nel sistema previgente art. 1231 Codice Abrogato, in quanto la moneta corrente trae il "potere di circolazione" dalla sua tutela giuridica che ne impone l'accettazione, nel mercato finanziario del credito e degli scambi, in luogo dei beni della vita. Ciò consente al titolare della disponibilità di regolare i rapporti patrimoniali nell'ambito della sua sfera giuridica. Tant'è che nel sistema vigente la stima del valore è tratta dal costo del denaro nel mercato in cui essa circola da elementi oggettivi estranei alle parti, secondo una relazione che intercorre tra il pregiudizio ed il vantaggio che i soggetti dell'obbligazione di valuta, creditore e debitore, traggono dalla disponibilità della cosa denaro nel mercato della finanza e del credito. Relazione corrispettiva che intercorre tra la concessione con obbligo di restituzione, mutuo, e gli interessi e tra essi e la mancata consegna; tra il pregiudizio che subisce il concedente o il creditore ed il vantaggio che trae il concessionario o il debitore. Il valore di tale relazione dai privati è nella sua misura solo elevabile nel minimo (art. 1284 cc) sino al limite massimo del tasso soglia (L. 108/96), ambedue inderogabili.

19. Le contraddizioni concettuali presenti nella giurisprudenza

La decisione, Cass. 15.10.2015, n. 20868 che si commenta incorre negli equivoci concettuali e terminologici già evidenziati in più occasioni e continua ad affermare come "... *la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è infatti quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta; nonché nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, quella compensativo, consistente nel compensare la parte del mancato godimento dei frutti della cosa, eventualmente consegnata all'altra parte prima di ricevere la*

controprestazione; la funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, ha invece un carattere secondario, **presupponendo l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora ex legge del debitore**, e quindi la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella di pagamento del capitale ...". Sempre secondo la decisione della S.C. "gli interessi di mora sarebbero dovuti, in alternativa alla mora ex re, di cui all'art. 1219 cc n. 3, che è relativa alle obbligazioni pecuniarie di valuta, anche in ipotesi di accertamento della colpa nel ritardo del debitore".

L'obbligo di corrispondere gli interessi trarrebbe origine nelle fattispecie di cui al 1 comma dell'art. 1224 cc e del 2 comma per effetto del ritardo colpevole, nel primo caso formalizzato dalla mora automatica, nel secondo dall'azione giudiziale.

La Sentenza poi in contrasto con i suoi assunti "confuta" il principio che l'obbligazione di valuta si "trasforma" in una obbligazione di "valore" per l'effetto dell'inadempimento, in quanto la stessa secondo la S.C. non è soggetta alla mora ex re di cui all'art.1219 cc n. 1. riservata alle obbligazioni pecuniarie di valore extracontrattuali.

La Corte di legittimità in modo "corretto" continua ad affermare il principio che il creditore per conseguire il diritto agli interessi, deve dispiegare una autonoma domanda di liquidazione degli stessi e specificare se gli interessi sono dovuti in una misura moratoria, in quanto il patto con cui le parti convengono gli stessi esclude che il creditore possa pretendere, dopo l'inadempimento del debitore, un maggiore valore della privazione della liquidità art. 1224 cc 1 comma ultimo inciso. Le parti convenendo un tasso di mora infatti hanno già regolato tra esse il valore della disponibilità della cosa denaro anche per la fase del ritardo nella consegna.

Gli equivoci in cui incorre la giurisprudenza traggono origine dall'idea che: **a)** il diritto agli interessi maturi dall'obbligazione pecuniaria la quale ingenera una obbligazione **accessoria agli interessi**, poi soggetta ad un regime giuridico **autonomo** rispetto alla principale, **b)** il rapporto giuridico, **il titolo** che è la fonte dell'obbligazione

pecuniaria: rapporto di concessione o scambio ecc. , modifica le funzioni assolute dagli interessi tra esse diverse ;**c)** l'obbligazione di valuta inadempita nella fattispecie speciale di cui al 1 comma dell'art. 1224 cc si trasforma in una obbligazione di valore, in quanto la **c.d. mora automatica art. 1219 cc 2 comma n. 3** produce gli effetti di cui alla diversa azione di inadempimento contrattuale (art. 1224 cc, 2 comma) soggetta a domanda giudiziale , formalizzando un **ritardo colpevole del debitore** nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria .**Concetti** che sono ormai radicati nella giurisprudenza e permangono nonostante siano da essa poi smentiti nell'applicazione della normativa sostanziale e processuale. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità:

1/a) l'obbligazione pecuniaria ha ad oggetto la consegna di un bene della vita, il quale è dotato di un valore economico d'uso irregolare nel mercato il cui costo è stimato negli interessi ed è soggetto a controllo (L. 108/96); come tale è dotata di un valore economico che circola nel mercato e l'obbligo accessorio di corrispondere gli interessi, quale ovvia conseguenza, remunera la privazione di tale valore nel tempo;

2/b) gli interessi , autonomamente considerati sono tutti rilevanti ai fini della determinazione del costo del potere di circolazione del denaro, qualunque sia la destinazione ad essi impressa dal rapporto che da origine all'obbligo ; e ciò esclude che esista una suddivisione tra essi per titolo e funzioni , a seconda del rapporto cui accedono;

3/c) l'obbligazione pecuniaria contrattuale di valuta inadempita (art.1224 cc 1 comma e 1282 cc) non segue il regime delle obbligazioni di valore di cui all'art. 2056 cc .

20.Spunti esegetici per il superamento delle contraddizioni

1/a) La Giurisprudenza non ha ancora annodato le fila dei suoi principi in modo sistematico , per come comprova la decisione che si commenta, questa non rileva ancora come il bene mobile denaro **circola** secondo il regime dei "**beni mobili**" "**fungibili**" mediante

due distinti rapporti giuridici. Il primo rapporto di natura obbligatoria ingenera l'obbligo di consegna, il secondo che è esecutivo del primo, consegna, ha natura reale e gli interessi maturano per legge in dipendenza della mancata **traditio**. Il consenso manifestato dai soggetti dell'obbligazione pecuniaria che intendono trasferire una quantità di denaro non produce effetti reali immediati nella sfera giuridica del creditore (art. 1477 cc); essendo necessaria la fase esecutiva della consegna; e se la cosa denaro permane nella disponibilità del debitore, il creditore ha diritto ai frutti civili in quanto questi ne gode in suo luogo (artt. 820 ed 821 cc). La S.C. non percepisce ancora che il diritto ai frutti civili interessi insorge in modo autonomo nella fase esecutiva del rapporto, in quanto la cosa valuta circola mediante il regime giuridico dei beni mobili fungibili (art. 1378 cc) che è diverso dal sistema di circolazione dei diritti reali di cui all'art. 1376 cc. Gli interessi maturano esclusivamente nella fase esecutiva dell'obbligazione pecuniaria e traggono origine, titolo , da una identica fattispecie legale di cui all' art. 1282 cc; assolvono funzioni risarcitorie rispetto alla mancata riconsegna o consegna e come tali appartengono ad una "*unica categoria*" cui si riferisce la L. 24/01 e L. 108/96. I frutti percepibili dalla cosa denaro "*remunerano*" il titolare della relazione con il bene denaro dalla privazione del potere economico e giuridico di circolazione della merce nel mercato (artt. 1282, 1815 cc e 1224 cc 1 comma) ⁶⁴ ⁶⁵ anche nella speciale ipotesi

⁶⁴ Gli elementi economici che concorrono alla determinazione della misura del saggio legale art. 1284 cc non sono esterni alla norma ed hanno un chiaro rilievo giuridico , in quanto la misura degli interessi è dalla legge "correlata " al costo del denaro ; e lo stesso muta in relazione al pregiudizio / vantaggio che rispettivamente subisce il creditore e trae il debitore . Esiste nel sistema una corrispondenza tra il costo del denaro , che è il pregiudizio, tra cui il rischio della mancata consegna , che sostiene il soggetto che eroga credito ed il vantaggio che trae il debitore in ritardo nella consegna della merce denaro .

La componente soggettiva del valore economico e giuridico della disponibilità di cui ne descrive correttamente il contenuto Keynes è delimitata in ambiti oggettivi e concreti propri della stima dei diritti reali; in quanto nel sistema esiste nel un rapporto una " equazione " tra il valore potenziale della disponibilità del denaro ed il costo dello stesso nel mercato . La misura del valore economico e giuridico della privazione dalla disponibilità , in un sistema economico che oggi è fondato sulla finanza , è "traslata" dalla rendita fondiaria annua dei beni e dei capitali stimata ne 5% frutti civili percepibili , essa è riferita al costo del denaro nel mercato finanziario e del credito, mercato del credito che stima , in regime di concorrenza , il valore economico della privazione della disponibilità -La corrispondenza tra il valore potenziale del denaro ed il valore reale della disponibilità del denaro nel mercato finanziario e del credito

in cui l'obbligo di consegna non è ancora insorto, art. 1499 cc ⁶⁶.

1/b) Il diritto legale agli interessi è indipendente dalla natura giuridica del rapporto che ha dato origine all'obbligazione pecuniaria che è esigibile nella sua consegna e dalla funzione da esso impressa alla valuta (es. mutuo, art. 1815 cc, rendita, scambio di beni, servizi, ecc..., ristoro del danno per equivalente), in quanto matura in favore del creditore da una fattispecie legale unica, questo matura nella fase esecutiva del rapporto e gli interessi remunerano sempre la privazione della disponibilità reale della cosa oggetto di consegna. Privazione il cui valore è stimato nel costo del denaro nel mercato, il quale si modifica in relazione al variare di esso secondo un rapporto che intercorre tra il pregiudizio patito dal creditore ed il vantaggio tratto dal debitore.

Relazione che è invertita, solo in modo apparente, nei rapporti di concessione del credito dove comunemente si assume che sia il creditore e non già il debitore a trarre un vantaggio, in quanto anche in tale fattispecie il concedente ottiene un prezzo, un corrispettivo, il quale remunera il costo di una privazione momentanea del potere di circolazione della cosa denaro e non già la privazione in se della stessa, di cui gode si

"delimita" "chiaramente" la misura ed il contenuto economico e giuridico della privazione di tale valore cui corrisponde il diritto /obbligo alla corresponsione degli interessi.

Infatti, gli interessi legali sono "correlati" per i soggetti che operano nel mercato al costo di emissione imposto dall'Autorità emittente ed al costo del valore d'uso del denaro nel mercato finanziario o del credito se sono successivi alla domanda art. 1284 cc. E gli stessi variano nella misura con il variare del primo il quale è influenzato dall'andamento delle economie nazionali e del mercato finanziario, in modo tale che esista corrispondenza tra la misura degli interessi legali ed il costo del valore reale del denaro nel mercato. Mentre la giustificazione di un tasso di interesse legale diverso tra il ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria ed il ritardo è successivo alla domanda giudiziale trae giustificazione nel diverso valore d'uso del denaro per il creditore che è privato della sua disponibilità ed il debitore che ne gode.

Nel primo caso il creditore è privato del valore d'uso legale che è comune a tutti i consociati ed è pari al valore d'emissione che è imposto dall'Autorità emittente di cui gode il debitore. Nel secondo caso il creditore è privato del valore d'uso del denaro nel mercato del credito (valore mercato finanziario aumentati di 7 punti percentuali) di cui gode il debitore. Mercato dove devono ricorrere il primo per sopperire alla privazione della disponibilità il secondo per adempiere all'obbligazione.

⁶⁵ Sistema che veniva già utilizzato dal DPR del 62, n 1063 in materia di LL.PP. in quale differenziava la misura degli interessi, del danno da privazione che subisce il creditore, secondo il tempo dimostrata della stessa, prevedendo l'applicazione degli interessi secondo una misura differenziata.

⁶⁶ Infatti gli interessi nella fattispecie "compensano" -- termine sinonimo di remunerare, risarcire -- il soggetto che è titolare della relazione con il bene valuta, venditore, dalla privazione di un "valore" che è correlato alla disponibilità della merce denaro. Privazione che subisce il venditore ed avvantaggia il compratore il quale gode in luogo del primo sia del bene della vita che è già oggetto di vendita e consegna e sia della disponibilità della valuta la quale è un bene fruttifero non consegnato.

avvantaggia il concessionario. Prezzo il quale ristora, come nella responsabilità contrattuale, il danno da questi subito per effetto della mancata consegna del denaro, privazione del potere di circolazione, secondo una relazione corrispettiva rispetto al vantaggio che trae il concessionario. È il soggetto oblatore della consegna, debitore, che mediante il pagamento del prezzo di concessione trae un vantaggio dalla disponibilità del potere di cui è dotata la cosa. Tant'è che dopo la domanda giudiziale il rapporto che intercorre tra il vantaggio del debitore ed il danno subito dal creditore muta e la misura degli interessi legali è tratta dal mercato del credito dove le parti devono rispettivamente ricorrere per adempiere e sopperire alla mancata consegna come nella fattispecie di cui all'art. 1282 cc e 1224 cc.

La L. 108/96 definisce in modo analitico quali siano gli "elementi" che "concorrono" alla quantificazione del costo nel mercato del rapporto danno/vantaggio, remunerato dagli interessi e tra gli elementi include anche le clausole penali, se relative al ritardo nell'adempimento di una prestazione pecuniaria (art. 19 della Direttiva CE 48/2008), a comprova della natura risarcitoria degli interessi ⁶⁷.

1c) La decisione continua ad utilizzare le criticate terminologie per suddividere gli interessi in corrispettivi e compensativi distinguendoli per titolo e funzione ⁶⁸ dagli interessi di mora; assumendo come quest'ultimi sono dovuti solo in ipotesi di "mora ex re" ex art. 1219 2 comma n. 3 (la quale non ricorreva nella fattispecie in quanto debitore

⁶⁷ Clausole penali le quali sono anche esse rilevanti ai fini della determinazione del tasso degli interessi art. 19 Direttiva e "concorrono" anche queste al "calcolo" della misura del saggio di interesse usurario. E ciò in quanto anche queste sono considerate dalla legge al pari degli interessi legali, ultralegali ed ultralegali di mora di cui all'art. 1224 cc come "criteri" "tipici" "legali" di liquidazione del danno prevedibile art. 1225 cc da inadempimento di una obbligazione pecuniaria. Le stesse invero come gli interessi "remunerano" la privazione del valore economico e giuridico potenziale di cui è dotato il denaro che è pari al costo che sopporta il debitore per l'erogazione del credito e come tali sono anche esse rilevanti ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia.

⁶⁸ *Tutti gli interessi hanno un fondamento che è "autonomo" rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono. Da questa trae origine una obbligazione legale e/o convenzionale che è "accessoria" alla obbligazione pecuniaria; ed anche gli interessi moratori possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne individui la fonte e la misura, Cass.19.02.2000, 1913 e 16.07.2003, 11151.*

era una P.A.).
Mora che abbiamo visto nelle obbligazioni pecuniarie "portables" art. 1182 cc Comma 3 invece assolve la funzione di formalizzare modo automatico la **scadenza del termine** e la **mancata consegna** della merce fruttifera denaro e **crystallizza** il momento in cui si realizza la fattispecie tipica che fa maturare per il creditore il diritto autonomo agli interessi, frutti percepibili (art. 1282 cc, 1815 cc, art. 1224 cc 1 comma). Ciò indipendentemente dall'esistenza del danno e dalla responsabilità per colpa del creditore (artt. 1282, 1815 e 1224 cc comma 1), in quanto il "**ritardo**" è riferito alla prestazione di consegna della cosa fruttifera denaro⁶⁹. La S.C. ancora non avverte in modo compiuto come l'inadempimento dell'obbligo di consegna del denaro è regolato mediante una fattispecie tipica e speciale unica che mediante i frutti civili percepibili liquida il danno che subisce il creditore dalla mancata consegna del denaro (art. 1282 cc). Danno il quale è oggettivo in quanto esula dalla "colpa" essendo la "*mora ex re*" di cui all'art. 1219 n. 3, diversa dalla "*mora ex re*" di cui al n. 1 e dall'azione giudiziale contrattuale anche essa fondata sulla colpa.

Il regime speciale delle obbligazioni pecuniarie e del bene valuta è giustificato dalla particolare natura dell'entità economica e giuridica possiamo dire bene mobile denaro di genere, potenzialmente fruttifero, che è oggetto di consegna. La disponibilità di esso avvantaggia nella fase esecutiva dell'obbligazione di consegna il debitore e pregiudica il creditore.

La responsabilità contrattuale invece regola la diversa ipotesi di domanda di inadempimento dell'obbligo contrattuale da cui trae origine una obbligazione di valore, *che è soggetta a domanda giudiziale*, **Cass. n. 10894/04; Cass. n. 2654/05 9330/09; Cass. n.6545/2016.**

⁶⁹ Il diritto agli interessi, frutti civili percepibili, matura in modo autonomo per effetto della mancata consegna della cosa fruttifera e non trae origine dall'obbligazione che è la fonte dell'obbligo per come è erroneamente assunto dai fautori della diversa esegesi, i quali a tal fine escludono che la valuta sia un bene giuridico in tutti i rapporti in cui è destinata alla circolazione. E ciò per "escludere" il rilievo autonomo "di essa all'interno della obbligazione pecuniaria".

La decisione continua a confondere l'ipotesi di cui al 1 comma dell'art. 1224 cc, la quale è disciplinata secondo le regole speciali delle obbligazioni di valuta, con la fattispecie regolata dal 2 comma art. cit. nell'ambito dell'inadempimento contrattuale. La prima fattispecie è soggetta a "*mora ex re*" (art. 1219 cc 2 comma n. 3) la seconda a domanda giudiziale di adempimento. Assumere che sia la prima che la seconda fattispecie si fondano sulla colpa si pone in contrasto con gli stessi orientamenti della S.C. la quale differenzia le due domande poiché sono fondate su presupposti diversi ⁷⁰.

21. a) La valuta bene e la valuta strumento; b) l'obbligazione da cui maturano gli interessi; c) la mora ex re di cui all'art. 1219 2 comma n. 3 cc e la colpa; d) il principio nominalistico e le obbligazioni di valore e le origini dottrinarie degli equivoci interpretativi in materia di interessi

Gli equivoci terminologici e concettuali in cui ancora incorre la giurisprudenza si fondano su più equivoci esegetici, che già svelati al lettore, traggono tutti origine dalla qualificazione giuridica del bene valuta. La moneta corrente, la valuta, secondo l'opinione dominante dopo il '42 sarebbe soggetta come nel sistema previgente ad un regime giuridico differenziato, a seconda della funzione assolta nel rapporto giuridico cui accede. Essa nei rapporti di scambio sarebbe priva della qualità di bene ed invece sarebbe uno strumento economico dell'obbligazione pecuniaria; questa solo nei rapporti di concessione in uso, investimento, avrebbe la qualità di un bene giuridico, mentre nel risarcimento del danno per equivalente sarebbe l'unità di misura di un valore.

⁷⁰ La S.C. nella "prassi" avverte come la mancata consegna e l'inadempimento dell'obbligo che ne è la fonte sono soggette a domande che sono tra esse diverse, la prima fondata sulla mora ex re che è comune a tutti gli interessi; la seconda sull'inadempimento contrattuale. Avverte come le stesse sono soggette a due diverse discipline: la prima che è fondata sulla responsabilità oggettiva e legale la quale è connessa al ritardo nel pagamento "*mora ex re*" ed è comune al maturare di tutti gli interessi che sono afferenti ad una obbligazione di valuta art. 1182 cc 3 comma e 1219 n 3 cc ed art. 1282 cc art. 1224 cc 1 comma; la seconda che è fondata sulla colpa da inadempimento contrattuale dell'obbligazione pecuniaria art. 1224 cc 2 comma e da luogo all'insorgenza di una obbligazione di valore.

Su tale assunto, che è privo di un riscontro normativo nel codice, si fondavano i concetti ancora presenti nel sistema, già ampiamente contestati e superati dalla medesima giurisprudenza.

a) la valuta bene e la valuta strumento

Il primo equivoco concettuale si fondava, invero, sull'assunto ormai superato che "*l'entità economica e giuridica valuta*" di cui alla Relazione di accompagnamento al codice fosse priva della qualità di bene giuridico, dal legislatore non fosse equiparata ai titoli di credito al portatore. Principio che è prevalso in dottrina⁷¹. Il legislatore del '42 non definiva la valuta, moneta di Stato avente corso legale, che è oggetto della prestazione di consegna di una obbligazione pecuniaria (art. 1277 cc e ss). Ciò consentiva alla dottrina⁷² di riproporre una **suddivisione** del regime giuridico della valuta a seconda della **funzione economica** impressa dal rapporto giuridico in cui essa veniva in rilievo. Riassumendo l'esegesi contrastata: la valuta nei rapporti di scambio sarebbe uno "*strumento*" economico dell'obbligazione pecuniaria, essendo destinata a favorire la "*circolazione*" dei beni; mentre sarebbe un bene giuridico **solo** nei rapporti in cui è oggetto di: capitalizzazione, concessione in uso o cambio, in quanto nel rapporto assolverebbe la funzione propria dei beni, (artt. 418, 421 e 422 Codice Abrogato)⁷³. Secondo i Maestri⁷⁴ nel primo caso la moneta corrente era priva di un "*valore intrinseco*" nel secondo era dotata di un "*valore intrinseco*"⁷⁵. In modo acritico, l'esegesi veniva recepita dalla giurisprudenza, la quale

⁷¹ Titoli al portatore i quali sono anche essi beni giuridici mobili e circolano secondo il regime dei beni mobili art. 1153 cc anche se nell'emissione sono soggetti ai divieti di cui all'art. 2004 cc che sono appunto posti per preservare il corso della valuta di stato da strumenti giuridici privati analoghi.

⁷² ASCARELLI Tullio . "Obbligazioni pecuniarie" in Commentario del Codice Civile, a cura di Scialoja e Branca, Roma e Bologna, 1959; "Corso di diritto commerciale", Giuffrè, Milano, 1962; "Studi giuridici sulla moneta", Giuffrè, Milano, 1952;

⁷³ BARBERO Domenico , Sistema del diritto privato .Utet . Torino .

⁷⁴ LIBERTINI Mario , Profili tipologici e profili normativa nella teoria dei titoli di credito, Pubblicazione della facoltà di giurisprudenza della Università di Catania. Autore il quale nelle premesse metodologiche dell'opera evidenzia come l'Ascarelli nelle sue esegesi valorizza o devalorizza il rilievo degli elementi economici ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie a seconda dei risultati esegetici che intende raggiungere .

⁷⁵ Ciò secondo le teorie economiche dell'epoca napoleonica che venivano recepite nel Code Napoleon e poi traslavano nel Codice Abrogato del 1865.

anche dopo il codice del '42 continuava a qualificare la valuta un bene giuridico solo se fosse concessa in uso, mutuo, rendite, o capitalizzata, azioni e poi obbligazioni; ciò nonostante il legislatore avesse **unificato** il regime giuridico dei beni ed il regime giuridico delle obbligazioni e dei beni mobili (art. 813 cc ult. inc) e reso legale l'obbligo di corrispondere gli interessi (art. 1282 cc) . ⁷⁶

Tale suddivisione permaneva , in quanto la dottrina economica da cui essa trae origine continuava a definire la moneta uno "*strumento economico e giuridico*" una "*unità di misura*" cui è riconosciuto un "*valore convenzionale*"; ed ancora oggi sostiene come la moneta corrente sia dotata solo di un "*potere di circolazione*" che è destinato a facilitare i rapporti di scambio a contenuto patrimoniale (es. bene e/o servizio in cambio di un prezzo, corrispettivo in moneta)

77

⁷⁶ ASCARELLI Tullio , Corso diritto Commerciale , 1928 ; Studi Sulla Moneta , 1952, Le Obbligazioni pecuniarie , STAMMATI , La moneta , Enciclopedia del diritto , PAPI Giovanni Ugo , La moneta in Novissimo Digesto , La richiamata "dicotomia" , invero, trae origine da un regime giuridico dei beni immobili e mobili che nel sistema previgente era "strutturato" secondo la destinazione economica, funzione , impressa alla cosa dalla legge o dal titolare della relazione e dall'idea "economica" della moneta . Forma speciale di beni per destinazione ancora presente nel codice in forme speciali singolarmente disciplinate art. 2555 cc Egesi che in modo strumentale "*ometteva*" di considerare come il legislatore nel codice del 42 non aveva riproposto la suddivisione del regime giuridico della entità economica e giuridica valuta ed , anzi , aveva unificato lo stesso , art. 813 cc ult. inc. in modo tale da superare la anacronistica distinzione tra bene valuta e valuta strumento .

⁷⁷. Il valore della moneta secondo tale ricostruzione del fenomeno economico è solo "convenzionale" - l'euro è uno "strumento" una "unità di misura" di un valore -- lo stesso è condizionato all'"accettazione" nel mercato degli *scambi* -- in luogo ai beni della vita -- ed è correlato alla "fiducia" che in esso ripone il soggetto che l'accetta il quale "confida" nella possibilità di un ulteriore utilizzo come strumento di scambio di beni della vita . La moneta così rappresentata è "neutra" rispetto ai beni che sono oggetto di scambio, in quanto è solo lo "strumento" che ne favorisce la circolazione nel mercato E ciò in quanto il "potere" di cui è dotata è correlato alle cose che con essa si possono acquistare nel mercato degli scambi dei beni e dei servizi e prescinde dalla cosa in se che è priva di alcuna utilità .I termini secondo la tesi economica non mutano se la moneta è coniata in metalli nobili i quali hanno un valore intrinseco: oro, argento , bronzo . E ciò in quanto , la stessa , ancorché sia dotata di un valore intrinseco che è proprio del metallo , è accettata nel mercato per il suo potere di circolazione , per le cose che con essa si possono ottenere . Ed in alternativa se la banconota è convertibile in oro tale potere è riferito alla quantità di oro che il titolare può ricevere in cambio della stessa. E tanto sempre secondo un rapporto di conversione che è dato dal "potere di circolazione" della valuta nel mercato degli scambi rispetto al "potere" che in esso ha l'oro al momento della conversione . Rapporto di conversione il quale varia nel tempo con il variare del primo e del secondo nel mercato . La valuta in tutte le sue forme e manifestazioni economiche e giuridiche è priva di un valore in se non soddisfa alcun bisogno ma è dotata di un univo valore che è "potenziale" e d'uso irregolare , potere di circolazione . Lo stesso è strettamente "correlato" alla sua spendibilità nel mercato in altri beni, tra cui l'oro se questa è convertibile e dipende dalla sua "accettazione" nel mercato in luogo dei beni della vita e dalla "fiducia" che il soggetto che l'accetta ripone nella possibilità di un utile successivo uso . A tale "potere di circolazione" si contrapporrebbe il "potere d'accumulo" , il quale sarebbe correlato alla capitalizzazione. Questa è la definizione della moneta che per

La moneta corrente nei rapporti di scambio secondo le teorie economiche è priva di un valore in se, **intrinseco**, in quanto il bisogno del titolare della valuta non è soddisfatto dalla merce denaro ma dal bene e/o servizio che con essa si acquista nel mercato. Gli Autori che suddividono il regime giuridico della valuta utilizzavano le stesse per l'esegesi dell'istituto, pur affermando il principio che le teorie economiche sono prive di un rilievo giuridico⁷⁸. Secondo l'Ascarelli la moneta corrente, nei rapporti di scambio, è uno **strumento economico** privo di rilievo giuridico rispetto all'obbligazione pecuniaria. La valuta invece è un **bene giuridico in se**, un bene della vita, solo se è oggetto di concessione in uso e/o cambio di valuta⁷⁹. La moneta concessa in uso, accumulata, il capitale, solo in tal caso avrebbe un valore intrinseco. Suddivisione del regime giuridico della valuta a seconda della destinazione impressa dal rapporto, la quale era frutto di una **finzione** sia da un punto di vista economico che giuridico. Finzione che si giustificava, in un sistema dei beni che era fondato sulla destinazione impressa alla cosa dal soggetto titolare della relazione con

anni è stata dominante nel sistema economico e giuridico. La stessa è stata ripetuta in modo "acritico" nelle poche righe che la manualistica ha dedicato all'istituto. E ciò è quanto ancora oggi si ripete nella dottrina economica. La definizione della valuta incorre nell'equivoco di fondo che è già stato evidenziato. Infatti, è solo una "finzione" distinguere tra "potere di circolazione" ed "potere di accumulo" sotto il profilo della qualificazione giuridica della valuta, in quanto il secondo è tale per effetto del primo. In assenza del potere di circolazione non esiste un potere d'accumulo. E tanto vale anche se la moneta è coniata in un metallo nobile: oro, argento, bronzo. La moneta ha un potere di circolazione nel mercato dove è stimata per le cose che con essa si possono acquistare o fare e lo stesso nel sistema del 42 dipende dal suo corso legale. La valuta che non ha corso legale nel mercato è priva di un potere di circolazione, la stessa non è idonea a funzionare come moneta e come tale è priva di un valore intrinseco anche se accumulata. Oggi il titolare di una moneta coniata in oro ma priva di corso legale avrà un valore che è dato dalla quantità di metallo utilizzato o dal valore numismatico della stessa, ma non avrà una valuta che è spendibile nel mercato, che è dotata di un potere di circolazione. Il titolare di un miliardo di lire in banconote non ha nient'altro che dei fogli di filigrana, poiché la lira è fuori corso e non convertibile. Il legislatore all'art. 2004 c.c., infatti, precludendo ai privati la creazione di titoli al portatore diversi da quelli stabiliti dalla legge, impedisce la creazione di monete private. Alla stessa logica risponde la disposizione di cui all'art. 1280 c.c. che vieta l'uso, nelle obbligazioni pecuniarie, di monete d'oro che siano prive di corso legale.

⁷⁸ LIBERTINI Mario, "Profili tipologici e Profili normativi" nella teoria dei titoli di credito, Pubblicazione della facoltà di giurisprudenza della Università di Catania. L'Autore nelle premesse metodologiche del suo pregevole studio evidenzia come alcuni Autori, in particolare l'Ascarelli, a seconda dei risultati che intendono raggiungere con le loro esegesi, riconoscono o disconoscono rilievo giuridico alle teorie economiche. A ben vedere come gli avvocati o i Giudici che affermato un principio poi ne applicano uno diverso.

⁷⁹ L'Ascarelli, a bene vedere, riproponeva esegesi che ricostruivano il sistema dei beni e delle obbligazioni pecuniarie civili e commerciali le quali erano disciplinate dai Codici Abrogati.

essa . Essa veniva codificata nel sistema previgente per affermare il principio economico, etico, religioso, che la moneta corrente fosse priva di un valore assoluto e così escludere che la valuta di Stato fosse un bene della vita in tutte le sue manifestazioni economiche e giuridiche . Bene giuridico valuta che traeva , in modo esclusivo , il suo "potere" dalla tutela imposta dall'Ordinamento. A ben vedere , sia il potere di circolazione che d'accumulo ed il potere che ha la valuta nello scambio tra valute, trae origine dalla medesima fattispecie economica e giuridica ⁸⁰ ; essendo la valuta accettata nel mercato in luogo dei beni della vita solo in quanto è dotata di un "valore intrinseco" , anche se potenziale e d'uso, oggi definito dalla S.C. "potere di circolazione". . Potere che nel mercato "offre" al titolare della disponibilità infinite "opportunità" d'uso irregolare, con cui questi può appagare , nei limiti del suo valore nominale, i bisogni e perseguire i suoi interessi , disponendone come merce di scambio , forma di risparmio, accumulo di liquidità, ecc. Infatti , il c.d. valore economico d'accumulo della valuta, capitale, il quale dalle esegesi che si contestano è considerato "intrinseco", è tale solo se la valuta è dotata di un potere di circolazione ancorché potenziale e d'uso. Invero , sono sempre le "infinite " opportunità di utilizzo della valuta che sono remunerate dal soggetto che utilizza e gode del capitale o dal concessionario nei rapporti giuridici in cui la moneta corrente è qualificata bene giuridico , in quanto è capitalizzata: rendite, azioni, obbligazioni o è concessa in uso a fronte della corresponsione degli interessi . E' sempre il suo potere di circolazione che assume rilievo economico e giuridico nel cambio tra valute ed anche quando essa è unità di misura di un valore , diritto

⁸⁰ Confronta le osservazioni effettuate nelle note 17 e 22 . Lo stesso è analogo al valore potenziale d'uso delle energie , delle idee creative , delle innovazioni tecnologiche che sono beni della vita , in quanto sono suscettibili di sfruttamento economico .Tanto basterebbe a confutare le diverse opinioni .Infatti , la disponibilità di essa nella sfera giuridica del compratore che ne gode in luogo del venditore è fruttifera . E ciò per espressa previsione normativa anche nei rapporti di scambio a prestazioni di consegna differita nel tempo , , art. 1499 cc e 1509 Codice Abrogato . Nel sistema vigente la successiva destinazione della stessa è estranea al rapporto cui essa accede . La destinazione in assenza di una distinzione tra atti di commercio ed atti civili è rimessa alle scelte di chi l'ha accettata in luogo del bene della vita che è scambiato, tra l'altro .

leso , nel risarcimento del danno per equivalente .
Le valute sono tra esse cambiate in base ad un rapporto di conversione il quale è raggugliato ai rispettivi poteri di circolazione, nel mercato finanziario, del credito e degli scambi.
Il danneggiato accetta la valuta per equivalente in sostituzione delle utilità lese , in quanto la disponibilità della valuta gli offre delle opportunità nel mercato.
La moneta corrente di cui all'art. 1277 c.c. è dotata di un unico valore: **il potere di circolazione.**
La sua accettazione nel mercato è **imposta dall'Autorità** degli ordinamenti giuridici che regolano gli scambi e di regola inibiscono l'utilizzo di valute che non hanno corso legale. La "**fiducia**" del privato nella valuta è "**affievolita**" dall'imposizione pubblica **dell'accettazione** correlata al suo corso legale e giustificata da finalità generali di tutela di ogni rapporto patrimoniale che con essa i privati possono regolare.
I consociati sono obbligati all'uso della valuta e con essa devono realizzare i propri bisogni e perseguire i loro interessi, devono assolvere le attività quotidiane , personali e professionali, che presuppongono la disponibilità e l'uso del denaro.
Il valore economico e giuridico del capitale, inteso come "*accumulazione del potere d'acquisto*" , trae origine dal potere di circolazione nel mercato della moneta corrente . Infatti ,il soggetto che oggi ha la disponibilità di miliardi di lire non ha nulla essendo questa valuta ormai priva di potere di circolazione e, ormai insuscettibile di conversione in valuta corrente⁸¹.

⁸¹ Riconoscere al denaro un valore economico e giuridico intrinseco correlato solamente all'accumulo del potere d'acquisto, come nel sistema previgente, è anacronistico nonché prodotto di una finzione . Il titolare della moneta accumulata nel sistema previgente poteva, infatti, trasferirne la disponibilità a terzi in cambio di una utilità futura, come una rendita, ovvero concederla in uso in cambio di un corrispettivo con obbligo di restituirla, come nel mutuo . In alternativa questo poteva investire il capitale in un commercio traendo dal suo impiego un profitto mediante lo scambio . Nel primo caso l'utilità era tratta dalla concessione in uso del denaro, nel secondo dall'acquisto e rivendita di merci , e tanto si realizzava anche se l'impiego della moneta era destinato a soddisfare un bisogno . In tutti i rapporti di scambio l'utilità in termini di interessi e bisogni era tratta dallo scambio del denaro con beni della vita. Da qui l'idea che fosse solo la moneta concessa in uso duraturo ad avere un valore economico, e invece la moneta destinata alla circolazione, mediante gli atti di commercio o di consumo, fosse uno strumento utilizzato dai privati per trarre una utilità differente. Tale distinzione,

La distinzione tra il "potere di circolazione" ed "il potere d'accumulo" nel diritto positivo per come evidenziato è solo una finzione che nel Codice del '42 non è neanche voluta dal legislatore il quale superava la dicotomia tra valuta strumento e valuta bene (art. 813 cc ult. inc.). La "fiducia" nella spendibilità della valuta nel mercato è un elemento secondario poiché la complessa natura del sistema economico e l'ordinamento giuridico non offrono strumenti alternativi. La "permuta", potrebbe rappresentare una forma alternativa alla vendita bene o contro prezzo, tale istituto arcaico, in concreto è ostacolato dal regime fiscale, i cui oneri comunque devono essere corrisposti in denaro.

La fiducia tanto richiamata dagli economisti è un elemento estraneo alla fattispecie dal momento, che come già evidenziato, ai privati è fatto divieto di creare strumenti giuridici alternativi o analoghi alla valuta (art. 2004 cc)⁸². Quanto alle valute estere, anch'esse sono valute di Stato e devono avere corso legale (artt. 1277 cc, 1278 cc e 1279 cc). e, comunque, il debitore di una obbligazione pecuniaria pattuita in valuta straniera può validamente liberarsi da essa, consegnando al creditore la valuta di Stato^{83 84}.

riproposta dopo il 1942 dalla dottrina economica e giuridica, infatti, era riferita ad un sistema economico fondato sulla proprietà immobiliare e la rendita, cui si contrapponeva il commercio e lo scambio. La stessa comunque aveva un limite, in quanto il potere di circolazione è un elemento presupposto dello scambio sia negli atti di consumo, che in quelli di commercio. Infatti lo scambio non poteva realizzarsi in mancanza della disponibilità del potere d'acquisto di cui era dotata la valuta. Quest'ultimo principio è accolto dal legislatore del '42 che non suddivide il regime giuridico della valuta, bene mobile /strumento (art. 813 cc ultimo inc.) a seconda del fatto che la stessa sia concessa in uso duraturo o sia destinata allo scambio, e riconosce alla privazione del potere di circolazione, disponibilità di essa, un valore economico e giuridico: i frutti civili interessi (art. 1282 cc e 1815 cc) indipendentemente dalla tipologia del rapporto che ha dato origine all'obbligazione di valuta.

⁸² DE MARTINO Francesco, voce "foenus nauticum" in Novissimo Digesto, Utet, Torino. ARANGIO RUIZ Vincenzo, Istituzioni di diritto romano, Giuffrè, Milano.

⁸³ Infatti, sin dalle origini del fenomeno, la libertà di scelta per i soggetti privati della unità di misura del valore convenzionale di scambio, moneta, ha determinato e determina nel sistema economico e giuridico il concorso di più monete: private, di Stato, valute, ed estere.

⁸⁴ L'affermarsi del corso della moneta di Stato e la sua accettazione invero dipendono soprattutto dal soggetto emittente e dalle dimensioni del mercato in cui essa è accettata, base di utenza, e dal numero dei soggetti che quotidianamente ne utilizzano il suo corso per gli scambi, dalla capacità di conservare il valore nominale, convenzionale, da essa rappresentato nel mercato dei beni e dei servizi e dal suo valore di cambio rispetto alle monete estere, dalla sua libera circolazione e dalle tutele ad essa accordate dal sistema giuridico.

La merce denaro, valuta, è una merce che i consociati sono obbligati ad utilizzare in tutti i rapporti a contenuto patrimoniale.

Le tesi dell'Ascarelli, che venivano espresse in maniera certamente suggestiva ai suoi allievi, si riferiscono ad una moneta privata, la quale nasce "spontanea" tra le genti per agevolare i traffici commerciali⁸⁵. Scambi che ai primordi della civiltà erano limitati dalle modeste potenzialità funzionali della permuta⁸⁶. Ma l'inspiegabile capacità attrattiva esercitata dalla moneta cui si riferiscono gli economisti ed i giuristi⁸⁷, era da attribuire, già in epoca romana, alle cose che con essa si possono "potenzialmente" acquistare, ed alle "opportunità" da essa offerte nel mercato (si veda il testo Ulpiano citato per esteso in nota). **Queste opportunità sono correlate alla capacità politica, militare e giuridica del soggetto che emette la moneta di far accettare la sua valuta nel mercato in luogo di beni della vita**⁸⁸. Infatti,

Ulpiano che è tanto richiamato in materia, si riferisce ad un sistema monetario che sin dall'epoca imperiale "fu saldamente fondato sulla moneta di Stato: in bronzo coniata dal Senato, in oro ed argento dall'Imperatore"⁸⁹ e le dimensioni del mercato in cui la moneta era

⁸⁵ BRETONI Mario, storia del diritto romano,

⁸⁶, CAMBONI Luigi, voce il commercio, in Novissimo Digesto, Utet, Torino.

⁸⁷ STAMMATI Gaetano, la moneta, in Enc. del Dir., Giuffrè, Milano. PAPI Giuseppe Ugo, voce moneta, in Novissimo Digesto, Utet, Torino.

⁸⁸ La moneta, se la storia insegna, perse talvolta parte del suo fascino, ancorché fosse coniata in metalli nobili, per effetto della riduzione della sfera di influenza delle entità emittenti: Comuni, Signorie, Regni. In questi casi venne meno la fiducia nella stabilità dell'organizzazione politica, l'uniformità del valore convenzionale d'uso e la capacità di accettazione di essa furono allora limitate ad ambiti territoriali ristretti. Infatti, i mercanti furono costretti, sin dal Medioevo ad utilizzare, per regolare i propri rapporti patrimoniali, una "unità di conto" c.d. lira fantasma, che immutabile nel suo valore consentiva loro di orientarsi nel difficile calcolo del cambio delle diverse monete. L'oro, l'argento, sono metalli nobili ma ciò che suscita l'interesse sono le cose con cui si possono scambiare, la facilità di disporre che si fonda sulla capacità dell'emittente di far accettare la sua moneta, così conferendole in se una utilità potenziale di cui è privo il metallo in se. La moneta, dunque, già nelle fasi iniziali del suo affermarsi, ancorché fosse dotata di un valore intrinseco riconosciuto, in quanto era portatrice di una "utilità" in se (sale, oro, argento ecc.), era accettata per il suo valore d'uso, poiché la stessa era suscettibile di essere utilizzata a sua volta per lo scambio in beni e servizi diversi.

⁸⁹ FANFANI Amintore, Storia economica, I, Torino 1961, 77, 192.

spendibile, aumentava il suo valore d'uso la sua "idoneità a funzionare come strumento" ⁹⁰. Il valore economico e giuridico della moneta per come avvertito, trae origine, in modo esclusivo, dal suo potenziale valore d'uso, impiego, "potere di circolazione", il quale è correlato alle cose che con essa si possono acquistare o fare nel mercato. E ciò sia essa considerata nelle sue diverse funzioni economiche e giuridiche, quale unità di misura, strumento di scambio, accumulo di liquidità⁹¹. Esso valore trae origine, in tutte le sue forme di impiego, dal potenziale valore d'uso⁹², dalla sua accettazione che è imposta, e dalla fiducia nella sua spendibilità nel mercato, anch'essa imposta. Il suo potere di circolazione, valore intrinseco nel mercato, è preservato dalla politica economica che è garante della stabilità del suo "valore" "nominale e reale" e tanto ne la facilità di l'accettazione da parte dei consociati.

b) l'obbligazione da cui maturano gli interessi

Il secondo equivoco esegetico, sempre di natura concettuale, è conseguenza del primo e trae origine dall'idea che il diritto agli interessi, nell'ambito delle obbligazioni di valuta (art. 1282 cc), il quale secondo la giurisprudenza matura da una obbligazione accessoria alla principale, tragga origine direttamente dalla prima e non già dalla fase esecutiva della consegna. Il legislatore speciale del 1882 solo nelle obbligazioni pecuniarie commerciali faceva automaticamente decorrere il diritto agli interessi dall'esigibilità dell'obbligazione pecuniaria e non già della prestazione (art. 41 Codice Commercio 1882), per superare nei rapporti di commercio la necessità della messa in mora dell'obbligato, la preventiva richiesta formale della consegna della cosa denaro. (art. 1231 cc del Codice Abrogato)⁹³. La disposizione è diversa dall'art. 1282 cc, in

⁹⁰ STAMMATI Gaetano, la moneta, in Enc. del Dir., Giuffrè, Milano.

⁹¹ CARBONNIER, Droit Civil III, Paris 1975, p.16

⁹² SAMULESON, Economia, Zanichelli, Bologna, 1982

⁹³ Nel sistema vigente, art. 1282 cc. invece il diritto trae origine dalla mancata esecuzione della consegna da parte del debitore della prestazione cosa denaro al creditore, omessa

quanto il legislatore del '42 correla il diritto del creditore alla consegna della cosa denaro che è oggetto della prestazione . Cosa che , per come già evidenziato , è soggetta al regime di " **circolazione** " dei beni mobili (come del resto lo sono anche i titoli di credito al portatore) di " **genere** " e presuppone in deroga al principio di cui all'art. 1376 cc un duplice rapporto (art. 1378 cc): l' **obbligazione pecuniaria** che ingenera l'obbligo di trasferire una determinata quantità numerica della cosa di genere denaro e la " **traditio** " l'adempimento dell'obbligo di " *consegna* " della stessa, la quale da luogo ad una autonoma obbligazione che dopo il suo adempimento determina la " **traslazione** " del potere di circolazione della merce denaro dalla "sfera giuridica" del soggetto oblato alla " *sfera giuridica* " del titolare della disponibilità ⁹⁴. Il regime giuridico della prestazione oggetto di una obbligazione pecuniaria è il regime giuridico di un bene di " **genere** ", infatti è necessario che la prestazione sia " **determinata** " in una quantità: somma numerica di merce che è oggetto dell'obbligo di consegna (liquidità). Quantità numerica della cosa denaro che al momento dell'insorgenza dell'obbligo di consegna non deve necessariamente essere nella " *disponibilità* " effettiva del debitore, il quale può acquisire la stessa anche da terzi prima della esigibilità della consegna. La **qualità** della merce denaro è **immutabile** essendo la moneta avente corso legale nello Stato o la merce valuta che ha corso in uno Stato estero di cui agli artt. 1277 cc ss. L'obbligazione pecuniaria si estingue solo con la consegna (art. 1277 cc e ss e 1206 cc e ss). Infatti, non è soggetta ad estinzione per impossibilità sopravvenuta poiché il genere non è soggetto a perire (art. 1256 cc). Qualificata la valuta un bene giuridico economico di genere i frutti civili della stessa , " *interessi* " maturano" nel sistema per effetto della **consegna** della

"traditio" del : bene, o titolo al portatore valuta, soggetto ad una speciale mora automatica art. 1219 cc n 3 . E quale corollario del primo equivoco e del secondo equivoco gli interessi erano frutti civili della cosa solo nei rapporti di concessione in uso o capitalizzazione, come nel Codice Civile Abrogato, mentre erano accessori dell'obbligazione pecuniaria nelle diverse ipotesi in cui questa non assolveva funzioni di bene. Assunto questo che è interdependente al primo in quanto il diritto agli interessi matura dalla privazione della disponibilità della cosa denaro solo se la valuta è un bene giuridico che è oggetto di una mancata consegna .

cosa **"di genere"** denaro che è **"determinata"** in una somma numerica **con obbligo di riconsegna** (art. 1815 cc), o in dipendenza della **mancata consegna di una somma numerica** determinata nella quantità (art. 1282 cc). La *"traditio"* di una somma numerica di denaro determinata nella misura da parte del soggetto che è titolare della sua disponibilità ingenera nel soggetto che la riceve l'obbligo immediato della restituzione al primo; riconsegna che per accordo tra le parti può essere oggetto di una dilazione nell'esecuzione (art. 1813 e 1815 cc) ⁹⁵.----- II

⁹⁵Ciò è confacente al sistema delle obbligazioni pecuniarie che hanno ad oggetto il trasferimento della titolarità e della disponibilità della cosa denaro, art. 1277 cc e ss, la quale nella Relazione al codice del 42 solo per ragioni ideologiche veniva ancora qualificata entità economica e giuridica, ma la sua disciplina veniva regolata nell'ambito dei beni mobili, infatti il legislatore unificava la disciplina dei beni mobili e delle obbligazioni art. 813 cc ultimo inciso per superare la dicotomia tra valuta bene e valuta strumento presente nel sistema previgente. Il bene mobile valuta "gode" di una disciplina giuridica che è "speciale" rispetto ai beni mobili di genere limitatamente alla "qualità" della merce denaro che è soggetta alle regole di cui agli artt. 1277 cc e ss poiché la stessa è "nominale" ed è immutabile nel tempo; mentre gli effetti obbligatori del trasferimento della titolarità in capo ad un soggetto che è diverso dal soggetto oblatore della prestazione si producono come per i beni mobili di genere fungibili mediante un doppio trasferimento così come nella vendita ad effetti obbligatori di cose di genere art. 1378 cc e 1510 cc.

L'obbligazione pecuniaria infatti deve avere ad oggetto una quantità numerica "determinata" di merce denaro art. 1282 cc e con essa si realizza la c.d. "specificazione" individuazione delle cose che sono oggetto di trasferimento come nella vendita di cui all'art. 1378 cc c.d. vendita obbligatoria di cose mobili di genere che in deroga al principio che gli effetti reali del trasferimento dei diritti sulle cose si producono per effetto del solo consenso art. 1376 cc, non produce effetti reali immediati nelle sfere giuridiche dell'oblatore e nella sfera giuridica del creditore ma fa insorgere in capo al primo l'obbligo di consegna di una quantità determinata di merce denaro che in assenza di termine è immediatamente esigibile nella consegna .. Il creditore dell'obbligo di consegna del denaro e/o il compratore delle cose fungibili, infatti, sono titolari solo del diritto alla *traditio*, che in ambedue i casi si può ottenere mediante ingiunzione di pagamento di una somma di denaro art. 633 c.p.c e successiva espropriazione forzata o limitatamente alle cose di genere diverse, mediante ingiunzione ex art. 633 c.p.c. nella particolare forma di cui all' art. 639 c.p.c. che solo in tale ipotesi eccezionale prevista dalla norma "trasforma" l'obbligazione di consegna in una obbligazione alternativa cose fungibili /equivalente valore in denaro.

La *traditio* invece segna il momento del perfezionarsi della traslazione della valuta fatte salve le diverse forme relative alle moderne forme di circolazione ..

Questa realizza il "reale" "trasferimento" della "disponibilità" della merce denaro dalla "sfera giuridica" del soggetto oblatore alla "sfera giuridica" del titolare del diritto alla disponibilità cui è correlato il valore unico e potenziale di cui è dotato il denaro art. 1282 cc. La consegna della quantità numerica di denaro segna il passaggio dell' "utilità" economica e giuridica immateriale e potenziale di cui è dotata la valuta. Utilità di cui dopo il termine per la consegna continua a godere il debitore in luogo del creditore artt. 820 cc 821 cc. Da qui l'idea non peregrina che il regime di circolazione dei titoli dei crediti che è anche esso soggetto al regime dei beni mobili art. 1153 cc e ss è un regime che è correlato al possesso dello stesso e non già alla semplice manifestazione del consenso al trasferimento, in quanto il diritto in essi incorporato è esercitabile solo dal possessore del titolo. E la proprietà del titolo al portatore si acquista in favore del possessore di buona fede ex art. 1147 cc, 3 comma, per effetto della semplice consegna, Trib. Milano 14.10.1991.

Qualificata la valuta un bene giuridico a bene vedere i frutti civili interessi "maturano" nel sistema per effetto della *traditio* della cosa "di genere" denaro che è "determinata" in una somma numerica con obbligo di riconsegna, art. 1815 cc, e/o in dipendenza della "mancata consegna *traditio*" di una somma numerica che è determinata nella quantità numerica di denaro cc, il cui obbligo di esecuzione è esigibile art. 1282 cc. E ciò in quanto il valore di cui è

diritto agli interessi (art. 1282 cc), infatti matura in favore del creditore in dipendenza della mancata "traditio" della cosa al creditore, non esecuzione dell'obbligazione di dare la cosa denaro (art.1282 cc), e non già in forza dall'obbligazione pecuniaria cui espressamente si riferiva l'art. 41 Codice Commercio 1882 ⁹⁶.

dotata la valuta è correlato alla disponibilità ed alle opportunità che essa offre.

⁹⁶Il legislatore del 42 nella Relazione di accompagnamento al codice definiva la valuta una entità economica e giuridica, senza qualificare la stessa come un bene giuridico ma "unificava" il regime giuridico dei beni mobili e delle obbligazioni rendendo applicabile la normativa dei primi anche alle obbligazioni fatte salve le diverse disposizioni di segno contrario e ciò per superare la dicotomia che esisteva nel sistema tra valuta bene e valuta strumento art. 813 cc cit. ed art. 421 e 422 Codice Abrogato e tra obbligazioni pecuniarie civili e commerciali. Questi "inglobava" il regime speciale delle obbligazioni pecuniarie commerciali art. 41 Codice Commercio 1882 il quale era riferito anche ai titoli di credito atti di commercio che incorporano una obbligazione di valuta nel regime dei beni mobili cui in dipendenza dell'art. 813 cc veniva equiparata l'entità economica e giuridica denaro. E ciò in quanto il diritto/obbligo agli interessi art. 1282 cc matura in favore del titolare, creditore della prestazione, cosa denaro da consegnare ed "armonizzava" il sistema mediante l'introduzione della "mora automatica" per le obbligazioni pecuniarie cui è correlata la produzione di diritto degli interessi legali in modo tale da superare la differenza tra il sistema speciale delle obbligazioni commerciali art. 41 Codice Commercio 1881 e civili art. 1231 Codice Abrogato. Ciò per unificare sotto il regime dei frutti civili gli interessi, per altro considerati tali dalla normativa artt. 820 cc 821 cc, art. 1282 cc 2 comma, art. 1283 cc, art. 1499 cc art. 2033 cc e 2036 cc ecc. Ivi compresi gli interessi di cui all'art.1224 cc i quali erano nel sistema previgente art. 1231 Codice Abrogato e sono nel codice del 42 i criteri di liquidazione del danno da ritardo nella consegna della cosa denaro oggetto della prestazione di una obbligazione pecuniaria di valuta, che corrisponde al valore economico e giuridico della privazione della disponibilità del denaro.

E' l'obbligazione "accessoria" ed "autonoma" art. 1284 cc che è concordata tra le parti ne determinava e ne determina solo la misura superiore rispetto a quella legale

Quanto esposto trova ulteriore conferma nell'art. 1282 cc 2 comma che salvo patto contrario non consente l'automatica maturazione degli interessi sui frutti civili canonici, fitti, rendite, in mancanza di autonomia di essi dalla cosa madre conseguenza della richiesta di separazione, messa in mora, e nel successivo art. 1283 cc il quale esclude la produzione di frutti civili interessi sui frutti civili interessi c.d. anatocismo e/o la liquidazione del danno di danno. *E continuando*, quanto alla discussa norma di cui all'art.1499 cc la quale regola lo scambio a prestazione differita tra due beni della vita: il bene fruttifero consegnato dal venditore ed il bene denaro che è ancora nella disponibilità del compratore che gode del relativo valore nel richiamare le considerazioni già svolte si osserva come: lo scambio della titolarità dei beni determinati si perfeziona mediante il consenso e per effetto della sua manifestazione tra le parti ma lo stesso, nell'ipotesi, non si perfeziona per il venditore, il quale non ha ottenuto la traditio del prezzo. La titolarità del bene fruttifero venduto "trasla" dal venditore al compratore il quale da tale momento ha diritto ai frutti art. 1477 cc mentre il venditore ha il diritto alla cosa denaro, al controvalore del bene venduto, ma nella sua sfera giuridica ha solo un diritto di natura obbligatoria al trasferimento alla consegna del valore potenziale di cui essa è dotata, che si realizza in una fase successiva mediante la "traditio" che nelle obbligazioni pecuniarie di valuta segna il momento in cui si perfeziona la traslazione della valuta.

La sfera giuridica del venditore è privata di un valore senza che nella stessa trasli il controvalore del primo mentre il compratore gode di due valori il bene fruttifero e la disponibilità della valuta e ciò non crea uno squilibrio contrattuale, in quanto per volontà delle parti alla titolarità di un bene corrisponde la titolarità del bene denaro ma ingenera una fattispecie tipica di cui all'art. 820 cc, in quanto il debitore permane ancora nella disponibilità della cosa denaro di cui continua a godere del valore in luogo del titolare del diritto alla consegna della disponibilità della merce denaro, nonostante si siano già prodotti gli effetti tipici del contratto di scambio nella sua sfera giuridica. Il diritto alla somma numerica di cui è titolare venditore se non è seguita dalla consegna della disponibilità del denaro di cui altri gode in luogo del primo avvantaggia il compratore debitore della disponibilità del valore e danneggia il venditore creditore che ne è privato. E ciò giustifica la produzione di interessi anche se l'obbligo di consegna del denaro non è

Unico il regime giuridico del bene valuta , unica la fattispecie da cui matura il diritto agli interessi , questi hanno tutti una **"funzione"** **"unica"** che è quella di **"remunerare"** sinonimo di ristorare , compensare la sfera giuridica del creditore dalla **privazione della disponibilità del denaro** o meglio dalla privazione del valore economico immateriale che è correlato alle opportunità **"chances"** che la disponibilità del denaro offre al titolare della relazione con la valuta e di cui altri gode in suo luogo ⁹⁷ I frutti civili interessi maturano nelle obbligazioni pecuniarie di valuta, art. 1277 cc, in conseguenza della **"privazione temporanea"** della **"disponibilità"** , che è il **"valore unico"** e **"solo potenziale"** di cui è dotato il denaro, ed hanno la **"funzione"** di **"ristorare"** la sfera giuridica del titolare della relazione con il bene valuta dalla privazione della liquidità. I frutti che sono percepibili dall'euro hanno tutti un contenuto che è risarcitorio tant'è che la giurisprudenza **esclude** che *"... il debito per interessi, anche quando si è adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché il risarcimento del maggior danno..."* , ex art. 1224 cc, comma 2 – Cass. Sez. U. n. 9653 del 17/07/2001, n.10680/2006, Cass. 01/08/2013 n. 18438.

esigibile.

Tanto equivale ad affermare che il bene denaro ha un "valore intrinseco" ancorché potenziale il quale è indipendente rispetto alla obbligazione pecuniaria di consegna ed al suo adempimento La fonte del diritto agli interessi è la privazione della cosa valuta di cui il debitore si obbliga a trasferire la disponibilità ; e che la valuta è un bene della vita , anche nei rapporti di scambio

⁹⁷ Valore della disponibilità che è remunerato, sinonimo di compensato, risarcito, dai c.d. frutti percepibili, interessi, frutti potenziali, la cui categoria connessa alla privazione della disponibilità di un bene fruttifero è ancora presente nel sistema art. 1148 cc 2 comma . E ciò in quanto il valore economico e giuridico del denaro è solo potenziale e d'uso ; poiché è correlato alle "opportunità" che "offre" la valuta alla "sfera giuridica" del titolare della relazione con la merce denaro. Gli interessi , in quanto "remunerano" il valore economico e giuridico potenziale del bene denaro hanno tutti un contenuto ed una funzione risarcitoria . E ciò comunque siano denominati, in coerenza alla tradizione del diritto romano, il quale , ancorché fosse privo di una categoria dei " beni immateriali " , riconosceva nella categoria dei beni della vita anche le energie, frutti industriali, ed il valore economico potenziale della " disponibilità del denaro" , usurae, "frutti percepibili" i quali venivano ad esistenza solo dopo che si realizzava l'uso e secondo una unità di tempo, nel sistema vigente giorno solare art. 821 cc. Gli stessi già all'epoca assolvevano funzioni " risarcitorie" rispetto alla privazione di tale valore che subiva la sfera giuridica del titolare della relazione e veniva in rilievo a fronte di diverse fattispecie , quale ad es. quella poi trasfusa nel Code Napoleon e nel Codice Abrogato art. 1509 , oggi 1499 cc , laddove a fronte della **"traditio"** di un bene fruttifero la sfera giuridica del venditore era privata dal valore in denaro dello stesso che permaneva nella disponibilità del compratore .

c) la "mora ex re" di cui all'art. 1219 2 comma n. 3 cc e la colpa

Il terzo equivoco concettuale nel quale ancora incorre la giurisprudenza di legittimità è correlato alla qualificazione della "mora automatica" di cui all'art. 1219 cc 2 comma n. 3, la quale è comune a quasi tutte le obbligazioni pecuniarie. Mora che secondo la S.C. integra una fattispecie di responsabilità per "colpa" del debitore, in quanto formalizza come in passato (art. 1231 Codice Abrogato) il ritardo "colpevole" dell'obbligato nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Circostanza questa che è incompatibile, con la natura automatica di essa, l'obbligo legale di corrispondere gli interessi, la natura oggettiva del ritardo, e la differenziazione della prima dalla mora di cui all'art. 1219 cc n. 1 e dalla domanda da inadempimento contrattuale⁹⁸. La "mora" nelle obbligazioni pecuniarie che spesso è evocata dalla dottrina, in modo improprio, è priva di rilievo ai fini della responsabilità, per colpa, in quanto questa è equiparata alla mora afferente la consegna di una cosa, nelle obbligazioni *portables* (art. 1182 cc ed art. 1219 cc 2 comma n. 3); pur essendo influente ai fini del trasferimento del "rischio", in quanto le obbligazioni pecuniarie hanno ad oggetto la consegna di cose di genere insuscettibile di distruzione.

La "mora debendi" non produce gli effetti tipici ad essa correlati dalla legge, la traslazione del rischio e la "*perpetuatio obligationis*" (art.

⁹⁸ L'obbligo di corrispondere gli interessi di mora trarrebbe origine dalla responsabilità per colpa del debitore art. 1219 n 3 cc e non già dalla fattispecie "tipica" legale che è data dalla privazione della disponibilità della valuta. Privazione che subisce il titolare della relazione con il bene denaro e da cui maturano tutti gli interessi⁹⁸. Fattispecie tipica legale, la quale è sempre "correlata" alla mancata consegna della merce denaro, *traditio*, al titolare della relazione con la stessa. E tanto anche nei rapporti di concessione in uso di questa laddove per volontà delle parti l'obbligo di consegna immediato è soggetto a dilazione.

E ciò nonostante nelle obbligazioni pecuniarie "portable" per come già avvertito tutti gli interessi, legali, ultralegali e di mora, comunque qualificati, decorrono dalla mora automatica di cui all'art. 1219 cc n 3,. Mora questa che a ben vedere: è diversa dalla mora ex re la quale è afferente alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 1219 cc n 1. La stessa è estranea alle fattispecie di responsabilità per inadempimento contrattuale che invece presuppongono l'azione giudiziale per colpa, l'accertamento della stessa e la prova del danno Sul punto si confronta Cass. 23/01/2008 n. 1377 e Cass. 16/11/2007 n. 23746. Cass. 13923/2006; Cass. 8418/2006; Cass. 19321/2004.

1256 cc); questa è utilizzata dal legislatore solo per **inglobare** il regime delle obbligazioni commerciali di valuta nel regime delle obbligazioni civili di valuta, in modo tale da far decorrere il diritto agli interessi in favore del creditore in modo automatico dalla mancata consegna; senza modificare il regime giuridico del bene mobile valuta nella cui categoria il legislatore collocava la moneta corrente, fatte salve le speciali norme per essa dettate (art. 813 cc ult. inc.)⁹⁹. La stessa veniva estesa alle obbligazioni di consegna del denaro solo per formalizzare una situazione oggettiva: la privazione della disponibilità del potere di circolazione di cui altri gode cui è correlato per legge il maturare degli interessi (art. 1282 cc e 1224 cc 1 comma). Questa è diversa dalla mora di cui all'art. 1219 cc 2 comma n 1, obbligazioni pecuniarie di valore; dalla responsabilità contrattuale per inadempimento che è soggetta a domanda giudiziale di cui all'art. 1224 cc 2 comma, e dalla mora di cui all'art. 1219 cc 1 comma, che è applicabile alle obbligazioni pecuniarie, di cui all'art. 1282 cc 2 comma¹⁰⁰.

La "**mora ex re**", di cui all'art. 1219 cc 2 comma n 3, sancisce in modo automatico ed oggettivo la mancata consegna della disponibilità della cosa denaro. E se le parti hanno convenuto mediante gli interessi di mora, di cui all'art. 1224 cc comma 1, un valore del potere di circolazione del denaro che è differenziato nella misura dopo la scadenza del termine; previsione che esclude l'esistenza di un maggiore danno (art. 1224 cc). Pregiudizio eventuale prevedibile dalle parti. **Infatti il rapporto può continuare anche dopo il ritardo**, fatto salvo l'obbligo di corrispondere gli interessi in una misura superiore, per come **normalmente** avviene nei rapporti di erogazione del credito laddove al debitore è concessa una dilazione, es. mutuo. E gli interessi che sono pattuiti per il ritardo maturano a prescindere dalla colpa e dall'effettivo danno subito (art. 1224 cc)¹⁰¹.

⁹⁹ Renner, Marx ecc.

¹⁰⁰ Principio ormai superato per le obbligazioni *portable* – Cass. 09/12/2011, n. 25853.

¹⁰¹ La *mora "debendi"* in buona sostanza, nelle obbligazioni pecuniarie, si identifica con il

Gli interessi di mora come gli interessi convenzionali quantificano tra le parti la misura del vantaggio che trae il debitore dal mancato pagamento cui corrisponde il danno che subisce il creditore per effetto della privazione della cosa denaro. E da ciò l'esigenza per il creditore di dedurre autonoma richiesta degli interessi di mora. La mora (ex art. 1219 cc, 2 comma n. 3), è irrilevante ai fini della liquidazione del maggior danno il quale trae origine da un inadempimento contrattuale che non è soggetto a mora e la imputabilità degli effetti negativi del ritardo colpevole deve essere dedotta dal creditore nei confronti del debitore mediante apposita domanda giudiziale ¹⁰².

La mora che sanciva un ritardo colpevole nelle obbligazioni pecuniarie era solo la mora cui erano soggette le obbligazioni pecuniarie di valuta di cui all'art. 1282 2 comma cc, la quale ha appunto ad oggetto la consegna dei frutti, canoni, rendite, pagate in denaro. Frutti che ancorché in denaro si staccano dalla cosa madre solo a seguito di una specifica richiesta. E solo dopo la stessa questi diventano "*autonomi*", rispetto alla cosa madre e come tali produttivi di frutti civili interessi. *E continuando*, i frutti del denaro in quanto hanno contenuto e funzione che è risarcitoria non producono ulteriori frutti (art. 1283 cc). La mora ha altresì rilievo ai fini della responsabilità per colpa nelle obbligazioni pecuniarie che sono pagabili al domicilio del debitore PA laddove per dare corso alla liquidazione e pagamento sono necessarie le attività del debitore e del creditore ed essa ne formalizza il ritardo colpevole da cui la P.A. può esonerarsi dimostrando la sua diligenza .

termine dell'adempimento il cui spirare segna il ritardo del debitore nella consegna il quale è sancito in modo automatico, art. 1219 cc, n. 3. Tant'è che la recente riforma dell'art.1284 cc differenzia la misura degli interessi legali che sono dovuti dal debitore , in relazione alla domanda giudiziale di adempimento la quale manifesta e consolida tra le parti una situazione di privazione della disponibilità nel tempo, senza richiamare la disciplina della mora che è in sostanza assorbita nel regime della esigibilità dell'obbligazione pecuniaria. D.Lgs 231/2002.

¹⁰² La mora nelle obbligazioni pecuniarie è priva di rilievo sostanziale, in quanto il sistema della responsabilità contrattuale adottato nel diritto vivente dalla giurisprudenza italiana è fondato sulla colpa, la quale è oggetto di accertamento da parte del giudice. E per come emerge dalle decisioni richiamate: Cass. del 19/02/2000 N. 1913, Cass. del 16/07/2003, N. 11151, Cass. N. 20868/015. Deve essere dedotta dal creditore.

Deroga che, in massima parte, oggi è superata dal regime degli interessi in materia di prestazioni di beni e servizi, DLgs. 231/2002

d) il principio nominalistico e le obbligazioni di valore e le origini dottrinarie degli equivoci interpretativi in materia di interessi

Il quarto equivoco, anche esso concettuale, consta nell'idea che nelle obbligazioni di valuta il principio nominalistico accolto dal legislatore del '42 (artt. 1277 cc e ss), non fosse assoluto ed incontrasse più e diverse deroghe art. 1280 cc¹⁰³. A tale assunto che veniva costruito dalla dottrina è facile obiettare come l'obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi è un obbligo **oggettivo di natura legale**. Lo stesso è **correlato** al valore del **potere di circolazione della cosa** oggetto di trasferimento. Potere di cui la moneta corrente è dotata per destinazione dell'Autorità e come tale deve essere contenuto in elementi di stima oggettivi per evitare fenomeni sperequativi tra i privati. La diligenza del debitore nell'adempimento dell'obbligo di consegna (art. 1224 cc 1 comma), la volontà di adempiere (art. 1220 cc) sono prive di rilievo giuridico senza la messa a disposizione della cosa (art. 1212 cc). Infatti, la stessa non esclude l'obbligo di corrispondere gli interessi (art. 1282 cc e 1815 cc). Il danno che subisce il creditore di una obbligazione pecuniaria di valuta consta sempre nel valore oggettivo della privazione della disponibilità di cui altri gode, interessi frutti civili, così come nel regime previgente (art. 1231 Codice Abrogato), fatta salva la prova ordinaria del maggiore valore "concreto" degli stessi, che attenzione prima della riforma del sistema degli interessi era solo "astratto" ed insuscettibile di variazione e come tale doveva essere provato artt. 1282 cc e 1284 cc. Il maggior danno di cui all'art. 1224 cc 2 comma era soggetto alle ordinarie regole dell'inadempimento contrattuale di una obbligazione in quanto era riferito alla privazione di una cosa fruttifera lo stesso constava solo nella differenza negativa che intercorreva tra la misura

¹⁰³ Sull'argomento si richiama quanto esposto nella nota n. 28

dei frutti percepibili dalla disponibilità: legali o convenzionali ed il valore dei frutti che sono percepibili, in concreto, nel mercato finanziario, del credito e degli scambi, dopo la scadenza del termine di consegna.

Maggior danno da privazione il quale non era liquidabile se le parti avevano già convenuto espressamente un saggio di interesse in ipotesi di ritardo nella consegna (art. 1224 cc ult. inc.), previsto lo stesso (art. 1225 cc) mediante gli interessi di mora o in alternativa una clausola penale.

Il regime di liquidazione del danno da inadempimento per le obbligazioni pecuniarie che era voluto dal legislatore del '42, anche prima della novella dell'art. 1284 cc, era un regime "tipico", disciplinato nell'ambito del regime giuridico degli interessi, i quali predeterminano il valore della privazione che subisce la "sfera giuridica" del creditore, sia nella fase fisiologica che patologica del rapporto

104.

La legge definisce il **contenuto** ed anche la **funzione unica degli interessi**, in quanto questi sono rapportati al costo del potere di circolazione e remunerano il valore intrinseco e solo "potenziale" della privazione della disponibilità del bene valuta di cui altri gode in suo luogo¹⁰⁵.

Il regime del danno da inadempimento di una obbligazione pecuniaria è soggetto ad una disciplina "tipica" che è propria dei diritti reali (art. 1148 cc) e consta nel ristoro dell'unico valore di cui è dotato il bene valuta: il valore potenziale d'uso, potere di circolazione che è remunerato dai frutti civili. La natura del diritto che ha dato origine ad una obbligazione di valuta **non incide** né **modifica** il regime degli

¹⁰⁴.La "concessione" temporanea in uso della cosa denaro a terzi e/o l'obbligo di consegna della cosa denaro non producono effetti che sono tra essi diversi rispettivamente: nelle "sfere giuridiche" del concedente e del creditore di una prestazione in denaro o nelle "sfere giuridiche" del concessionario e del debitore che è oblatore dalla consegna, in quanto il denaro è in se privo di una utilità. Ciò che assume rilievo economico e giuridico nelle rispettive sfere giuridiche è solo "il valore immateriale della disponibilità" che è "potenziale" ed offre al titolare della prima la possibilità di appagare i suoi bisogni o perseguire i suoi interessi.

¹⁰⁵ La legge espressamente "correla" art. 1284 cc la misura degli interessi legali al costo del denaro nel mercato finanziario o del credito, rispettivamente interessi legali che sono "antecedenti" o "successivi" alla domanda giudiziale. DLgs. 235/2002.

interessi. Frutti percepibili dalla cosa i quali hanno tutti un contenuto e una funzione risarcitoria rispetto alla privazione di un valore potenziale e nella fattispecie, di cui all'art. 1224 cc comma 1, vengono in rilievo come tali in quanto **criteri tipici** di quantificazione del danno: legali, ultralegali o di mora ¹⁰⁶. La "**colpa**" del debitore ha rilievo solo ai fini della liquidazione del maggior danno che non è coperto dagli interessi convenzionali o legali e solo in mancanza della previsione convenzionale dei c.d. interessi di mora. Il diritto al maggior danno, di cui all'art. 1224 cc, è un credito di valore la cui area è limitata dalla natura della obbligazione di valuta al solo valore della disponibilità del denaro (maggiore valore della misura degli interessi). Infatti lo stesso è limitato alla sola svalutazione monetaria.

Le domande di cui al 1 e 2 comma della norma infatti sono tra esse distinte *"il creditore non può nel giudizio introdurre la domanda di cui al 2 comma art. 1224 cc, in quanto si fonda su presupposti di fatto e di diritto che sono tra essi diversi"*- Cass. 2139/2000 - Cass. 10805/1996. L'art. 2056 cc non richiama l'art. 1224 cc in quanto si versa in una ipotesi di credito di valore propriamente detta poiché il danneggiato il creditore del valore in denaro , del diritto "**leso**" , **consegue con la liquidazione del danno per equivalente , in valuta, il valore attuale del suo diritto**. La sua sfera giuridica è **reintegrata "ora per allora "** nella medesima posizione. Questi non subisce alcun danno dalla **privazione** dell'equivalente in denaro , e gli interessi sono solo una eventuale componente del medesimo valore che è risarcito – **Cass. Sez. Un. n. 11065/92 – Cass. n. 25729/94 – Cass. n. 5423/92 – Cass. n. 13508/91** ¹⁰⁷.

¹⁰⁶ La natura "presunta" del danno che subisce il creditore è stata superata dal sistema e ad essa si è sostituito un criterio oggettivo di determinazione del valore della privazione del potere di circolazione, art. 1284 cc.

¹⁰⁷ L'assunto si pone in contrasto con i principi che ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità , in materia di inadempimento contrattuale di una obbligazione di valuta la quale secondo la medesima . dopo lo stesso si trasformerebbe in una obbligazione di valore art 1224 cc 1 comma . Infatti il creditore , se si realizza la trasformazione dell'obbligo di consegna della valuta in una obbligazione di valore , non ha diritto agli interessi , tanto meno questi può accedere alla tutela di cui all'art. 633 c.p.c. Parimenti sul punto è priva di fondamento l'idea che gli interessi di mora di cui all'art. 1224 cc 1 comma sarebbero un criterio "forfettario" di liquidazione del danno che è correlato ad una obbligazione di valore , in quanto gli interessi

La disposizione di cui all'art. 1224 cc 1 comma , di converso riconosce al creditore di una obbligazione di valuta il diritto agli interessi a prescindere dall'esistenza del danno . i "frutti percepibili" dal creditore dalla disponibilità del potere di circolazione della moneta corrente , e consente a questi nella fattispecie di cui all'art. 1224 2 comma cc di adeguarne la misura , se essi dopo la scadenza non coprono la svalutazione monetaria .(danno prevedibile art. 1225 cc) Era ed è improprio sostenere che l'art. 1224 cc ristora al creditore il mancato guadagno, in quanto gli interessi "remunerano" il valore oggettivo della privazione della disponibilità, ivi compresa la svalutazione monetaria. Il maggiore danno cui si riferisce la norma consta solo nel danno prevedibile da svalutazione monetaria nella perdita del valore d'uso della valuta remunerato dagli interessi - **Cass. S.U 16.07.2008 n. 19499** - e gli interessi moratori preservano le ragioni dell'imprenditore dalla perdita del potere d'acquisto della moneta, **Cass. 06.02.2009 n. 3042**, in quanto convengono tra le parti il valore d'uso del denaro dopo la scadenza ed escludono l'esistenza di un ulteriore danno ¹⁰⁸. Si può oggi affermare che le tesi del Libertini

sono dovuti dal debitore indipendentemente dall'esistenza e prova del pregiudizio . E continuando , solo il maggior danno art. 1224 cc 2 comma è soggetto alle regole di cui all'art.1218 cc . Tra l'altro, il legislatore differenzia il regime della mora tra le fattispecie di cui agli artt. 2056 cc , 1224 cc 1 comma e 1224 cc 2 comma . Infatti , la lesione che da origine al diritto al risarcimento del danno extracontrattuale è soggetta a " mora ex re" art. 1219 2 comma n 1 ; l'inadempimento di una obbligazione di valuta, art. 1282 cc e 1224 cc 1 comma è soggetta alla mora ex re di cui all'art. 1219 2 comma n 3 , e l'azione di cui all'art. 1224 cc 2 comma , contrattuale , è soggetta ad azione di responsabilità per colpa . Gli interessi di mora sono i frutti percepibili dalla privazione della disponibilità della cosa denaro di cui altri gode in luogo del titolare e maturano secondo un sistema tipico ed oggettivo che prescinde dalla colpa , a seguito della formalizzazione automatica del ritardo nella consegna mora ex re 1219 cc 2 comma n 3 . Infatti , il diritto ai frutti percepibili , interessi , matura rispetto alle obbligazioni pecuniarie che sono i frutti civili dei beni : pigioni affitti , matura "solo " a seguito di formale messa in mora di cui all'art. 1219 comma 1 , che fa sì che questi diventino autonomi rispetto alla cosa madre art. 1282 cc 2 comma . Il legislatore disciplina in modo separato le fattispecie che sono soggette ad un diverso regime giuridico e processuale

¹⁰⁸ La privazione della disponibilità del bene reale valuta e/o del titolo al portatore valuta, nel Sistema previgente, era stimata secondo criteri tipici che corrispondevano ai frutti percepibili dalla prima . E gli interessi di mora e/o la clausola penale, in un sistema dove il valore della privazione era rimesso al libero apprezzamento delle parti, " limitavano" tra le stesse la misura del pregiudizio. E ciò in quanto gli interessi e/o la clausola penale convenivano tra esse il valore della privazione della disponibilità della cosa denaro per il tempo che è successivo alla scadenza del termine di consegna, nell'ambito dell'autonomia privata ad esse concessa dal sistema. Il tutto nell'ambito delle obbligazioni di valuta e degli interessi.

Infatti, la presenza di tali patti escludeva ed esclude che questi possano vantare un "ulteriore" danno. Danno il quale nelle obbligazioni pecuniarie di valuta oggi dal sistema è espressamente " limitato " solo agli interessi ed è determinato secondo i criteri oggettivi

sono supportate da un espresso riferimento normativo. Gli assunti dei Maestri che permangono ancora nella cultura giuridica italiana sono retaggi "concettuali" e "terminologici" di esegesi che venivano costruite dalla dottrina¹⁰⁹. Riconosciuto il "potere" persuasivo delle

della legge art. 1284 cc, Legge 108/96 e Direttiva 2008/48/CE. Gli interessi comunque pattuiti e le clausole penali non possono superare il tasso soglia, in quanto alla determinazione del tasso tecnico concorrono anche le clausole penali.

Il danno che veniva "remunerato", "ristorato" dagli interessi nella misura legale o convenzionale voluta dalle parti a prescindere della sua esistenza consta e constava sempre e solo nel valore economico e giuridico della disponibilità del denaro di cui è privata la sfera giuridica del creditore sia nella fase fisiologica del rapporto che nella fase successiva e di cui gode la sfera giuridica del debitore.

Il maggiore valore d'uso del denaro "danno da privazione della disponibilità del valore della cosa denaro" che è remunerato dai frutti percepibili poteva essere provato dal creditore "solo" in mancanza di una previsione contrattuale con cui si pattuiva la misura convenzionale degli interessi di mora, questi convenuti per il periodo che era successivo alla scadenza del termine, ed in assenza, in alternativa, di una "clausola penale" che fosse afferente al ritardo nella consegna della cosa denaro.

Tale danno, per come è strutturata la norma dell'art. 1224 cc, doveva "constare" nel maggior valore della "disponibilità", la quale "aumenta" allorché si è in presenza fenomeni "inflativi" che svalutano nel tempo il "potere d'acquisto" del denaro nel mercato riducendo il valore potenziale d'uso della valuta. Il maggiore danno di cui all'art. 1224 cc era, dal Legislatore del 42, riferito solo alle variazioni "negative" del valore potenziale d'uso della valuta; le quali fanno sì che la misura della remunerazione del valore della disponibilità che è ristorata dagli interessi non è sufficiente a preservare nel tempo il valore potenziale del bene denaro. Così per come emerge dalla Relazione di accompagnamento al codice. E ciò era giustificato dal fatto che il creditore, nel sistema antecedente alla riforma dell'art. 1284 cc, era esposto agli effetti negativi della svalutazione monetaria; in quanto la misura degli interessi legali era correlata ad un valore "astratto" ed "immutabile" nella misura: interessi legali, o ad un valore concordato dalle parti sino alla scadenza del termine, interessi ultralegali.

Le parti dell'obbligazione, determinato il costo del valore d'uso del denaro per la fase di esecuzione del rapporto e/o per la fase del ritardo nella consegna, sopportavano il rischio delle variazioni positive e/o negative della valuta.

Invece, nell'ipotesi in cui le parti non avevano concordato il valore del denaro per la fase successiva alla scadenza del termine di consegna, il creditore poteva dimostrare "in concreto" di aver subito gli effetti negativi della svalutazione monetaria ed il debitore contestare gli stessi. Il debitore comunque non poteva esonerarsi dall'obbligo di corrispondere gli interessi legali o convenzionali pattuiti.

E *continuando*, la mancanza di colpa nell'adempiamento per fatto del creditore, in quanto rende inesigibile la prestazione di consegna, non esonerava il debitore dall'obbligo di corrispondere gli interessi legali o convenzionali pattuiti. La colpa incideva ed incide solo sullo spirare del termine di consegna; in quanto la mancanza della stessa escludeva ed esclude l'obbligo del debitore di corrispondere gli interessi in una misura diversa, interessi di mora, in quanto il termine da cui essi decorrevano, tra le pari, non era ancora spirato, non essendo legittimamente esigibile la consegna.

Gli interessi maturano a prescindere dell'esistenza della colpa e del danno e remunerano il creditore dalla privazione della disponibilità del valore economico e giuridico di cui è privata il creditore e di cui gode il debitore.

¹⁰⁹ Norma la quale al 1 comma ripropone l'art. 1231 Codice Civile Abrogato, in quanto la stessa "limita" ai soli interessi il pregiudizio "tipico" che subisce il creditore di una obbligazione pecuniaria per effetto dell'inadempimento dell'obbligo di consegna del denaro. E ciò come nel sistema previgente rispetto al quale il legislatore differenzia la sola misura del tasso tecnico: legale, convenzionale e di mora. L'art. 1224 cc al comma 2 "innova" rispetto al passato in quanto il legislatore introduce per il creditore la possibilità di dimostrare nelle forme ordinarie l'esistenza di un eventuale maggior danno che questi subisce in dipendenza della mancata consegna. Tale danno è limitato alla sola "svalutazione monetaria"; in quanto lo stesso ancorché sia liquidabile secondo i criteri ordinari art. 1223 cc è risarcibile nei limiti della sua prevedibilità (art. 1225 cc). che ovviamente deve essere comune alla parti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione cc. Svalutazione monetaria la quale tra l'altro è espressamente richiamata nella Relazione di accompagnamento al codice.

stesse , "chapeau" , penetrate nella cultura giuridica italiana in quanto generazioni di studenti si sono formate sui testi dove esse sono trasfuse, la S.C. stenta a liberarsi da esse ¹¹⁰.

22.La valuta di Stato: un bene giuridico per destinazione

La valuta è un bene per destinazione di legge un titolo al "portatore" che per il suo valore "nominale " è equiparato " ai beni della vita" . Ciò gli conferisce un "potere" c.d. "di circolazione" nel mercato, il quale ha un valore economico e giuridico in se, nonostante sia connesso alle solo potenzialità d'uso irregolare ¹¹¹. Per come già evidenziato esso è **autonomo** e trae origine dalla tutela giuridica , essendo venuta meno la convertibilità in: oro, argento. La cosa denaro in se è priva di una utilità ma il suo uso irregolare è un valore economico e giuridico che trae origine dalle "opportunità" che sono offerte al titolare della disponibilità dalla moneta corrente "nel mercato" .

L'ordinamento immettendo nel mercato della finanza, del credito e degli scambi una entità economica e giuridica di cui impone l'accettazione favorisce la circolazione dei beni, la prestazione dei servizi, gli investimenti, facilita i quotidiani rapporti patrimoniali tra privati. La disponibilità di tale "potere" nel mercato, che è essenziale ai bisogni ed alle attività dei privati, è un valore economico e giuridico in se, poiché con esso possono soddisfare i propri bisogni e perseguire i propri interessi. Sono le opportunità offerte dalla valuta nel mercato che hanno un valore economico e giuridico per come riconosciuto dai giureconsulti e dalla giurisprudenza romana ed oggi dalle S.U. della S.C. Il sistema romano nonostante fosse privo della categoria dei "beni immateriali" aveva una idea dei beni economici e dei frutti più ampia rispetto a quella rappresentata in tempi recenti da più Autori. Questo riconosceva natura di "cose" alle opere, alle " energie " dell'uomo degli

animali; dopo che esse venivano impiegate in una unità di misura temporale , giornata lavorativa, e remunerate mediante i c.d. "frutti industriali". Il potere economico della disponibilità della moneta, anche esso immateriale , era considerato un frutto , c.d. "usurae" , il cui valore economico veniva ad esistenza ed era remunerato dopo che il mutuatario aveva goduto della disponibilità d'uso irregolare della moneta, in un arco temporale, mese. L' idea di bene giuridico e dei relativi frutti, in modo improprio, veniva ristretta da parte della dottrina interessata ad espungere dalla categoria le energie, le opere dell'uomo e/o la disponibilità della moneta. E ciò con non poche forzature ¹¹².

La S.C. senza addentrarsi nelle dispute economiche e giuridiche che hanno animato nei secoli il problema della qualificazione giuridica della moneta ha assunto una posizione netta rispetto alla classificazione del potere economico e giuridico di cui è dotata la moneta corrente ed a Sezioni Unite ¹¹³ ha fugato ogni dubbio in merito, affermando come "il denaro è l'unico bene intrinsecamente insuscettibile di offrire qualunque utilitas diretta è anche il solo che consente, mediante lo scambio, di procurare immediatamente quelle ricavabili da qualsiasi altro bene".

La S.C., finalmente, **rompe** con la rappresentazione della moneta accolta da parte della dottrina e della precedente giurisprudenza ¹¹⁴.

¹¹² Il valore economico e giuridico della disponibilità della moneta del suo potere di circolazione era riconosciuto già in epoca romana e ritenuto produttivo di interessi, usurae , le quali venivano equiparate ai frutti civili . La misura di essi era soggetta a limiti che variavano in relazione alla natura del finanziamento : mutuo e/o "foenus nauticum" . I romani erano già consapevoli della polivalenza del valore d'uso impiego della moneta se destinata a soddisfare un bisogno o perseguire un interesse . Tale distinzione permane nei sistemi giuridici moderni tra i rapporti di consumo e di commercio dove la misura del valore della disponibilità è diverso. BREONE Mario , voce i frutti diritto romano , in Novissimo Digesto , Utet , Torino , LONGO Giannetto , voce mutuo diritto romano , in Novissimo Digesto , Utet , Torino , DE MARTINO Francesco , voce foenus nauticum" in Novissimo Digesto , Utet , Torino. ARANGIO RUIZ Vincenzo , Istituzioni di diritto romano , Giuffrè , Milano , MONTEL Alberto , voce frutti in Novissimo Digesto , Utet , Torino. SANTORO PASSARELLI Francesco , Dottrine Generali del diritto civile , Jovene, Napoli ,2002; DE ROBERTIS, Le opere; Diritto Romano. La nota è stata redatta da Eugenio Runco.

¹¹³ Cass. Sez. .Un. 16.07.2008 , n 19499 , La decisione consapevolmente superando la dicotomia tra la moneta bene giuridico e strumento di scambio si innesta in un filone giurisprudenziale che con significative decisioni ha rivisitato l'esegesi dei rapporti giuridici ad essa connessi Cass.870/2006 ; dei c.d. debiti pecuniari di valore Cass.2 aprile 2014 , n 7697 , e degli interessi ,.

¹¹⁴ ASCARELLI , Corso diritto commerciale , 1928 , cit. Autore il quale valorizza le funzione

L'euro è privo di una utilità in se ma la disponibilità di essa nel mercato "offre" al titolare della relazione con la cosa "l'opportunità" di soddisfare i suoi bisogni e perseguire i suoi interessi e tanto è sufficiente a classificare lo stesso nell'ambito dei beni giuridici ¹¹⁵.

Cass. S.U. 16.07.2008 n. 19499. La moneta corrente è un bene giuridico, un bene della vita in quanto è dotato di un "valore potenziale" di circolazione. La valuta oggi denominata euro ha un valore "nominale" imposto dall'Autorità Emittente e la disponibilità di essa è un valore economico nel mercato finanziario, del credito e degli scambi poiché consente al titolare della disponibilità di soddisfare i suoi bisogni perseguire i suoi interessi regolare i rapporti patrimoniali.

23.La valuta euro: un bene giuridico dei consociati europei

La valuta euro è un bene giuridico per destinazione che veniva concepito per il mercato Unico Europeo. Questa come la valuta lira, ormai fuori corso e non convertibile in oro, è dotata di un "valore convenzionale" nominale che, a differenza della moneta corrente lira, è comune a tutti i consociati degli Stati aderenti, i quali sono tenuti

assolte dalla moneta quale unità di misura e strumento di scambio prendendo a modello delle sue esegesi uno strumento economico non imposto dall'Autorità e rimesso alla disponibilità delle parti, la cui finalità era limitata a soddisfare le esigenze economiche e giuridiche di singoli soggetti e favorire i relativi rapporti patrimoniali, in quanto al "valore" del bene o del servizio prestato da una delle parti si sostituisce, come nelle obbligazioni, il "valore" rappresentato da una unità di misura. Essa consente il potenziale acquisto di altri beni di equivalente valore secondo un apprezzamento effettuato al momento dello scambio. La moneta così rappresentata è analoga alla moneta elettronica utilizzata dai privati all'interno del "circuito di fidelizzazione" dei clienti dove nei rapporti cliente gestore si attribuisce al primo una unità di misura spendibile nel medesimo circuito. L'Autore omette di evidenziare che i termini mutano se la moneta, valuta di Stato, è imposta tutelata nel mercato ed il soggetto che la emette esclude rilievo alla fiducia del soggetto che l'accetta. La "potenzialità d'uso" nel mercato è in se un potere giuridico economico potendo essere utilizzata per lo scambio di altri e diversi beni e/o servizi in quanto ne è imposta l'accettazione.

¹¹⁵ Il principio è condivisibile tenuto conto che, la valuta non è convertibile in oro e dunque non rappresenta un valore diverso da quello nominale, ma la sua accettazione nel mercato è garantita ed accettata dai medesimi consociati, i quali sono compartecipati al suo corso e ne preservano il suo valore economico e giuridico art. 81 Cost. La valuta è un bene della vita per destinazione di legge, anzi, è il "bene dei beni". La stessa ha un valore "nominale" imposto dall'Autorità Emittente e per esso valore "correlato" ai "beni della vita" che con essa si possono acquistare o alle cose che con essa si possono fare: nel mercato finanziario, del credito e degli scambi è dotata di un valore intrinseco potere di circolazione il quale muta, nel tempo, con il variare dello stesso nel mercato come il valore di tutti i beni. La S.C. supera le dispute sociali, politiche, religiose, economiche e giuridiche che nei secoli hanno animato il dibattito intorno alla moneta. Marx, *Il Capitale*, I Ediz. a cura di Firpo, Torino, 1947, cap. III, p. 101; RENNERT, *Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale*, Un contributo alla critica del diritto civile, Bologna, 1981, p.124.

alla sua accettazione in luogo dei beni della vita. Il suo potere di circolazione trae beneficio dalle dimensioni del mercato. I rapporti di conversione tra le monete di stato, franco, marco, lira (lire 1936,27 per 1 euro) venivano concordati tra gli Stati aderenti mediante Accordi Internazionali, in molti casi confermati prima o dopo l'adozione mediante Referendum. Per tali Accordi al momento dell'introduzione della moneta unica gli Stati aderenti hanno assunto l'obbligo di garantire gli equilibri di bilancio, in Italia art.81 Cost., in modo tale da preservare i rapporti di conversione tra valute di Stato originari e garantire stabilità al potere di circolazione dell'euro nel mercato . Gli oneri patrimoniali connessi al mantenimento degli equilibri gravano, in generale, sulle singole **attività economiche dei consociati** , le quali concorrono alla formazione del PIL dello Stato e sui **conferimenti** che questi periodicamente sono tenuti a **versare** mediante gli oneri fiscali per preservare gli equilibri di Bilancio. La moneta corrente euro è emessa dalla B. C. E. e distribuita nel mercato dal Sistema bancario, il quale, tra l'altro, nei rapporti patrimoniali aventi ad oggetto il trasferimento di somme superiori ad euro 3.000,00 ne cura in via esclusiva anche la circolazione ¹¹⁶. Il potere di circolazione di cui è dotata la valuta euro imposto/accettato dai consociati è nelle mani del sistema bancario, il quale ne gestisce l'emissione, la distribuzione e la circolazione , in regime di Monopolio. Di converso gli oneri per preservarne la stabilità nel mercato e garantire fiducia nel suo potere di circolazione nel mercato, gravano sui consociati. La valuta euro, che non è convertibile in oro , è un titolo partecipativo della Holding Europa alla cui formazione del bilancio

¹¹⁶ Art. 63,64,65,66, TFUE L'emissione dell'euro, il suo costo d'acquisto per gli operatori finanziari: le banche, la sua materiale circolazione è rimessa ai banchieri, , i quali traggono beneficio dall'attività di distribuzione e dalla circolazione obbligatoria attraverso i loro circuiti. Gli Stati è vero hanno elaborato una moneta unica intesa a favorire gli scambi ne hanno affidato l'emissione , il controllo dei flussi di liquidità, la circolazione alle Banche ma è sui privati che incombono le tutele concrete del suo corso. Questi sono tenuti con le loro attività ed i relativi tributi a garantire la corrispondenza del suo valore "*nominale*" e "*reale* " preservando gli equilibri di bilancio degli Stati, art. 81 della Costituzione ivi compreso il corso forzoso dei cambi tra le valute al momento dell'adozione dell'euro . Il sistema monetario unico europeo è gestito dalla BCE si fonda e sulla fiducia (ai noi !) riposta nella correttezza del sistema bancario cui è affidata l'emissione , la distribuzione e la circolazione, ma essa si regge sui consociati

annuale concorrono i singoli consociati con le loro attività ed i conferimenti fiscali, mentre la gestione è affidata alla Holding Finanziaria delle Banche, le quali procedono all'emissione, distribuzione, e ne curano la circolazione. Siamo lontani dalla merce denaro, che veniva offerta dallo Stato al mercato per favorire gli scambi ed i rapporti patrimoniali tra privati, cui si riferisce il Rocco. Siamo lontani dal bene per destinazione, convertibile in oro, imposto dal legislatore del 42. La moneta corrente euro è un titolo partecipativo della Holding Europa di cui sono soci promotori i consociati europei, emesso e distribuito tra questi per favorire la circolazione dei rapporti a contenuto patrimoniale tra essi. Dalla emissione, distribuzione e circolazione, trae una utilità di gestione il Sistema Bancario.

24. Il sistema bancario e la distribuzione nel mercato del bene euro

La merce euro come la valuta lira è dotata solo di un valore potenziale il "*potere di circolazione*" nel mercato della finanza e del credito il cui andamento è condizionato dalle esigenze di liquidità del mercato degli scambi e dal costo che essa ha nel primo. E' un valore "*oggettivo*", in quanto si fonda sul valore della disponibilità della moneta corrente nel mercato, ed in quanto tale è sottoposto a controllo per evitare fenomeni sperequativi correlati all'abuso dell'esigenze di liquidità che in esso si manifestano (art. 1284 cc e L. 108/96).

Il valore del potere di circolazione, è disciplinato mediante **una normativa inderogabile, Cass. 17/11/2000 n. 14899, Cass. n. 15621 del 12/07/2007**. La misura del valore della disponibilità dell'euro è solo "**oggettiva**" sia per il creditore che per il debitore, in quanto l'autonomia privata è limitata sempre secondo elementi estranei alla disponibilità dei privati: costo di emissione nel mercato finanziario e di erogazione nel mercato del credito (art. 1284 cc, L. 108/96) ¹¹⁷. Tanto per come avvertito trae la sua giustificazione

¹¹⁷ Gli elementi economici che concorrono alla determinazione della misura del saggio legale art. 1284 cc non sono esterni alla norma ed hanno un chiaro rilievo giuridico, in quanto la

dalla particolare natura della merce denaro in quanto il suo potere di circolazione può alterare il mercato dei beni e dei servizi o essere oggetto di fenomeni sperequativi .

Il Sistema Bancario in particolare può **abusare** a proprio vantaggio della **disponibilità** , impiegando le risorse di cui dispone **per finalità che sono diverse dall'erogazione del credito** , acquisendo beni della vita e non immettendo la stessa nel mercato; può nell'erogazione del credito pretendere un corrispettivo eccessivo per remunerare la privazione della disponibilità della valuta senza che esso sia giustificato. Infatti, la L. 108/96 **pone un limite** al costo del potere di circolazione di cui nel mercato si avvantaggia il debitore che **gode** di esso, in cambio di un corrispettivo, **a danno** del soggetto erogante; **disciplina** gli elementi che concorrono alla determinazione di tale costo, tasso tecnico, **vieta** all'Argentario di trarre dal potere di circolazione vantaggi **diretti o indiretti diversi da quelli istituzionali** (art. 644 cpc) ¹¹⁸ .

Ovviamente, non suddivide per categorie gli interessi, i quali hanno tutti la funzione di remunerare la privazione della disponibilità della moneta corrente nel tempo; secondo una relazione corrispettiva che intercorre tra il danno subito dal creditore ed il vantaggio tratto dal debitore, in tutte le ipotesi in cui si realizza la mancata consegna del denaro. Infatti, il saggio di interesse legale (art. 1284 cc), muta nella sua misura, secondo il modificarsi nel tempo del vantaggio che il debitore trae dalla disponibilità del denaro e del corrispondente danno che subisce il creditore in dipendenza della privazione. Danno che è

misura degli interessi è dalla legge "correlata" al costo del denaro ; e lo stesso muta in relazione al pregiudizio / vantaggio che rispettivamente subisce il creditore e trae il debitore . Esiste nel sistema una corrispondenza tra il costo del denaro che è pari al pregiudizio che soffre in ipotesi di mancata consegna il quale " corrisponde " ed al vantaggio che trae il debitore in ritardo nella consegna della merce denaro . La componente soggettiva del valore economico e giuridico della disponibilità di cui ne descrive correttamente il contenuto Keynes è delimitata in ambiti oggettivi e concreti propri dei diritti reali. Oggi esiste nel sistema un rapporto una " equazione " tra il valore potenziale della disponibilità del denaro ed il costo dello stesso nel mercato . La corrispondenza tra il valore potenziale del denaro ed il valore reale della disponibilità del denaro nel mercato finanziario e del credito "delimita" la misura ed il contenuto economico e giuridico della privazione cui corrisponde il diritto /obbligo alla corresponsione degli interessi.

¹¹⁸ L'argentario usuraio ha la responsabilità penale aggravata, che è posta a presidio, tutela di interessi pubblici.

riferito al diverso costo del denaro nel mercato finanziario e del credito ¹¹⁹.

Gli interessi sono tutti rilevanti ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia poiché comunque denominati rappresentano il costo della disponibilità del potere di circolazione nel mercato della finanza e del credito di cui si avvantaggia il debitore a danno del creditore, ivi comprese le clausole penali le quali hanno chiare funzioni risarcitorie ¹²⁰. La normativa Comunitaria infatti include le clausole penali tra gli elementi che concorrono a determinare la misura del tasso tecnico, se le stesse sono relative al ritardo nell'adempimento di una prestazione pecuniaria (art. 19 della Direttiva CE 48/2008) ¹²¹, ¹²², ¹²³. Gli interessi sono "*tutti rilevanti*" ai fini del superamento del tasso soglia a "*qualunque titolo*" essi siano pattuiti dalle parti del rapporto; ed alla

¹¹⁹ Sistema che veniva già utilizzato dal DPR del 62 in materia di LL.PP. in quale differenziava la misura degli interessi del danno da privazione che subisce il creditore secondo il tempo della stessa, prevedendo l'applicazione degli interessi secondo una misura differenziata.

¹²⁰ Gli interessi "senza distinzione" sono tutti "rilevanti" ai fini della determinazione del saggio di interesse usuraio: interessi legali la cui misura "applicata in concreto" può essere superiore al tasso soglia se dalle parti è "maggiorata" mediante i "costi" che sono relativi all'erogazione del credito e/o le clausole penali pattuite per il ritardo nell'adempimento, interessi ultralegali se questi sono superiori al tasso soglia o tali per effetto degli altri elementi rilevanti, interessi ultralegali di mora se tali o superiori al saggio usuraio per effetto degli altri elementi rilevanti, ex art.1 e 2 legge 24/01. Secondo la normativa anti usura gli interessi comunque dovuti e denominati sono tutti "autonomamente" rilevanti ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia per come "pattuito" o in "concreto" applicato al rapporto art. 644 c.p. ed a qualsiasi titolo questi dovuti "legali" "ultralegali", per la fase fisiologica di adempimento del rapporto, o "ultralegali di mora", per la fase c.d. "patologica" dello stesso. Fase patologica che per le obbligazioni pecuniarie consta sempre e solo nel protrarsi nel tempo della disponibilità nella sfera giuridica del debitore di un valore di cui dopo la scadenza del termine continua ad essere privato il creditore.

¹²¹ Clausole penali le quali sono anche esse rilevanti ai fini della determinazione del tasso degli interessi art. 19 Direttiva e "concorrono" anche queste al "calcolo" della misura del saggio di interesse usuraio, in quanto anche queste sono considerate dalla legge al pari degli interessi legali, ultralegali ed ultralegali di mora di cui all'art. 1224 cc come "criteri" "tipici" "legali" di liquidazione del danno prevedibile art. 1225 cc da inadempimento di una obbligazione pecuniaria. Le stesse invero come gli interessi "remunerano" il creditore dalla privazione del valore economico e giuridico potenziale di cui è dotato il denaro che è pari al costo che sopporta il debitore per l'erogazione del credito e come tali sono anche esse rilevanti ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia.

¹²² L' art. 1284 cc espressamente "correla" la misura degli interessi legali al costo del denaro nel mercato finanziario o del credito, rispettivamente interessi legali che sono "antecedenti" o "successivi" alla domanda giudiziale D. Legislativo 235/2002.

¹²³ Sul punto non è il caso di richiamare le "fantasiose" e "multiformi" sostenute dalla dottrina all'indomani dell'adozione del codice del '42, le quali hanno "stravolto" il sistema degli interessi espungendo la valuta dalla categoria dei beni e gli interessi dalla categoria dei frutti civili. "creando" più e diverse categorie di interessi ed una categoria "autonoma" dei c.d. "interessi di mora" a contenuto risarcitorio, prima inglobando gli interessi di mora convenzionali nell'ambito della clausole penali e poi secondo convenienza distinguendoli anche dalla "clausole penali" che sono afferenti l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria. Egesi che ignoravano la disposizione dell'ultimo inciso dell'art. 813 cc, che "unificava" il regime giuridico dei beni mobili e delle obbligazioni

determinazione della loro misura concorrono anche le spese sostenute dal debitore per la erogazione del credito, non è dato distinguere gli stessi per titolo e funzione. Il superamento di tale limite esclude il diritto agli interessi (art 1815 cc 2 comma) – **Cass. n. 1350/2013 e n. 12965/2016.**

25. Il valore intrinseco e solo potenziale del bene valuta ed i frutti percepibili

Gli interessi sono i frutti civili della valuta comunque essi siano denominati ed appartengono ad una unica categoria quella dei c.d. frutti "*percepibili*" da una cosa di cui è stata privata la disponibilità al titolare (art. 1148 cc 2 comma), in quanto sono riferiti al valore intrinseco e solo "*potenziale*" correlato alla disponibilità nel mercato del bene denaro, liquidità, capitale. Esso è un valore immateriale di "*natura economica*" e "*giuridica*". I frutti percepibili dalla disponibilità del potere di circolazione, in quanto tali hanno tutti un contenuto ed una funzione risarcitoria¹²⁴. L'identità di contenuto e funzione degli interessi per come già avvertito si trae dal valore unico di cui è dotato il bene giuridico denaro il quale è correlato alla disponibilità in un arco temporale del "*potere di circolazione*" della cosa denaro (artt. 820 ed 821 cc) e gli stessi remunerano, compensano, risarciscono, termini tra essi sinonimi, la "*privazione*" temporanea di esso, che subisce il titolare della relazione allorché come tutti i beni economici dello stesso goda, ancorché in uso irregolare, un soggetto diverso¹²⁵. Le clausole penali concorrono alla determinazione della misura del tasso tecnico e sono incompatibili con gli interessi di mora, in quanto le parti hanno già convenuto la misura

¹²⁴ Questi si traggono dalla privazione di cui altri si avvantaggia di un bene mobile il quale è dotato di un valore economico immateriale e solo potenziale di circolazione nel mercato.

¹²⁵ Il contenuto economico e giuridico del diritto agli interessi secondo la normativa vigente e così come in passato è "*tipico*" ed oggi è estraneo alla disponibilità delle parti, lo stesso oggi è espressamente "*correlato*" ad elementi economici che sono il "*costo del denaro nel mercato*" alla cui determinazione concorrono anche elementi che sono "esterni" al saggio tecnico che è voluto dalle parti. Questo non è più riferito ad un valore "*astratto*" ma è correlato ad elementi economici concreti i quali "*mutano*" secondo elementi oggettivi voluti dalla legge. Lo stesso consta nel rapporto danno/vantaggio che nell'ambito della esecuzione di una obbligazione di valuta intercorre tra la privazione della disponibilità della merce oggetto di consegna.

del valore della liquidità, dopo la scadenza del termine di consegna (art. 1224 cc 1 comma ult) ¹²⁶ .

26.II potere di circolazione della valuta, il suo valore nominale e la esigibilità della consegna: un sistema inderogabile

Un orientamento della giurisprudenza di legittimità -- in ciò influenzata dalla dottrina giuridica ed economica la quale ancora correla la produzione degli interessi all'obbligazione pecuniaria e non già alla cosa valuta ed alla fase di circolazione in cui viene in rilievo il suo potere economico --- ha **ampliato** le deroghe (art. 1499 cc) al regime giuridico di **"circolazione"** della disponibilità , al sistema nominalistico . Al sistema di circolazione del potere di circolazione, il quale è intrinseco ma è sempre correlato alla quantità **"nominale"** di **"merce"** denaro **oggetto di consegna**. Tali decisioni, **escludendo che la liquidità sia presupposto dell'esigibilità della consegna , eliminano** i criteri oggettivi da cui matura il diritto agli interessi. I frutti civili maturano anche se il valore nominale da consegnare è ancora incerto tra le parti e la sua misura è oggetto di accertamento da parte del Giudice. Le deroghe agli elementi oggettivi su cui si fonda il regime di circolazione della valuta -- la misura numerica della prestazione; e l'esigibilità della consegna che formalizza la privazione di essa -- si pongono in contrasto alla legge (art. 1277 cc e 1282 cc ed art. 1219 cc 2 comma n 3, art. 1378 cc , art. 633 c.p.c.). La giurisprudenza facendo insorgere il diritto agli interessi anche da fattispecie che non sono tipiche di cui all' art. 1282 cc ¹²⁷ espone il

¹²⁶ Sussiste una responsabilità contrattuale del predisponente art. 1337 cc se questi non evidenzia all'aderente che le spese, le remunerazioni, correlate all'erogazione della disponibilità della merce denaro , concorrono, alla determinazione della misura del saggio tecnico. Esiste una responsabilità del predisponente art. 1337 cc qualora questi preveda in via concorrente un tasso di mora per il ritardo nell'inadempimento dell'obbligo di consegna ed una clausola penale in quanto tale predisposizione si risolve in una duplicazione del medesimo pregiudizio esclusa dall'art. 1224cc 1 comma ult. inc. Sul punto si confrontino Cass. Sez. I,12.07.2016 , N 14188 , la quale ha ridefinito l'area di operatività ed il regime giuridico della responsabilità contrattuale , riconducendola nella responsabilità contrattuale , per violazione degli obblighi di protezione . Cass. Sez. I, 12.06.2015 , n 12262 e Cass. Sez. III, 24.04.2015 , n 8412 .

¹²⁷ La S.C. in deroga al principio che le obbligazioni di valuta per produrre interessi devono

sistema a **pericoli**, in quanto la titolarità della liquidità e del suo **potere di circolazione** presuppongono la **quantificazione esatta della misura numerica** del denaro oggetto di attribuzione e **l'esigibilità della consegna, la determinazione oggettiva del tempo in cui non si è verificata la traslazione reale di essa da una sfera giuridica all'altra**. Se si eliminano tali elementi oggettivi il potere di circolazione nel mercato del denaro si trasforma in un valore assoluto la cui valutazione è rimessa al libero apprezzamento del Giudice come nei crediti di valore . Libero apprezzamento che è precluso invece dalla natura oggettiva degli elementi tipici e facilmente prevedibili tra le parti quali: la misura numerica della somma ed il termine di consegna espressamente voluti dalla legge (art. 1282 cc)¹²⁸. Nella fattispecie, di cui all'art. 1499 cc, la deroga alla esigibilità della consegna del denaro infatti è correlata ad elementi oggettivi e facilmente percepibili dalle parti : il bene della vita venduto ed il potere di circolazione in cui esso è stimato: la cosa scambiata ed il prezzo.

27. Il potere di circolazione, il suo valore oggettivo: i possibili abusi

Il Capitale accumulato in moneta corrente, la disponibilità della moneta corrente, liquidità, hanno un **valore economico e giuridico immateriale** che in modo oggettivo è tratto dal "mercato" dove sono naturalmente destinati; ed hanno per il titolare di essi un valore soggettivo, il quale non è suscettibile di una valutazione, in quanto è correlato alle opportunità d'utilizzo ed impiego cui esso può essere

essere certe liquide ed esigibili ha ampliato le deroghe (art. 1499 cc) al disposto dell'art. 1282 cc ed anche se il credito di valuta è illiquido, lo stesso, non è certo nell'ammontare, riconosce al creditore il diritto agli interessi. La privazione del valore della disponibilità è remunerata dagli interessi a prescindere dalla liquidità ed esigibilità Cass. 9092/04 Cass. 9510/14. .

¹²⁸ Altro orientamento della S.C. , che è preferibile , è per una applicazione rigida del principio "nominalistico" – Cass.12/09/2014 n. 19266 ed esclude la produzione di interessi se il credito non è liquido .

destinato ¹²⁹, queste sono infinite sempre secondo il potere nominale di circolazione della valuta di cui si ha la disponibilità, sono mutevoli e come tali imprevedibili. Il sistema giuridico, almeno formalmente, tende ad eliminare le incertezze sulla stima del valore del potere di circolazione, per prevenire fenomeni sperequativi su un bene che trae il suo potere economico dalla tutela giuridica cui è soggetto nel mercato. Il valore del potere di circolazione infatti nel sistema vigente è oggettivo e si trae dal suo "costo" nel mercato finanziario e del credito.

Gli interessi, infatti, ristorano il **danno** che subisce la "sfera giuridica" del titolare del bene denaro da cui trae un **vantaggio** la sfera giuridica del debitore, in quanto la titolarità della cosa denaro -- bene per sua natura destinato alla circolazione -- se è slegata dalla **disponibilità** -- dal suo valore potenziale d'uso -- **priva** la sfera giuridica del titolare del diritto alla consegna dell'utilità economica e giuridica unica di cui è dotato il bene valuta. Il rapporto, l'equazione, che intercorre tra il costo della disponibilità del denaro nel mercato finanziario e del credito e gli interessi "**delimita**" il contenuto economico e giuridico del diritto/obbligo alla corresponsione degli interessi. ¹³⁰. Il valore economico e giuridico della disponibilità è definito dalla legge; è soggetto a "**controllo**" da parte dell'Autorità. Lo stesso nella sua **misura minima e massima è inderogabile**. Lo stesso non è più un valore "**presunto**" dal codice, i privati possono elevarlo sino al tasso soglia d'usura (L.108/96) sino alla metà del valore del denaro nel mercato del credito. **I pericoli**: il costo del denaro nel mercato della finanza è controllato dal soggetto emittente BCE ed il costo nel mercato del credito è

¹²⁹ MARINETTI, voce interessi (diritto civile) in Novissimo Digesto.

¹³⁰ Criteri oggettivi di stima i quali devono essere valutati in relazione ad eventuali fenomeni "sperequativi", in quanto il mercato non opera mai in regime di libera concorrenza, SDRAFFA Piero, "The Laws of Returns under Competitive Conditions", The Economic Journal, XXXVI, 1926, pp. 535-550, (tradotto in italiano con il titolo "Le leggi della produttività in regime di concorrenza", in Economia pura, a cura di G. Del Vecchio, Utet, Torino, 1937. Tanto meno in tale regime opera il mercato del credito il quale da sempre realizza "forme di cartello" tra gli operatori professionali al di fuori del Mercato Comune, Basilea I, Basilea II, ecc...; e ripropone le strade battute dalle Corporazioni Medievali.

influenzato dalla Banche -- che non operano in regime di libera concorrenza in quanto il mercato del credito è nelle mani di un Oligopolio -- e sia il soggetto Emittente che i soggetti deputati alla distribuzione , tra essi i relazione , possono abusare del potere di circolazione di cui è dotato l'euro. Questo può essere oggetto di distrazione dalla naturale destinazione o il suo costo essere soggetto a fenomeni sperequativi che producono una ingiustificata lievitazione del valore economico della disponibilità del suo potere di circolazione.

La Nuova Procedura Civile

BIBLIOGRAFIA

ARANGIO RUIZ Vincenzo, *Istituzioni di Diritto Romano*, XIV edizione, Jovene Napoli, 2006 ; **APPLETON**, *Contribution à l'histoire de prêt à intérêt: Le taux du fenus unciarum*, in *Nouvelle revue historique*, 43, 1919, p.467 e sgg.; **ASCARELLI** Tullio "Obbligazioni pecuniarie" in *Commentario del Codice Civile*, a cura di Scialoja e Branca, Roma e Bologna, 1959; "Corso di diritto commerciale", Giuffré, Milano, 1962; "Studi giuridici sulla moneta" , Giuffré, Milano, 1952; **BARBERO** Domenico, *Sistema di Diritto Privato*, UTET, Torino, 1955; **BARCELLONA** Eugenio, *Ius Monetarium, Diritto e Moneta alle Origini Della Modernità*, il Mulino, Bologna, 2012; **BETTI** Emilio, *Teoria generale delle obbligazioni*, Vol. I, 110 e ss, Giuffré, Milano, 1953; **BIANCA** Massimo C., "La vendita e la Permuta" in *Trattato del Diritto Commerciale*, Vassalli, Vol. VII, 1°, Utet, Torino, 1972; **BIANCA** Massimo C., "Inadempimento delle Obbligazioni" , in *Commentario del Codice Civile* a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna, 1966; **BIGLIAZZI** Geri, "Mora del Creditore", in *Enciclopedia Giuridica* Treccani, 1 e 2, Roma, 1992; **BIONDI** Biondo, "Cosa e Beni" in *Novissimo Digesto*, Utet, Torino, 1956; **BOLAFFIO** Rocco, "Delle obbligazioni commerciali in generale" in *Codice di Commercio Commentato* a cura di Bolaffio, Rocco e Vivante, Torino, 1932, p. 254;; **BONFANTE**, *Corso di Diritto Romano*, vol. II, parte I; Roma, 1926 ; **BORSARI** Luigi, *Commentario al Codice Civile Italiano*, Voll. 4 in 6 tomi, Unione Topografica- Editrice Torinese, Torino, 1871-1881; **BRASIELLO UGO**, "Interessi" nel Diritto Romano, in *Novissimo Digesto*, Vol. VIII, pag. 858, Utet, Torino, 1962; **BRETONE** Mario, *Storia del diritto romano*, Editori Laterza, 1987; **BRETONE** Mario, "I frutti" nel Diritto Romano, in *Novissimo Digesto*, Vol. VII, Utet, Torino, 1961; **CAMBONI** Luigi, "Commercio", in *Novissimo Digesto*, Vol. III, Utet, Torino, 1959; **CANTILLO** Michele, "Le obbligazioni", in *Giurisprudenza Sistemica di Diritto Civile e Commerciale*, Utet,

Torino,1992; **CARBONNIER** Jean, Droit Civil III, Paris 1975, p.16; **CATTANEO** Giovanni, "Mora del Creditore", in Digesto Civ. XI, Torino, 1994, 443; **CATTANEO** Giovanni, Della Mora del Creditore, in Commentario, Scialoja, Branca, sub. art. 1206-1217, Bologna, Roma, 1973, 61; Codice Civile Commentato De Agostini, Commentario Breve al Codice Civile, a cura di Cian e Trabucchi, Cedam, Padova, 2016; **CERVENCA**, voce "Usura (dir. Rom.)", nell'*Enciclopedia del Diritto*, Giuffré, Milano **COSTANTINO** Flavio V. A., "Il Diritto di Proprietà", Utet, Torino, 1982; **BELLANTUONO** Domenico, **PARDOLESI** Roberto, in "Trattato del Diritto Privato", diretto da Pietro Rescigno, Utet, Torino, 1982; **DANIELE** Luigi, Diritto del Mercato Unico Europeo, Milano, Giuffré, 2012; **DE MARTINO** Francesco, "Poenus Nautico", in Novissimo Digesto, Vol. VIII, Utet, Torino, 1961; **DE MARTINO** Francesco, "Beni in generale", Proprietà in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Roma e Bologna, 1976; **DE MARTINO** Francesco, "Possesso", "Denunzia di Nuova Opera e di Danno Temuto", in Commentario Cod. Civile a cura di Scialoja Branca, Zanichelli, Bologna, 1984; **DE ROBERTIS** Francesco M. "Operae" nel Diritto Romano, in Novissimo Digesto, Vol. XI, Utet, Torino, 1965; **DI MAIO** Adolfo, Delle obbligazioni in generale, in Commentario del Codice Civile, Scialoja, Branca, Zanichelli, Bologna, Roma, 1988; **DI STASIO** Nicola, voce "Somma di denaro" in Novissimo Digesto, Vol. XVI, pag. 866, Utet, Torino, 1970; **EINAUDI** Luigi, Teoria della moneta immaginaria nel tempo, da Carlo Magno alla Rivoluzione francese, in Saggi bibliografici e storici intorno alle Dottrine Economiche, Roma, 1963; **FANFANI** Amintore, Storie Economiche, Vol. I, Torino, 1961,77,192,47; **FILIPPELLI** Michele, L'usura nel diritto civile; **GIORGIANNI** Michele, L'obbligazione, L'inadempimento delle obbligazioni, Milano, Giuffré, 1968; **GIORGIANNI** Michele, Corso di Diritto Civile-"L'inadempimento", Giuffré, Milano, 1975, III Edizione; **GRECO** Paolo - **COTTINO** Gastone, Vendita, in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna 1981; **HUVELIN** Poul, *Estudes D'histoire Du Droit Commercial*, (Histoire

Externe Droit Maritime), Paris 1929; **KEYNES** J.M., "The Treatise on Money", (trad. italiano di Rodaeli e Treves, 1932-1934); **LIBERTINI** Mario, "Profili tipologici e Profili normativi" nella teoria dei titoli di credito, Pubblicazione della facoltà di giurisprudenza della Università di Catania; **LIBERTINI** Mario, "Interessi" (in enciclopedia del diritto), Giuffré, Milano; **MARINELLI** Damiano, nella presente opera: Commissioni di massimo scoperto, anatocismo ed usura; **MARINETTI** Mario, "Interessi" nel Diritto Civile, in Novissimo Digesto, Vol. VIII, pag. 859, Utet, Torino, 1962; **MARX** Karl, "Il Capitale", I, ed. italiana a cura di Firpo, cap. III, pag. 101, Torino, 1947; **MENGONI** Luigi, Obbligazioni di "risultato" e Obbligazioni di "mezzi" , in Riv. Dir. Com., 1945, I, 185 e ss. 280 e ss. e 366 e ss.; **MENGONI** Luigi, Gli acquisti "a non Domino", 3° Edizione Giuffré, Milano 1975; **MONATERI** Pier Giuseppe, "Le fonti non scritte e le interpretazioni", in Trattato di Diritto Civile, Utet, Torino, 1999; **MONTEL** Alberto, "Frutti" in Novissimo Digesto, Vol. VII, Utet, Torino, 1961; **NICOLO'** Rosario, Foro it. 1944-46, IV, 41 e ss.; **PAPI** G.U. "Moneta" in Novissimo Digesto, Vol. X, Utet, Torino, 1964; **PERLINGERI** Pietro, Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, 1986; **PESCANI** Pietro, "Onorari" nel Diritto Romano, in Novissimo Digesto, Vol. XI, Utet, Torino, 1965; **PIZZORUSSO** Alessandro, "Fonti del Diritto", Zanichelli, Bologna 1977; **POTHIER**, *Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae* (Le Pandette di Giustiniano), il testo citato proviene dall'edizione italiana a cura di Antonio Bazzarini, volume IV, pp. 504-505, Venezia, 1842;

PUGLIATTI Salvatore, "I beni giuridici" , Trattato di diritto civile, Cicu Messineo, Giuffré, Milano, 1957; **QUADRI** Enrico, "Le obbligazioni pecuniarie", Utet, Torino, 2006; **RENNER** Karl, "Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale" , "Un contributo alla critica del diritto civile", pag. 124, Bologna, 1981; **ROCCO** Alfredo, "Principi di diritto commerciale" , I, Giuffré, Milano, 1928; **ROSSETTI** Marco, Relazioni Civili della Corte di Cassazione anno 2009; **SAMUELSON** Paul,

Economia, Zanichelli, 1982; **SANTORO PASSARELLI** Francesco, Dottrine Generali del Diritto Civile, Napoli, 2002; **SDRAFFA** Piero, "The Laws of Returns under Competitive Conditions", The Economic Journal, XXXVI, 1926, pp. 535-550, (tradotto in italiano con il titolo "Le leggi della produttività in regime di concorrenza", in Economia pura, a cura di G. Del Vecchio, UTET, TORINO, 1937; **STAMMATI** Gaetano, "Moneta" Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano; **TALAMANCA**, *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, 1990.

TERZI Andrea, "La moneta", Bologna, il Mulino, 2002; **VISINTINI** Giovanna, "Mora del Creditore", in Trattato del Diritto Privato, diretto da Pietro Rescigno, Utet, Torino 1984.

INDICE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Cod Civile Abrogato: artt. 418,421,422,442,444,1231,1509.

Cod. Commercio del 1882, art. 41. , art.3 , art. 5 , art. 6 .

Costituzione del 1948, art. 81.

Cod. civile artt. 813, 820,821,1147,1148,1153,1182,1218,1219,1223,1224,1225,1231,1256 ,1277, 1282,1283,1284,1376,1378,1460,1477,1499,1510,1813,1815,2004,2033,2036,2056,2948.

Codice procedura civile :artt. 633 cpc,639 cpc, c.p. art. 644 cp

Legge 108/96—24/2001; D.Lgs. 231/2002 ; T.U.B. art. 121; D.P.R. del 1962 in Materia dei Lavori Pubblici n. 1063.

Direttiva 2008/48/CE.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza di legittimità

Cass.3352/1989; Cass. n. 13508/1991; Cass. n. 11065/1992 ; n. 5423/1992; Cass.1784/1993; Cass. n. 25729/1994; Cass. n. 3072/1995; Cass. n. 5453/1995; Cass. n. 1254/1995; Cass. n. 7772/1996, Cass. n. 10805/1996 e Cass. n. 8567/1996; Cass. n. 7627/1997, Cass. n. 6662/1997; Cass. n. 977/1999; Cass. n. 1913/2000, Cass. n. 2139/2000, Cass n. 14899/2000 , Cass.

n.1087/2000; Cass. n. 8481/2001 Cass. n. 6757/2001; Cass. n. 13405/2001 Cass. n. 9653/2001, Cass. n. 25853/2001; Cass. n. 11151/2003; Cass. n. 10894/2004, Cass. n. 19321/2004, Cass. n. 9092/2004; Cass. n. 2654/2005; Cass. 5776/2006 ; Cass. 8418/2006; Cass. 13923/2006 Cass. n. 15352/2006 Cass. n. 10680/2006; Cass. 12101/2007, Cass. 1087/2007, Cass. n. 26617/2007, Cass. n. 26697/2007, Cass. n. 1377 23/01/2008; Cass. n. 23747 16/11/2007, Cass. n. 15621/2007; Cass.23789/2008, Cass. 1377/2008, Cass. S.U. n 19499/2008; Cass. n. 9330/2009; Cass. n.3042/2009; Cass n. 14926/2010; Cass. n. 28204/2011; Cass. n. 17155/2012; Cass. n. 17146/2012; Cass.pen. n. 5683/2013 ; Cass. n. 1350/2013, Cass. n. 18438 01/08/2013, Cass. n. 27437/2013; Cass. n. 9510/2014, Cass. n. 22734/2014, Cass. n. 11905 29/05/2014, Cass. n. 19266/2014, Cass. n. 25853/2014, Cass. n. 3017/2014, Cass. n 8412 /2015. Cass. n 12262/2015 ; Cass. n. 20868/2015; Cass. n. 6545/2016, Cass. n. 12965/2016, Cass. 14188 /2016 ; Cass. n. 18438/2016. Cass. n. 25729;?

Giurisprudenza di merito cit.:

Tribunale Udine, 26/9/2014 Tribunale Cassino, 15/09/2015, Tribunale Salerno, sez. I, 29/05/2015, Tribunale Bari, 19/05/2015, Tribunale Monza, sez. III, 27/03/2015, Tribunale Milano, sez. VI, 20/05/2015, Tribunale Monza, sez III, 08/03/2015, Tribunale Padova, 13/01/2015, Tribunale Reggio Emilia, sez. III, 27/07/2015, Tribunale Trento, 18/03/2016, Tribunale Trento, 18/04/2016; Tribunale Milano, sez. 12, 03/12/2014 ; Tribunale Parma, 25/07/2014 ; Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 04/12/2014 , Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 25/08/2015, Tribunale Ivrea, 26/02/2016 , Tribunale Milano, 08/03/2016, Tribunale Venezia, Ordinanza, 27/11/2014;